

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Le Regioni e le Province autonome danno atto positivamente all'impegno del Governo per l'incremento delle risorse destinate alla tutela della salute e a far fronte all'emergenza: il Fondo Sanitario Nazionale di 1410 milioni di euro e il Fondo di Protezione Civile di 1.650 milioni di euro.

Le Regioni e le Province autonome nello spirito di collaborazione in questo momento emergenziale, propongono una serie di emendamenti per il miglioramento del testo pur consapevoli che l'impatto finanziario del DL 18/2020 lascia margini ristretti ad eventuali ulteriori modifiche e che conseguentemente nell'iter di conversione potranno essere considerate più favorevolmente le proposte senza impatti finanziari.

Ritengono, comunque, doveroso anticipare per il prossimo provvedimento già annunciato per aprile 2020, anche le norme con ricadute finanziarie al fine di poterle esaminare con il Governo in un tempo congruo.

Segnalano, tuttavia, come prioritaria e fondamentale una norma per la salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome, in quanto i minori gettiti di entrate di competenza mettono a rischio sia gli equilibri di bilancio, sia la realizzazione degli avanzi oltre al pareggio che sono tenute a realizzare secondo le manovre di finanza pubblica, sia il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni oltre che delle funzioni proprie regionali. Si ricorda che le autonomie territoriali secondo la Costituzione non possono finanziare spesa corrente con debito. Ai sensi della legge 243/2012 (art. 9) le Regioni e le Province autonome sono tenute al rispetto dell'equilibrio di bilancio e conseguentemente a fronte di minori entrate dovranno ridurre le spese per le funzioni erogate.

Si chiede al Ministero dell'economia e delle finanze di aprire un tavolo tecnico, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e Province autonome, in merito alla sospensione di tutti i mutui di Cassa Depositi e Prestiti sia per le Regioni che per le Province autonome estendendo la portata dell'art.111 del decreto.

Ritengono ancora valide, inoltre, le proposte formulate per il parere al DL 9/2020 atteso che ne è prevista la conversione insieme al DL 18/2020.

Regioni e Province autonome nell'ambito delle disposizioni relative alla posposizione dei termini normativi, segnalano la necessità della sospensione dei termini dei commissariamenti in Sanità.

EMENDAMENTI FINANZIARI PRIORITARI E FONDAMENTALI	5
1. Salvaguardia dei bilanci regionali.....	5
2. Fondo per la salvaguardia dei bilanci regionali per le Regioni e delle Province autonome	6
EMENDAMENTI SENZA ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA	6
3. Integrazione art.109 -Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19.	6
4. Accelerazione interventi e svincolo risorse.....	7
5. Variazioni al bilancio di previsione adottate in via di urgenza. Modificazioni all'articolo 51 D.Lgs. 118/2011.....	7
6. Emendamento Programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione	8
7. Sospensione dei termini per effettuare i versamenti della tassa automobilistica regionale	8
8. Proroga tempi di approvazione dei bilanci consolidati di cui al D.lgs. 118/2011	9
9. Procedure concorsuali.....	9
10. Articolo.. Regioni a statuto ordinario in disavanzo di amministrazione a causa dell'accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità.....	10
11. Emendamento all'articolo 126, comma 10 - Utilizzo effettivo delle risorse dei Fondi SIE	11
12. Flessibilità copertura disavanzo	12
13. Rottamazione ter	13
14. Art. _ (Strumenti finanziari regionali).....	13
15. Emendamento estensione disciplina acquisizione forniture e servizi tramite donazioni	14
16. Emendamento estensione disciplina tracciabilità donazioni	15
17. Responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari	15
18. Modifiche all'articolo 91 - anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici	15
19. Facoltà di incremento delle risorse per la remunerazione personale sanitario	16
20. Modifiche art.72 raccordo in materia agroalimentare con le Regioni.....	16
21. Modifiche art 103 - Scadenze in materia di agricoltura.....	17
22. Deroghe al codice dei contratti pubblici	18
23. Emendamento scadenza di obbligazioni cambiarie e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.....	19
24. Aree sanitarie temporanee.....	20
EMENDAMENTI CON NECESSITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA.....	20
25. Misura per l'accelerazione dell'erogazione del FNT.....	20
26. Sospensione rata mutui anticipazioni liquidità.....	21
27. Sanificazione degli ambienti delle regioni e province autonome.....	21
28. Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori frontalieri.....	22
29. Incremento fondo non autosufficienze a seguito chiusura dei centri diurni disabili.....	22
30. Emendamento copertura della quota di cofinanziamento regionale del ciclo di programmazione dei Fondi SIE 2014-2020 a carico del Fondo di rotazione nazionale	23
31. Emergenza per il settore radiotelevisivo locale.....	23

32. Credito di imposta per le imprese radiofoniche locali e per le imprese televisive locali	24
33. Ulteriori misure per il settore televisivo locale.....	24
ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA	25
ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	39
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO.....	51
Art. 2 – Contratti di servizio.....	57
Art. 3 - Cassa integrazione salariale (art. 19 DL 18/2020).....	57
Art. 4 – Sospensione procedure e differimenti di termini.....	58
Art. 6 – Ripristino e incremento dotazione FNT	59
ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE	59
AMBIENTE	61
BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI	64
SALUTE.....	73
POLITICHE SOCIALI.....	87
AGRICOLTURA.....	90
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA	92
AGENDA DIGITALE.....	102
AFFARI ISTITUZIONALI	104
PERSONALE.....	106
AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI	108
EMENDAMENTI PRESENTATI AL DL 9/2020	109
34. Art.12 bis (Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali)	109
35. Art.24 ter (Disposizioni concernenti il potenziamento delle risorse umane del servizio nazionale di protezione civile)	109
36. Art.24 quater (Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo)	110
37. Art. 34 bis (Autorizzazione all'utilizzo di risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili)	111
38. Art.34 ter (Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta.).....	111
39. Art.34 quater (Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”	112
40. Proposte di norme per semplificare la spesa e per conseguire risparmi nei bilanci degli enti territoriali.....	113
41. Art. Indennità lavoratori autonomi	114
42. Art. Modifiche all'art. 30-ter del D.L. n. 34/2019	114
43. Art. ... Misure straordinarie per la semplificazione dei procedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese	115

44.	Misure straordinarie di sostegno per le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19	116
45.	Art. Capitalizzazione delle spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche	117
46.	Articolo Sospensione compensazioni registro debitori regionale e nazionale	117
47.	Art. ... Settore enti gestori dei servizi assistenziali rivolti alle persone e anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità	118
	Ulteriori emendamenti della Regione Sicilia	118
48.	Emendamento della Regione Sicilia –All'articolo 111 del Decreto Legge "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COV/D-19"	118
49.	Art.....Modifica del Fondo Sviluppo e Coesione per la Sicilia	119
50.	Art.____ Problematica IVA sui Contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico ai sensi degli articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 – art. 9, comma 4, L. 472/99 e successivo D.I. 22/12/2000 del Ministero dell'Interno e D. Lgs. n. 16 del 25/01/2018.....	120
51.	Articolo Norme in materia finanziaria della Regione siciliana	121
52.	Articolo Norme in materia tributaria della Regione siciliana	126
53.	Articolo (Protesto assegni)	127
	Ulteriori emendamenti della Provincia di Bolzano.....	128
54.	All'articolo 6 dopo il comma 1 è inserito in seguente:.....	128
55.	All'articolo 19 il comma 2 è così sostituito:	128
56.	All'articolo 22 il comma 5 è così sostituito:	129
57.	All'articolo 33 il comma 2 è così sostituito:	129
58.	Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente articolo:.....	130
59.	All'articolo 91, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:	130
60.	All'articolo 122 il comma 2 è così sostituito:	131
	PROPOSTE EMENDAMENTIVE AL D.L 14/2020.....	131

EMENDAMENTI FINANZIARI PRIORITARI E FONDAMENTALI

1. Salvaguardia dei bilanci regionali

Dopo l'art.109 è inserito il seguente

“art.109 bis (Tavolo per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)

1. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'Economia e finanze e tre rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.”

Relazione

È istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e finanze ai fini di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 determina minori gettiti per le entrate di competenza delle regioni e province autonome.

Si ricorda che il comparto regionale è tenuto al rispetto degli equilibri di bilancio e le regioni a statuto ordinario sono chiamate a produrre un avanzo oltre al pareggio per il 2020 di 837,8 milioni di euro a legislazione vigente mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono complessivamente agli obiettivi di finanza pubblica nel 2020 con 3.148 milioni di accantonamenti sulle compartecipazioni ai tributi erariali. Senza la compensazione di queste minori entrate non sarebbero in grado di rispettare gli equilibri previsti dal D.lgs 118/2011 e dalle manovre di finanza pubblica.

Il sistema di finanziamento del servizio sanitario delle Autonomie speciali prevede che, attraverso le entrate fiscali che ricevono sotto forma di compartecipazioni ai tributi erariali (le cui quote sono stabilite negli statuti speciali e nelle norme di attuazione), esse provvedono al finanziamento integrale, ad eccezione della Sicilia, dell'esercizio delle funzioni attribuitegli dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione. Esse non accedono al fondo di garanzia di cui al D.lgl. 56/2000, previsto per le oscillazioni di gettito IRAP destinato a coprire la spesa sanitaria. Pertanto l'emendamento si rende necessario a causa della prevedibile riduzione di gettito delle entrate dovuto all'emergenza COVID-19, che sono principalmente destinate a coprire la spesa sanitaria.

Infatti, occorre disporre di una base informativa fra Governo e Regioni che consenta di analizzare gli effettivi impatti finanziari così da programmare le necessarie azioni per il rispetto degli equilibri di finanza pubblica e contestualmente per la salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle Regioni e Province autonome.

2. Fondo per la salvaguardia dei bilanci regionali per le Regioni e delle Province autonome

art.109 ter (Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)

“1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome, è istituito un Fondo a compensazione delle minori entrate di competenza regionale e delle autonomie speciali derivanti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Ministero dell'economia e finanze con apposito decreto quantifica sulla base della ricognizione formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le minori entrate e definisce il riparto della compensazione da approvare entro il 30 settembre 2020 mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Relazione

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 determina minori gettiti sulle entrate di competenza per le regioni e province autonome. L'emendamento costituisce un fondo per la salvaguardia degli equilibri dei bilanci.

Si ricorda che il comparto regionale è tenuto al rispetto degli equilibri di bilancio e le regioni a statuto ordinario sono chiamate a produrre un avanzo oltre al pareggio per il 2020 di 837,8 milioni di euro a legislazione vigente mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono complessivamente agli obiettivi di finanza pubblica nel 2020 con 3.148 milioni di accantonamenti sulle compartecipazioni ai tributi erariali. Senza la compensazione di queste minori entrate non sarebbero in grado di rispettare gli equilibri previsti dal D.lgs 118/2011 e dalle manovre di finanza pubblica.

Il sistema di finanziamento del servizio sanitario delle Autonomie speciali prevede che, attraverso le entrate fiscali che ricevono sotto forma di compartecipazioni ai tributi erariali (le cui quote sono stabilite negli statuti speciali e nelle norme di attuazione), esse provvedono al finanziamento integrale, ad eccezione della Sicilia, dell'esercizio delle funzioni attribuitegli dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione. Esse non accedono al fondo di garanzia di cui al D.lgl. 56/2000, previsto per le oscillazioni di gettito IRAP destinato a coprire la spesa sanitaria. Pertanto l'emendamento si rende necessario a causa della prevedibile riduzione di gettito delle entrate dovuto all'emergenza COVID-19, che sono principalmente destinate a coprire la spesa sanitaria.

EMENDAMENTI SENZA ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA

3. Integrazione art.109 -Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19

Dopo il comma 1 dell'articolo 109 è inserito il seguente:

“1 bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.”

4. Accelerazione interventi e svincolo risorse

Dopo il comma 1 dell'articolo 109 è inserito il seguente:

"1 bis. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascuna Regione o Provincia autonoma individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascuna Regione o Provincia autonoma per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti diretti e indiretti del coronavirus."

5. Variazioni al bilancio di previsione adottate in via di urgenza. Modificazioni all'articolo 51 D.Lgs. 118/2011.

All'art.109 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):

" a) Le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

b) In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata".

Relazione

La norma deroga per l'esercizio 2020 l'art.51 del decreto legislativo n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con una disposizione che consenta alle Regioni, in analogia a quanto già previsto per gli enti locali ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in caso di sussistenza di ragioni di urgenza - rispetto alle quali l'emergenza sanitaria in atto è drammatica esemplificazione - maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse disponibili. Invero la norma permette alle Regioni di adottare, nelle sole ipotesi di sussistenza di ragioni di urgenza che devono essere espressamente riportate nell'atto, variazioni al bilancio di previsione con parziale modifica del normale iter procedurale, ovvero tramite adozione da parte dell'organo esecutivo e successiva approvazione con legge da parte del Consiglio regionale, entro i successivi 60 giorni, pena la decadenza del medesimo atto.

Al pari degli enti locali, viene altresì disciplinata l'ipotesi di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, prevedendosi in tal caso che il Consiglio regionale sia tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro

il 31 dicembre, i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Relazione tecnica

Il presente emendamento non ha impatti sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di norma ordinamentale.

6. Emendamento Programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione

Dopo l'articolo 97 è inserito il seguente:

“Art. 97 bis Programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione

“Il Presidente della Regione, in deroga alle norme vigenti (art.44 Decreto Crescita), approva un programma di pronto utilizzo delle risorse FSC rese disponibili dal mancato impiego di risorse previste nei periodi di programmazione 2014/20 e precedenti. Dei programmi approvati è data comunicazione al Dipartimento per le politiche di coesione e all’Agenzia per la Coesione Territoriale.”

7. Sospensione dei termini per effettuare i versamenti della tassa automobilistica regionale

All'articolo 62 dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:

" 8. Sono sospesi i termini per effettuare i versamenti della tassa automobilistica regionale che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 aprile 2020 per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano.

9. I versamenti dovuti nel periodo di sospensione di cui al comma 8 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 31 Luglio 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato."

RELAZIONE

La norma prevede, a sostegno di tutti i contribuenti, in correlazione alle misure introdotte per l'emergenza epidemiologica da COVID -19, che i termini per i versamenti della tassa automobilistica in scadenza tra l'8 marzo e il 30 aprile 2020 vengano sospesi e che i versamenti vengano effettuati entro il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

La sospensione dei termini non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta ma amplia la possibilità di versamento, privo di sanzioni ed interessi, al 31.05.2020.

La sospensione dei termini non impatta sul Bilancio regionale rimanendo dovuto il versamento nell'ambito del medesimo esercizio contabile, per cui non si rende necessaria alcuna quantificazione di minori entrate. Non sono previste, infatti, dalla legge statale scadenze di pagamento della tassa automobilistica nei mesi di marzo e aprile, dato che la scadenza del bollo auto di aprile, consente il pagamento del nuovo periodo di imposta a partire dal 1° maggio con UGUP (Ultimo Giorno Utile per il Pagamento) il 31 luglio.

8. Proroga tempi di approvazione dei bilanci consolidati di cui al D.lgs. 118/2011

All'art. 107 aggiungere il comma 1 bis:

“1 bis. Il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del D.lgs. 118/2011 è rinviato al 30 novembre 2020.”.

Relazione

In parallelo alla proroga dei tempi di approvazione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio degli enti destinatari delle disposizioni del D.lgs. 118/2011, occorre disporre la proroga anche dei tempi di approvazione dei bilanci consolidati in quanto questi ultimi risultano strettamente dipendenti dai primi. Si propone pertanto, per il solo anno 2020, che il termine di approvazione dei bilanci consolidati da parte dei Consigli degli enti sia prorogato dal 30 settembre al 30 novembre.

9. Procedure concorsuali

All'art.87 sono aggiunti i seguenti commi:

“5-bis È data facoltà alle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, in piena autonomia organizzativa, qualora le stesse abbiano già determinato il fabbisogno del personale secondo le procedure previste, anche nel caso in cui i concorsi siano stati già banditi ed eventualmente sospesi a seguito dell'emergenza COVID-19, di effettuare o proseguire le procedure concorsuali per l'assunzione di personale ridefinendo la tipologia e la sequenza di prove, anche se già programmate e sospese, in modalità telematica, rispettando il principio di imparzialità di cui all'art. 97 comma 4, Cost., limitatamente al periodo di vigenza delle restrizioni imposte da Decreti relativi a misure per contrastare la diffusione di COVID-19.”

L'emendamento ha come finalità di permettere alle amministrazioni pubbliche, per i concorsi pubblici interrotti prima delle prove scritte, di ridefinire l'agenda e la tipologia di prove per svolgere integralmente a distanza senza alcuna necessità di svolgere prove in presenza. Ad esempio sostituendo una prova scritta e un orale con due prove orali da svolgersi a distanza tramite videoconferenza Skype o piattaforme aperte assimilabili, permettendo pertanto il riavvio delle procedure concorsuali sospese in quanto pienamente compatibili con quanto disposto dalla Direttiva n.1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione. La possibilità di concludere pertanto i procedimenti come sopra proposto, costituisce un presupposto per la costituzione legittima di graduatorie oggetto dell'emendamento che segue (5-ter).

Tale emendamento non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5-bis, per fare fronte agli effetti del DL 4/2019, convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, per il solo esercizio 2020 le stesse amministrazioni possono procedere a rafforzare i propri organici con personale inquadrato con rapporti di lavoro flessibile adottando una o più delle seguenti procedure:

- a. assumere personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle limitazioni di cui al DL 78/2010 a condizione che il rapporto di lavoro costituito non superi il 31/12/2020;
- b. prorogare fino al 31/12/2020 i rapporti di lavoro flessibili in essere in deroga alle limitazioni di durata di 3 o 4 anni fissate dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;

c. assumere personale da graduatorie straordinarie costituite con i risultati delle preselezioni di procedure concorsuali interrotte o sospese a causa dell'emergenza Covid-19. Ai fini della graduatoria finale, i risultati delle preselezioni possono essere eventualmente integrati con la valutazione dei titoli da parte della commissione insediata per la gestione del concorso;”

L'emendamento ha come finalità quella di permettere alle amministrazioni pubbliche, anche derogando per il solo esercizio 2020 alle limitazioni di cui al DL 78/2010 che fissano il tetto di spesa per il lavoro flessibile al 100% delle spese sostenute nel 2009, di integrare i vuoti di organico che si sono prodotti con gli effetti del DL 4/2019 (Quota 100) con una o più delle seguenti modalità:

- a. integrando gli organici con rapporti di lavoro flessibile se titolari di graduatorie in corso di validità (vedi comma precedente);
- b. prorogando fino al 31/12/2020 i contratti di lavoro flessibili anche derogando alle limitazioni dei Contratti di Lavoro nazionali di ogni comparto alla durata dei rapporti di lavoro flessibili (ora fissati in 3 o 4 anni anche con contratti plurimi);

costituendo graduatorie per nuovi rapporti di lavoro flessibili sfruttando gli esiti di eventuali preselezioni, rendendo le stesse sufficienti a reclutare personale a tempo determinato. Ovviamente, se l'emendamento 5 bis fosse integralmente accolto, nel giro di poco tempo sarebbero disponibili graduatorie valide, ma sarebbe anche possibile assumere a tempo determinato immediatamente gli stessi candidati che sosterebbero in via telematica le prove concorsuali.

Tale emendamento non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. Articolo.. Regioni a statuto ordinario in disavanzo di amministrazione a causa dell'accantonamento del Fondo Anticipazione di Liquidità

1. Per le regioni a statuto ordinario che hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (*Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e che siano in disavanzo di amministrazione per effetto della applicazione dell'articolo 1, commi 700 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*), il disavanzo risultante dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione di cui all'allegato 10/a dello schema di Rendiconto della gestione – totale parte disponibile lettera E) – da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), è costituito dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dal predetto prospetto, totale parte disponibile lettera E), e l'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.

2. Non costituisce in ogni caso disavanzo di amministrazione da ripianare ai sensi dell'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 l'eventuale maggior

disavanzo dell'esercizio rispetto a quello dell'esercizio finanziario precedente qualora l'ammontare del disavanzo di amministrazione dell'esercizio risultante dal prospetto dimostrativo di cui al comma 1, totale parte disponibile lettera E), sia di importo pari o inferiore all'ammontare del fondo anticipazione di liquidità accantonato nel prospetto medesimo.

Relazione illustrativa:

Il disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità nel risultato di amministrazione per effetto della applicazione dell'articolo 1, commi 700 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sconta una specifica disciplina ai fini del ripiano (ripiano annuale, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente).

Con la presente disposizione si prevede che la disciplina di cui all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118/2011 sia applicabile nel solo caso in cui l'entità del disavanzo di amministrazione, come rilevato dall'allegato 10/a dello schema di Rendiconto della gestione – totale parte disponibile lettera E), in ciascun esercizio finanziario sia di importo superiore alla parte accantonata al fondo anticipazione di liquidità e per la sola differenza, a nulla rilevando l'eventuale peggioramento del totale parte disponibile del Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, lettera E) rispetto all'esercizio finanziario precedente.

Relazione tecnica:

Il presente emendamento non ha impatti sui saldi di finanza pubblica. Nello specifico, non impatta in termini di saldo netto da finanziare perché trattasi di risorse già nella disponibilità delle regioni e non rileva in termini di indebitamento netto in quanto la spesa delle regioni deve essere comunque contenuta nei limiti ad esse consentite dalla disciplina del pareggio di bilancio e, in ogni caso, nei limiti di finanza pubblica.

11. Emendamento all'articolo 126, comma 10 - Utilizzo effettivo delle risorse dei Fondi SIE

Il comma 10 dell'articolo 126 è sostituito dal seguente:

“10. Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea e **tenendo conto degli accordi dello Stato membro con la Commissione europea per la concreta attuazione delle misure necessarie a fronteggiare l'emergenza**, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle **PMI, 3- misura temporanea**, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale.”

Relazione

La Commissione europea, tra i vari strumenti che sta predisponendo per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, ha proposto l'adozione di un regolamento di modifica della normativa vigente in materia di Fondi strutturali per consentire di ammettere al finanziamento dei programmi operativi gli interventi che gli Stati membri metteranno in atto per fronteggiare l'emergenza. Il testo del regolamento adottato dalla Commissione è stato approvato senza modifiche dal Consiglio europeo ed è in corso l'approvazione senza modifica da Parte del Parlamento europeo. Nel corso del negoziato in Consiglio molti Stati membri, compresa l'Italia, hanno presentato proposte di modifica al fine di eliminare alcuni vincoli che potrebbero rendere complicato o addirittura ostacolare l'utilizzo effettivo delle risorse dei Fondi SIE per le finalità sopra indicate. La Commissione europea, nel rappresentare che la necessità di approvare con urgenza il nuovo regolamento non permetteva di apportare modifiche, vista anche la disponibilità del Parlamento europeo ad approvare il regolamento nel testo proposto, si è impegnata a fornire delle note interpretative che avrebbero utilizzato il massimo della flessibilità per attenuare gli eventuali effetti negativi di quelle norme che con il nuovo regolamento non ha inteso modificare. A tal fine ha mostrato la disponibilità a ricevere suggerimenti da parte degli Stati membri. Per l'Italia il negoziato è condotto dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, che ha chiesto un contributo alle Regioni Amministrazioni titolari di programmi finanziati dai Fondi SIE al fine di segnalare alla Commissione europea le esigenze del nostro Paese. Tra le questioni più rilevanti che la Commissione europea dovrebbe tentare di risolvere si segnalano le seguenti:

- chiarire come evitare che le disposizioni del Regolamento 1301/2013, articolo 4, paragrafo 3, lettera d) **“le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato”**, possano impedire di concedere aiuti ad imprese oggettivamente in difficoltà per gli effetti dell'emergenza sanitaria in atto;
- chiarire come applicare in maniera flessibile le disposizioni del Regolamento 1301/2013, articolo 4 “concentrazione tematica”; su questo punto, considerato che i nuovi interventi previsti per far fronte all'emergenza sanitaria saranno ricompresi nell'ambito degli obiettivi tematici 1 e 3, i chiarimenti sono necessari soprattutto in relazione all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) ,ii) **almeno il 20 % del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.**
- chiarire la portata delle disposizioni di cui al Regolamento 1303/2013, articolo 65, paragrafo 6) **non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.**

Si propone di emendare il comma 10 considerato che oltre al rispetto della normativa europea vigente vi potrebbero essere note interpretative della Commissione europea.

12. Flessibilità copertura disavanzo

All'articolo 111 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Relazione

L'emendamento in oggetto ha la finalità di recuperare ulteriori risorse da destinare all'emergenza COVID 19. Consente infatti, alle amministrazioni che hanno ripianato il disavanzo in misura superiore rispetto alla quota programmata, di non applicare il disavanzo al bilancio degli esercizi successivi

13. Rottamazione ter

All'articolo 68:

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È differito al 30 novembre 2020 il termine di versamento del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Relazione illustrativa

L'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 68, come sopra integrato, contempla il differimento al 30 novembre 2020 del termine di versamento del 31 maggio 2020, relativo alla c.d. “rottamazione ter” (art. 3, commi 2, lett. b) e 23, e art. 5, comma 1, lett. d), del DL n. 119/2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del DL n. 34/2019).

Relazione tecnica

Alle disposizioni in commento non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l'anno 2020, considerato che la sospensione e il differimento dei termini di pagamento in esse previste hanno carattere infrannuale e viene comunque assicurato il relativo versamento entro il corrente anno.

14. Art. _ (Strumenti finanziari regionali)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009), l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi.

RELAZIONE

L'articolo realizza una deroga ai principi contabili dell'armonizzazione dei bilanci pubblici limitatamente alla concessione di anticipazioni agli strumenti finanziari regionali costituiti attraverso gestioni fuori bilancio, visto che questi ultimi rappresentano una modalità molto efficace con cui le Regioni possono intervenire a supporto del sistema economico nell'attuale situazione di difficoltà conseguente all'emergenza COVID-19.

L'eccezionalità dell'emergenza richiede, infatti, soluzioni conformi e coerenti per tipologia e dimensioni e giustifica l'adeguamento dei principi contabili per consentire alle Regioni di utilizzare in maniera proficua la propria liquidità. L'articolo consente la messa a disposizione degli strumenti finanziari di anticipazioni per le quali è prevista la restituzione al bilancio regionale, prevedendo che l'accertamento della restituzione delle anticipazioni avvenga nell'esercizio stesso in cui le stesse sono state concesse e derogando, quindi, alla necessità di individuare una copertura "per competenza" all'operazione.

In tal modo sarebbe possibile incrementare le dotazioni finanziarie degli strumenti finanziari in misura più adeguata alle tipologie di richieste di intervento che arrivano dal sistema produttivo e che riguardano principalmente le esigenze di liquidità del sistema stesso. Per poter incidere su queste problematiche, l'ordine di grandezza delle risorse pubbliche necessarie si prospetta infatti sin d'ora molto rilevante.

15. Emendamento estensione disciplina acquisizione forniture e servizi tramite donazioni

Al comma 3 dell'articolo 99 dopo le parole "*aziende , agenzie,*" inserire "*regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,*"

Relazione

Si estende la disciplina anche alle regioni e province autonome e ai loro enti, società e fondazioni al fine di assicurare idonea trasparenza della fonte di impiego delle liberalità che sono versate anche direttamente anche a questi enti. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Testo coordinato

3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie, regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.

16. Emendamento estensione disciplina tracciabilità donazioni

All'articolo 99 comma 5 dopo le parole "per la quale è" aggiungere le parole "anche"

Relazione

Per garantire alle Regioni che già hanno utilizzato per le donazioni il conto corrente di tesoreria, garantendo la tracciabilità con una specifica causale, di continuare senza modificare il conto già comunicato e pubblicato sul sito internet

17. Responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari

1. Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell'ambito o a causa dell'emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell'assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare.
2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali.

Relazione illustrativa

Il carattere pandemico del contagio da Covid-19 e la rapidità e imprevedibilità della sua diffusione rendono estremamente difficoltoso l'approvvigionamento dei presidi sanitari, inclusi quelli di protezione degli operatori sanitari. Il datore di lavoro di tali operatori e i soggetti comunque impegnati, con funzioni di coordinamento e indirizzo, nel contrasto dell'infezione potrebbero trovarsi nella drammatica necessità di optare tra il mantenimento del servizio assistenziale, pur in assenza di una completa protezione degli operatori, e la sua sospensione, con ciò determinando la concreta probabilità di danni gravi e irreparabili, sino alla morte di centinaia di pazienti ricoverati o comunque assistiti dalle strutture sanitarie.

Il diritto del danneggiato o dei suoi familiari a vedersi riconosciuto il giusto ristoro per l'eventuale pregiudizio subito a causa di prestazioni svolte in condizioni di non assoluta sicurezza è comunque garantito, ponendosi in capo all'ente di appartenenza l'obbligo civilistico del risarcimento del danno.

18. Modifiche all'articolo 91 - anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici

All'articolo 91, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutti i contratti di appalto in essere e per quelli stipulati entro il 31.12.2020, la corresponsione dell'anticipo del prezzo all'appaltatore non è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Relazione

La norma mira a consentire la corresponsione dell'anticipo sul prezzo del 20% senza la presentazione da parte dell'impresa appaltatrice della corrispondente fideiussione, per i contratti in essere e per quelli stipulati entro il 31.12.2020.

19. Facoltà di incremento delle risorse per la remunerazione personale sanitario

Dopo il comma 1, dell'articolo 1, è inserito il seguente:

“1 bis. Le regioni e le province autonome possono incrementare le risorse per le finalità di cui al comma 1 fino al doppio dell'ammontare indicato nella tabella A.

Relazione

L'emendamento introduce la possibilità per le regioni e province autonome di raddoppiare le risorse a disposizione per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

20. Modifiche art.72 raccordo in materia agroalimentare con le Regioni

Art. 72 Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese

Comma 1, capo a) si propone di inserire il seguente testo (in grassetto)

*a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, **in raccordo e collaborazione con le Regioni e province autonome;***

Motivazione:

La proposta è motivata dall'esito delle precedenti azioni di Internazionalizzazione del sistema paese che hanno visto ITA-ICE, unico soggetto attuatore, operare spesso in maniera discordante con l'azione delle Regioni, considerato anche che sulla materia agroalimentare le Regioni stesse sono depositarie di specifiche funzioni

Relativamente all'art. 72 si riportano anche le proposte emendative già discusse in sede di Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni:

- alla lettera a) e al comma 3 dove deve essere prevista l'intesa della Conferenza delle Regioni
- alla lettera c) dove deve essere chiarito chi è il soggetto per parte nazionale che deve stipulare la convenzione.

- va inserita un'ulteriore previsione che estenda anche agli interventi delle Regioni e Province autonome, finalizzati a contenere gli effetti negativi sull'internazionalizzazione in conseguenza della diffusione del Covid-19, la possibilità di applicare, fino al 31 dicembre 2020, la disposizione per cui i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come stabilito nel comma 2 dell'articolo in oggetto

21. Modifiche art 103 - Scadenze in materia di agricoltura

Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Si propone di aggiungere il seguente comma 2 bis

2 bis In relazione alla necessità di garantire l'efficienza e la continuità operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle Regioni e Province autonome, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciate ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150, in scadenza nel 2020, o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi

Motivazione:

Con l'art. 103 è disposto che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Tale formulazione accoglie solo parzialmente le esigenze del mondo agricolo in relazione alle scadenze delle abilitazioni rilasciate ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 150 del 2012, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei fitofarmaci. Ci si riferisce in particolare alla abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei fitofarmaci (cd. “patentini”) e alle abilitazioni alla vendita degli stessi fitofarmaci. In molti casi risulta che le abilitazioni scadute antecedentemente alla data del 31 gennaio 2020 non essendo state prese in considerazione dal DL 18/2020, non potranno essere rinnovate, con grave danno per coloro i quali devono continuare ad operare.

Atteso che la filiera agroalimentare è considerata strategica in questo momento di emergenza sanitaria e che deve esserne garantita la sua piena efficienza e funzionalità, si propone di considerare prorogate le abilitazioni in scadenza nel 2020, intendendosi per esse anche quelle in corso di rinnovo nel rispetto delle procedure adottate dalle singole Regioni e Province autonome.

Nel testo si è ritenuto opportuno inserire anche il riferimento agli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, che devono essere sottoposte periodicamente a controllo presso Centri Prova autorizzati dalle Regioni.

Infine, la proposta di prorogare di dodici mesi ciascuna abilitazione in scadenza risponde all'esigenza di non determinare la scadenza di un numero elevato di autorizzazioni, ponendo in difficoltà le strutture regionali che si troverebbero impossibilitate a far fronte a tutte le richieste in tempi congrui.

22. Deroghe al codice dei contratti pubblici

1. *A fronte dello stato di emergenza nazionale derivante dalla diffusione del COVID-19 di cui di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e fino alla scadenza del termine ivi previsto, le amministrazioni aggiudicatrici e le altre stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), per lavori, servizi e forniture di importo superiore alle predette soglie. A tal fine:*
 - (i) *i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati e conseguentemente è derogato altresì il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163;*
 - (ii) *ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*
 - (iii) *non si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;*
 - (iv) *per gli affidamenti superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica l'articolo 63, comma 2, lettera c) del suddetto decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*
2. *In ogni caso, fino al termine dello stato di emergenza nazionale previsto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, l'impiego da parte di amministrazioni aggiudicatrici o stazioni appaltanti di risorse rinvenienti da atti di liberalità connessi alla gestione dell'emergenza nazionale derivante dalla diffusione del COVID-19 non è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.*

Relazione

L'emergenza COVID-19 impone il rapido approvvigionamento di lavori (campi di terapia intensiva), forniture (mascherine, attrezzature, ecc.) e di servizi (ad esempio di cura socio-sanitaria in accompagnamento a quella svolta dalle strutture sanitarie).

La Direttiva 2014/24 UE dispone che l'acquisto di forniture e servizi da parte di amministrazioni sub-centrali (tra cui le aziende sanitarie locali) di importo inferiore alle soglie ivi previste possa avvenire, laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 32 della Direttiva, mediante procedura senza previa pubblicazione del bando di gara. Tale articolo è, tra l'altro, integralmente richiamato nell'articolo 63, comma 2, lettera c) del d.lgs n. 50/2016 ("Codice dei Contratti Pubblici"). Inoltre l'articolo 163 del

Codice dei Contratti Pubblici prevede la possibilità che, nei casi di somma urgenza, tra cui quelli di emergenza nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici/stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, sino al massimo all'ammontare delle soglie comunitarie.

Con la seguente proposta normativa si autorizzano dunque le stazioni appaltanti all'affidamento dei lavori, forniture e servizi necessari per fare fronte all'emergenza legata al COVID-19 mediante affidamento diretto, per gli importi inferiori alle soglie comunitarie, e tramite procedura negoziata senza bando, per quelli di importo superiore.

A tale riguardo si segnala che le previsioni normative sopra descritte con riferimento agli articoli 63 e 163 del Codice dei Contratti Pubblici, sono già state previste ed adottate, ai sensi dell'ordinanza della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, per quanto riguarda l'attività della protezione civile stessa o dei soggetti attuatori da essa nominati. Inoltre, l'articolo 99, terzo comma, del dl. 18/2020 dispone che "l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità".

La seguente proposta normativa si pone pertanto in linea con l'attuale quadro normativo, in un'ottica sistematica, sia con riferimento al Codice dei Contratti Pubblici sia in relazione alle ordinanze già adottate dalla protezione civile e, naturalmente, sempre nei limiti previsti nell'ambito della cornice normativa europea in materia, al fine di ottenere un quadro maggiormente uniforme ed omogeneo senza lasciare scoperte alcune aree che arrecherebbero ritardi ingiustificati nella gestione dell'emergenza.

Infine si chiarisce che, per ogni impiego (lavori, servizi e forniture) di risorse private da parte di qualsiasi stazione appaltante (i.e. non solamente aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale) non si applica il codice dei contratti pubblici e la normativa penale ad esso conseguente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Al riguardo che analoga norma è già prevista nel nostro ordinamento per i commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 4 del dl n. 32/2019 (cd. "Sblocca Cantieri") e non rappresenterebbe dunque una "novità", ma sarebbe solo estesa all'emergenza attuale per quanto riguarda, almeno, l'impiego di erogazioni liberali da parte di privati.

23. Emendamento scadenza di obbligazioni cambiarie e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva

EMENDAMENTO AL DECRETO LEGGE 2 Marzo 2020 n. 9

“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

All'Articolo 6 aggiungere il comma 4 del decreto legge 2 Marzo 2020 n. 9:

“4. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 1 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 31 ottobre 2020, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di duecento giorni. La proroga opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso, persone fisiche o giuridiche, domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 1 gennaio 2020 in Italia.”

RELAZIONE

L'emendamento prevede la sospensione dei termini di scadenza di obbligazioni cambiarie e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva ricadenti nel periodo che va dal 1 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 con proroga delle rispettive scadenze per la durata di duecento giorni proprio per far fronte alla crisi di liquidità determinata all'emergenza epidemiologica da COVID-19

24. Aree sanitarie temporanee

All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole “pubbliche e private” aggiungere “,in esercizio o dismesse”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente “ 2. Le opere edilizie e impiantistiche strettamente necessarie a realizzare su aree o edifici pubblici a destinazione sanitaria, individuati dalle regioni e province autonome, strutture idonee al ricovero, alla cura, all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni, anche in materia di programmazione e progettazione, regionali, di area vasta e comunali che disciplinano a qualsiasi effetto gli interventi sul territorio, anche per quanto riguarda l'impiantistica, e dei contratti pubblici. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate. “

Relazione

La modifica si rende necessaria al fine di agevolare e accelerare il completamento delle strutture

EMENDAMENTI CON NECESSITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA

25. Misura per l'accelerazione dell'erogazione del FNT

1. All'art.27, comma 4, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole “con cadenza mensile” sono sostituite con “in un'unica soluzione entro il mese di maggio.”

Relazione

Al fine di sostenere il comparto del trasporto pubblico locale, in previsione di un'inevitabile riduzione dei relativi introiti da bigliettazione e dal trasporto per gite scolastiche, stante l'attuale emergenza sanitaria in atto, viene proposta l'erogazione in unica soluzione, al netto delle eventuali quote già erogate, del riparto tra le regioni, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento dello stanziamento 2020 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, in deroga alle tempistiche di erogazione previste dall'art. 27, comma 4, del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Infatti, il comma 4 dell'art. 27 del D.L. n. 50/2017 stabilisce che nelle more dell'emanazione del decreto annuale di riparto previsto dalla riforma, sia concessa alle regioni con decreto ministeriale, entro il 15 gennaio di ciascun anno, un'anticipazione dell'80 per cento delle risorse del Fondo e l'erogazione con cadenza mensile delle quote ripartite. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Il decreto-legge n. 124 del 2019 ha precisato che tale modalità di riparto è applicabile a decorrere dal gennaio 2018. Per l'anno 2019, ad esempio, il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 82 del 05/03/2019 prevedeva che al pagamento delle quote assegnate ad ogni singola Regione si provvedesse mediante ordini di pagamento, da effettuarsi con cadenza mensile fino alla concorrenza dell'importo.

Relazione tecnico-finanziaria

Il comma dell'articolo proposto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio 2020-2022.

26. Sospensione rata mutui anticipazioni liquidità

1. Il comma 4 dell'art. 111 del DL n. 18/2020 è così sostituito:

“4. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, concesse alle regioni e alle province autonome.”

27. Sanificazione degli ambienti delle regioni e province autonome

All'art.114 sono apportate le seguenti modifiche:

1. La rubrica dell'articolo 114 è sostituita come segue “*(Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane, Comuni, Regioni e Province autonome)*”.
2. È aggiunto il seguente comma
3. 3bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 10 milioni di euro a favore delle Regioni e Province autonome. Il riparto delle risorse è effettuato in sede di auto - coordinamento dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e ratificato con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti si provvede *a valere sulle risorse stanziare all'articolo 18, comma 3, del presente decreto.*

Relazione

Si predispongono analoghe norme a favore delle regioni e province autonome per la sanificazione degli propri uffici. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Protezione Civile

28. Norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori frontalieri

Dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:

Art.22 bis – Integrazione salariale lavoratori frontalieri

«1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, come rifinanziato dal comma 3 dell'art.18 del presente decreto.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento mira a introdurre una misura analoga alla cassa integrazione italiana per i lavoratori frontalieri.

Trattandosi di lavoratori frontalieri, e quindi di dipendenti di datori di lavoro non ubicati nello stato italiano, la domanda di prestazione viene fatta direttamente dal lavoratore all'INPS che riconosce un importo proporzionato alla riduzione salariale. L'INPS dovrà emanare specifica circolare in cui chiederà prova della decurtazione dello stipendio per sospensione o riduzione delle attività e autocertificazione che il richiedente non fruisce di altra forma di sostegno al reddito da parte dello Stato in cui svolge la prestazione lavorativa (per evitare doppio finanziamento).

RELAZIONE TECNICA

In assenza di un dato ufficiale di numerosità dei lavoratori frontalieri, è stata considerata una platea di circa 150.000 lavoratori con un importo medio della prestazione di 1.000 euro. L'onere si attesta intorno a 337,5 milioni di euro.

29. Incremento fondo non autosufficienze a seguito chiusura dei centri diurni disabili

All'art.47 è aggiunto il comma 2 bis

“2bis. Al fine di attivare servizi sostitutivi alla chiusura dei centri di cui al comma 1, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri previsti si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Relazione

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, l'attività dei Centri semiresidenziali, compresi quelli socio-sanitario per persone con disabilità, è sospesa. Per far fronte all'assistenza con modalità alternative è incrementato il fondo per le non autosufficienze.

30. Emendamento copertura della quota di cofinanziamento regionale del ciclo di programmazione dei Fondi SIE 2014-2020 a carico del Fondo di rotazione nazionale

Al fine di incrementare la capacità di sostegno agli investimenti volti a contrastare la diffusione del virus Covid-19, nonché gli effetti negativi sul sistema delle imprese e degli operatori economici, la quota del cofinanziamento a carico delle Regioni e delle Province autonome titolari di programmi operativi 2014-2020, di Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 e di Programmi per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca è assicurata dallo Stato per l'annualità 2020 attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

RELAZIONE

Al pari di quanto previsto nel 2016 per le regioni coinvolte dal sisma del Centro Italia dal Decreto Legge n. 205 dell'11 novembre 2016, l'emendamento prevede la copertura della quota del cofinanziamento regionale dell'annualità 2020 dei Programmi Operativi Regionali 2014-2020 tramite il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

31. Emergenza per il settore radiotelevisivo locale

Dopo l'art. 98 inserire il seguente:

Art. 98-bis (Emergenza per il settore radiotelevisivo locale)

1) Al fine di consentire alle emittenti radiofoniche e alle emittenti televisive in ambito locale di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo Economico — DGSCERP — Divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

2) Agli oneri derivanti dal comma 1) del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione

Trattasi di misure finalizzate a sostenere l'attività di informazione delle imprese radiofoniche locali e delle imprese televisive locali. Le stesse stanno infatti svolgendo un importantissimo ruolo di informazione sul territorio nell'attuale fase di emergenza sanitaria.

32. Credito di imposta per le imprese radiofoniche locali e per le imprese televisive locali

Dopo l'art. 65 inserire il seguente:

Art. 65-bis (Credito di imposta per le imprese radiofoniche locali e per le imprese televisive locali)

1) Alle imprese radiofoniche locali e alle imprese televisive locali è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione.

2) Alle stesse imprese è inoltre riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze di energia elettrica in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

3) Il credito di imposta di cui ai precedenti commi 1) e 2) è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241.

4) Agli oneri derivanti dai commi 1) e 2) del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione

Trattasi di misure finalizzate a sostenere l'attività di informazione delle imprese radiofoniche locali e delle imprese televisive locali. Le stesse stanno infatti svolgendo un importantissimo ruolo di informazione sul territorio nell'attuale fase di emergenza sanitaria.

33. Ulteriori misure per il settore televisivo locale

Dopo l'art. 98 inserire il seguente:

Art. 98-ter Ulteriori misure per il settore televisivo locale

1) All'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, aggiungere il seguente periodo: "Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dal presente articolo 1, lettera b), l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24 si intende per il limite del 30 per cento e non del 20 per cento".

Relazione

Il DPR 23 agosto 2017, n. 146, recante il "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2017 prevede, tra i requisiti di ammissione, all'articolo 4, lettera b) che le tv locali a carattere commerciale "a partire dalla domanda relativa all'anno 2018, per i soli marchi/palinsesti per i quali presentano la domanda, assumano l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24, in quantità superiore ai seguenti limiti:

1) 40 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2018;

2) 30 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2019;

3) 20 per cento a partire dalla data di presentazione della domanda per l'anno 2020."

Le domande per il 2020 sono state presentate al Ministero dello Sviluppo Economico entro il 28 febbraio 2020. Coloro che hanno presentato tali domande hanno assunto l'impegno di rispettare il limite del 20 per cento.

Con questo emendamento, viene prevista una maggiore possibilità di trasmissione di televendite da parte delle tv locali (sostituendo il limite del 20 per cento con un limite meno rigoroso del 30 per cento) nell'attuale situazione emergenziale, favorendo così le vendite a distanza.

ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA

Art. 19

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. I datori di lavoro, di cui agli articoli 10, 20 e 25 bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.

8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 o assunti entro l' 11 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Emendamenti/Osservazioni

Si rileva la necessità di inserire un emendamento al comma 1 finalizzato a tutelare le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CIGS ma non in quello della CIGO. In particolare, si prevede la possibilità per tali datori di lavoro (ad esempio aziende del commercio con più di 50 dipendenti ed aeroporti) di accedere all'intervento di CIGO. Nello specifico al comma 1 dopo le parole "I datori di lavoro" inserire la locuzione "di cui agli articoli 10, 20 e 25 bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148".

La modifica al comma 8 serve a dare copertura ai casi residuali (ma che le parti sociali hanno segnalato esistere) che, essendo stati assunti dopo il 23 febbraio, sarebbero esclusi da ogni tutela. Il riferimento temporale è al DPCM dell'11 marzo.

Art. 20

(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

1. Le aziende, di cui agli articoli 10, 20 e 25 bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.

5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole "all'interruzione" sono sostituite dalle seguenti: "alla sospensione".

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Emendamenti/Osservazioni

Si rileva la necessità di inserire un emendamento al comma 1 finalizzato a tutelare le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CIGS ma non in quello della CIGO. In particolare, si prevede la possibilità per tali datori di lavoro (ad esempio aziende del commercio con più di 50 dipendenti ed aeroporti) di accedere all'intervento di CIGO. Nello specifico al comma 1 dopo le parole "Le aziende" inserire la locuzione "di cui agli articoli 10, 20 e 25 bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148".

Art. 22

(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, **o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente**, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione **o riduzione** del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

2 bis. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro non è tenuto ad avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

2 ter. I trattamenti di cui al comma 1 possono essere richiesti anche a favore dei lavoratori in somministrazione presso la Pubblica amministrazione.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data **o assunti entro l'11 marzo 2020**. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande

sono esenti dall'imposta di bollo e sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5. *Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.*

6. *Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.*

7. *Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 **limitatamente al periodo di riconoscimento del trattamento e alle risorse.***

8. *Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.*

Emendamenti/Osservazioni

1. Si ritiene necessario inserire al comma 1, dopo le parole “*in costanza di rapporto di lavoro*”, la locuzione “*o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente*”, al fine di non lasciare scoperta la platea di lavoratori che abbiano esaurito gli ordinari strumenti previsti. Infine, dopo le parole “*durata della sospensione*” inserire le parole “*o riduzione*” affinché sia chiaro che lo strumento copre sia la fattispecie della sospensione che della riduzione di attività.

2. Si chiede l'**inserimento di un comma 2-bis** “*Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro non è tenuto ad avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue*”, finalizzato ad esplicitare la non applicabilità della norma sul previo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità (ferie e permessi da parte dei dipendenti). In questa fase di eccezionale gravità, l'applicazione del previo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità rischierebbe di vanificare l'utilità della CIGD, poiché il costo economico delle ferie può non essere sostenibile in un momento in cui vige il blocco delle attività lavorative.

3. Si ritiene necessario inserire un **comma 2ter**: “*I trattamenti di cui al comma 1 possono essere richiesti anche a favore dei lavoratori in somministrazione presso la Pubblica amministrazione*”. **Di fatto, si chiede di estendere l'istituto della Cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori in somministrazione presso la Pubblica amministrazione** (es. scuole materne, asili nido), altrimenti esclusi da questa tutela al reddito.

4. In analogia all'art. 19, comma 8, la modifica al comma 3 serve a dare copertura ai casi residuali (ma che le parti sociali hanno segnalato esistere) che, essendo stati assunti dopo il 23 febbraio, sarebbero esclusi da ogni tutela. Il riferimento temporale è al DPCM dell'11 marzo.

5. Si chiede l'**inserimento di uno specifico emendamento al comma 4. Alterzo capoverso** dopo le parole “*Le domande*” inserire la locuzione “*sono esenti dall'imposta di bollo e*”, al fine di prevedere **l'esenzione dall'imposta di bollo** per le domande di CIG in deroga. Ciò consentirebbe alle Regioni di rendere interamente telematico il procedimento, senza necessità di invio di alcuna raccomandata da parte del datore di lavoro. Si rappresenta, inoltre, come allo stato attuale non sia possibile per le Regioni/P.A. predisporre sistemi di pagamento telematici integrati con le procedure per la presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga.

Si propone, infine, di precisare che restano ferme le previsioni degli art. 15 e 17 del DL 9 limitatamente al periodo di riconoscimento del trattamento e alle risorse, in quanto rende omogeneo la modalità di conteggio dei periodi e di presentazione delle domande tra il DL 9 e il DL 18.

Nel ribadire il principio secondo cui i datori di lavoro possano accedere allo strumento della cassa integrazione in deroga, anche a seguito della fruizione nei limiti massimi previsti degli ammortizzatori ordinari CIGO, FIS e Fondi di solidarietà bilaterali, si riportano di seguito alcune richieste di chiarimenti in merito:

- a. alla competenza amministrativa (ministeriale) relativa alle istanze relative alle **imprese plurilocalizzate**.
- b. alla **modalità di computo delle 9 settimane di durata massima di trattamento per tutte le fattispecie di ammortizzatore previste dagli articoli da 19 a 22**. In particolare, si ritiene debba essere confermato il contenuto della circolare INPS n. 58 del 20 aprile 2009, in base alla quale si computano le singole giornate di sospensione dal lavoro e si considera usufruita una settimana di CIGO soltanto nel caso in cui la contrazione dell'orario abbia interessato 6 giorni (5, in caso di settimana corta). Pertanto, il numero delle settimane effettivamente fruite deriva dalla somma dei singoli giorni.
- c. al **raccordo delle disposizioni contenute nel D.L. 9/2020 (artt. 15 e 17) con l'art. 22 del D.L. 18/2020**, con riferimento alle aree territoriali interessate (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), al fine di consentire la corretta ed efficace attuazione sui territori.

Art. 23

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

1. *Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.*
2. *Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.*
3. *I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.*
4. *La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.*
5. *Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.*

6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

8bis. Al fine di sostenere il sistema nazionale di istruzione e di servizi per la prima infanzia nella sua interezza, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, viene garantita ai nuclei familiari la detraibilità integrale delle rette pagate alle scuole paritarie e ai servizi per la prima infanzia maturate a decorrere dal 5 marzo 2020.

9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Emendamenti/Osservazioni

Dopo il comma 8, è introdotto il comma 8bis volto a sostenere la detraibilità delle rette pagate alle scuole paritarie e ai servizi della prima infanzia. La disposizione consentirebbe così di sostenere in maniera completa l'intero sistema di istruzione e di servizi alla prima infanzia.

Art. 27

(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità ~~per il mese di marzo pari a 600 euro~~ **a partire dal mese di marzo e per 9 settimane, di importo pari alla media del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per sospensione dell'attività di cui all'articolo 22.** L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi

di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Emendamenti/Osservazioni

1. Al comma 1, dopo le parole “è riconosciuta una indennità”, si ritiene necessario sostituire la locuzione “per il mese di marzo pari a 600 euro” con “**a partire dal mese di marzo e per 9 settimane, di importo pari alla media del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per sospensione dell'attività di cui all'articolo 22**”.

La richiesta risponde alla necessità per i lavoratori autonomi di prevedere un identico trattamento sia in termini economici che di durata con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, al fine di assicurare un'omogeneità di tutele.

Lo stesso emendamento si richiede venga inserito all'articolo 28, comma 1.

Si evidenzia, come per i soggetti di cui all'articolo 29, sarebbe necessario un intervento di carattere straordinario sulla NASPI, che rappresenta l'unico strumento utile per chi è ormai già stato oggetto di licenziamento. Si richiede altresì che tale intervento straordinario venga allargato a tutti i lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL.

Art. 35

(Disposizioni in materia di terzo settore)

1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.

3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

4. **Al fine di garantire l'effettività del diritto all'istruzione, i tributi locali di cui all'art. 82, comma 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 sono azzerati per tutte le realtà educative e scolastiche no profit.**

Art. 46

(Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti ~~avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020~~. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Emendamenti/Osservazioni

Essendo chiara la finalità dell'articolato, volto ad evitare che, durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale possano proseguire i provvedimenti di licenziamento, si ritiene opportuno eliminare il riferimento alla data del 23 febbraio 2020 al fine di evitare che anche i provvedimenti di poco antecedenti a tale data possano diventare esecutivi.

Art. 48

(Prestazioni individuali domiciliari)

*1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, di ogni ordine e grado, compresi i Centri di Formazione Professionale, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali socio educativo e socio aggregativo in tutti i ~~nei~~ centri ~~diurni~~ per anziani, ~~e~~ per persone con disabilità e per minori, comunque siano denominati dalle normative regionali, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione, ~~o~~ appalto o **accreditamento**, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, **tenendo conto delle diverse situazioni individuali a cui tali servizi si rivolgono con particolare rilevanza ai minori con disabilità ed agli anziani**, tramite coproiezioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.*

Ibis. Al fine di sostenere economicamente la rete dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido d'infanzia, servizi educativi domiciliari, sezioni primavera) e le scuole dell'infanzia afferenti a titolari privati accreditati e/o parificati, in considerazione dell'importanza sociale di detti servizi per le famiglie, è previsto un contributo straordinario una tantum pari a euro 100,00 al mese per ogni posto bambino di cui alla capacità ricettiva delle strutture in oggetto a decorrere dal 5 di marzo 2020 e fino al perdurare della situazione di emergenza sanitaria collegata al COVID 19.

2. Durante la sospensione dei ~~servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali~~ di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente

alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare

immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui **al primo comma del presente articolo** ~~all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione,~~ nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Art. 65

(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Ibis. Il beneficio previsto dal comma 1 è altresì esteso ai servizi educativi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia paritarie.

2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 77

(Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, **i servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, gli enti di formazione professionale che erogano IeFP e le fondazioni ITS** di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di **45 43,5** milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, **gli enti di formazione professionale che erogano IeFP e le fondazioni ITS** con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126

Emendamenti/Osservazioni

Si rileva la necessità di prevedere degli emendamenti finalizzati ad inserire nel riparto fondi anche:

- **gli enti di formazione professionale che erogano IeFP** facendo riferimento agli elenchi regionali degli enti accreditati e permettendo quindi il permanere delle condizioni sul rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene, attraverso procedure di pulizia straordinaria dei locali, a fronte dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19;
- **le fondazioni ITS** nel momento in cui le attività formative siano svolte in un luogo differente dall'istituto scolastico di riferimento della Fondazione ITS.

La Relazione Tecnica prevede, inoltre, i seguenti criteri di calcolo:

• €2,5 (IVA inclusa) per ciascun dipendente;
• €2,5 per ciascun alunno, per i materiali igienizzanti;
• € 5 per ciascun alunno degli istituti tecnici e professionali, per la sanificazione degli ambienti e 2,5 euro per ciascun alunno degli istituti diversi dai tecnici e dai professionali, per la sanificazione degli ambienti.
Mantenendo i medesimi criteri, per 137.000 studenti circa (fonte: INAPP) delle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 la somma da stanziare dovrebbe essere incrementata di 1 milione di euro.

Art. 100

(Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

***Ibis.** Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema ITS" con una dotazione pari a 1 milione di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri di riparto. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo.*

2. I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 120

(Piattaforme per la didattica a distanza)

*1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro ~~85~~ **70** milioni per l'anno 2020.*

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

- a) per ~~10~~ 7 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
- b) per ~~70~~ 60 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
- c) per ~~5~~ 3 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2 bis. Vengono assegnati a favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali euro 15 milioni per l'anno 2020, al fine consentire alle istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005 di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.

3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4bis. Viene istituito presso il Ministero dell'Istruzione un fondo di 25 milioni di euro per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità per l'anno scolastico 2019-2020. Il fondo è onnicomprensivo degli interventi di cui al comma 2 e al comma 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione le suddette risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti.

6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a ~~110~~ 85 milioni di euro per l'anno 2020, con riguardo ai commi ~~da 1 a 3~~, **1, 2, 3 e 4bis** e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Emendamenti/Osservazioni

Si richiede di inserire il finanziamento del potenziamento della connettività interna delle scuole (LAN/WLAN) per lo sviluppo della FAD. Appare inoltre **necessario inserire nel testo dell'articolo le istituzioni formative**, oltre a quelle scolastiche, essendo il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) uno dei canali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione stabiliti dalla legge e parte integrante del Sistema educativo nazionale. Non sembra quindi possibile escludere tale porzione del Sistema educativo nazionale da una azione di adeguamento e ulteriore implementazione della dotazione digitale per l'apprendimento. Si ritiene opportuno, infine, dedicare **particolare attenzione allo sviluppo di piattaforme per la didattica a distanza**, ambito in cui alcune Regioni hanno programmato, investito e realizzato molteplici esperienze di notevole interesse.

Articolo ____

Rifinanziamento ammortizzatori per imprese operanti in aree di crisi complessa

Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni, nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonché ulteriori milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni, sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Emendamenti/Osservazioni

Si rileva la necessità di procedere ad un immediato rifinanziamento per il 2020 dell'intervento di **integrazione salariale straordinaria** per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, e di **mobilità in deroga** per lavoratori licenziati dalle imprese ubicate nelle aree di crisi industriale complessa, al fine di sostenere il reddito di lavoratori appartenenti ad imprese che operano in contesti di grave criticità industriale ed occupazionale;

Art. ____

Validità Anno Formativo 2019/2020

Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non realizzino il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il percorso formativo, l'anno formativo 2019-2020 conserva comunque validità.

Emendamenti/Osservazioni

Appare necessario l'inserimento di uno **specifico articolo che, alla stregua di quanto fatto per l'anno scolastico 2019-2020 in corso, faccia salvo anche l'anno formativo 2019 – 2020.** Occorre pertanto agire, con riferimento ai percorsi realizzati nell'ambito del sistema regionale di IeFP e ITS, in analogia a quanto previsto dal sistema dell'istruzione ed esplicitato dal Ministero dell'Istruzione nella FAQ n. 11 e riconoscere valida l'annualità di corso ancorché gli organismi di formazione e le istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà non riuscissero a garantire la piena erogazione delle ore previste dai livelli essenziali di cui all'art. 17 del dlgs 226/2005.

Art. _____

Ammissibilità della spesa di cui all'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013

In conformità a quanto disposto in ordine all'ammissibilità delle spese dagli articoli 65 e 67 del Reg. Ue 1303/2013, in caso di interruzione delle attività a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo previsti dall'articolo 4 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata dell'interruzione.

Emendamenti/Osservazioni

Il Regolamento comune sui fondi comunitari (1303/13) prevede che le norme sull'ammissibilità della spesa vengano emanate dallo Stato membro nel rispetto del quadro comunitario di riferimento. L'art 4, comma 7 del DPR 5 febbraio 2018, n. 22., dispone che l'Autorità di gestione può prevedere, nel documento previsto dall'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di percentuali di riduzione forfettaria, se i livelli qualitativi o quantitativi non siano soddisfatti o nel caso in cui vengano riscontrati inadempimenti delle disposizioni di riferimento, nel rispetto del principio di proporzionalità **L'attuale emergenza impone deroga a tale disposizione in modo da assicurare che in caso di interruzione delle attività per situazioni di emergenza nazionale non si debbano applicare i meccanismi di riduzione del contributo** previsti dal citato articolo 4 comma 7 dello stesso DPR 5 febbraio 2018, limitatamente alla durata dell'interruzione

(Emendamento Pres. Tesei)

Al primo comma dell'articolo 19 del Decreto Legge 1° marzo 2020, dopo le parole "I datori di lavoro," sono aggiunte le parole "di cui agli articoli 10, 20 e 25bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, numero 148".

Relazione

Si rileva la necessità di inserire un emendamento al comma 1 finalizzato a tutelare le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della CIGS ma non in quello della CIGO. In particolare, si prevede la possibilità per tali datori di lavoro (ad esempio aziende del commercio con più di 50 dipendenti, aeroporti, imprese dell'editoria, agenzie di stampa e della stampa di giornali e periodici) di accedere all'intervento di CIGO.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, *ivi compresi i datori di lavoro che espletano la propria attività sui cantieri edili*, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19",

Relazione

il presente emendamento si rende necessario per far fronte all'emergenza del settore edile, in relazione alla sospensione delle attività sui cantieri per mancanza di DPI e per impossibilità oggettiva di adempiere alle prescrizioni di sicurezza imposte dai DPCM.

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione ~~e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie~~, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Relazione

Nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni regionali con riferimento al comma 2 chiedono al Governo di prevedere un consistente incremento delle risorse per garantire che l'indennità sia riconosciuta a tutti gli aventi titolo, altrimenti si potrebbe rischiare che si trasformi in un click day

Inoltre è assolutamente necessario includere tra i beneficiari dell'indennità anche i liberi professionisti iscritti agli ordini, ciò in quanto questa categoria, attualmente inserita nell'ambito dell'articolo 44, risulterebbe penalizzata in quanto si chiederebbe la dimostrazione del danno subito dall'emergenza, dalla mancanza della quantificazione del bonus e della durata di fruizione, demandata a successivi atti e dalla disponibilità di risorse più esigua rispetto a quella dell'art. 22

Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Per la durata **di 12** mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;

c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 per cento in garanzia diretta e del 90 per cento in riassicurazione;

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 **che si siano delineate prima del 31.12.2019.**

h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a **20** mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;

l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;

m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo. 2. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole "e privati".

[omissis]

6. Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, ***previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano***, possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell'Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull'economia.

[omissis]

9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ***previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano***, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a

tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che erogino nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse necessarie ai fini dell'attuazione delle suddette misure possono essere individuate dal decreto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 126, commi 5 e 8, del presente decreto legge.

10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Relazione

Si ritiene innanzitutto necessario ampliare l'operatività delle modifiche per un periodo superiore ai nove mesi fino almeno a dodici mesi. Pertanto al primo comma vanno inserite le parole “ per la durata di 12 mesi”

Con riferimento al primo comma lett k) si chiede un innalzamento della soglia portandola almeno ai 20.000,00 euro.

Vi è il rischio infatti di scarsa copertura della fascia di imprese medio-piccole e piccole che vanno oltre il microcredito, ma che rischiano di trovare poco spazio nell'ambito dello strumento di cui alla lettera c), dove le imprese più strutturate possono ottenere la garanzia su importi molto significativi, esaurendo il plafond. In sostanza c'è il rischio che per quelle imprese che andrebbero supportate con prestiti per liquidità resti poco spazio.

Con riferimento al comma 6 e al comma 4 va previsto sui decreti ministeriali di cui al comma 6 e comma 9 il coinvolgimento delle regioni, vertendosi in materie che interessano l'economia regionale.

Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

[omissis]

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino **al 31 dicembre 2020**;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del **31 dicembre 2020** contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, **fino al 31 dicembre 2020** alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del **31 dicembre 2020** è sospeso sino al **31 dicembre 2020** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

[omissis]

5 bis Con riferimento alle imprese che beneficiano delle misure di sostegno di cui al comma 2, non si applica la disposizione che stabilisce di inviare alla Banca d'Italia, nelle segnalazioni periodiche ovvero nelle funzioni di partecipazione alla Centrale dei rischi, comunicazioni in ordine alle posizioni debitorie sospese, per tutto il tempo della sospensione

6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del **31 dicembre 2020**, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il **31 dicembre 2020** e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c). Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

[omissis]

8. L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a:

(i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a);

(ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b);

(iii) l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo

delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al **31 dicembre 2020**. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

[omissis]

11bis Per il contenimento degli effetti negativi generati sul sistema produttivo dall'emergenza socio-sanitaria del COVID19, al fine di consentire alle imprese di far fronte alla temporanea riduzione della liquidità, possono essere concesse, a valere sulla legge 25 luglio 1952, n. 949, agevolazioni sui finanziamenti attivati nella forma del credito di esercizio, con i limiti e le modalità già stabilite per l'esercizio delle funzioni conferite alle regioni, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

[omissis]

Relazione

È fondamentale che il Governo possa esercitare tutte le pressioni possibili presso le competenti Autorità di Vigilanza comunitarie, affinché siano individuati meccanismi sulla base dei quali le moratorie concesse ai prestiti alle PMI danneggiate dalla crisi Coronavirus non vadano ad esercitare influenze negative sui rating delle PMI medesime, così da compromettere la loro possibilità di ottenere accesso al credito in futuro.

Considerata la situazione straordinaria ed emergenziale è necessario estendere le misure previste dal presente articolo fino almeno al 31/12/2020

Pertanto ai commi 2, 6 e 8 il termine 30 settembre 2020 va sostituito con il termine 31 dicembre 2020.

Inoltre si propone una modifica della legge 949/1952 a favore delle imprese artigiane per consentire agevolazioni con fondi regionali sui finanziamenti attivati nella forma del credito di esercizio.

Articolo 56bis

Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente articolo:

Art. 56-bis Rilascio di garanzie ad imprese

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, per l'esercizio 2020, rilasciare garanzie anche a favore dei soggetti che non possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito.

Relazione

La norma mira a sospendere per l'anno 2020 il divieto previsto dall'art. 3 comma 17 della legge 24/12/2003, n. 350, di rilasciare garanzie ad enti ed organismi che non appartengono al settore delle pubbliche amministrazioni (imprese)

L'Articolo 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche, **dei fondi di garanzia pubblici** e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, **previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione e sono individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarità con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 19 comma 5 del DL78/2009. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che CDP paga per l'accesso alla garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali. **Possono essere istituite sezioni speciali regionali del fondo, gestite dalle singole Regioni anche attraverso le Finanziarie Regionali.** Le commissioni e i contributi di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

[omissis]

Relazione

L'emendamento favorisce una gestione anche territoriale del fondo di garanzia notoriamente avvantaggiato dalla conoscenza del tessuto economico locale da parte dei soggetti preposti in prospettiva di sussidiarietà verticale. Su questo aspetto si segnala che la Commissione Europea intende adottare un regolamento per misure temporanee di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato dove prevede l'innalzamento dello spessore delle tranche junior al 35% con l'abbattimento degli interessi pari al 50%. Quindi le proposte inserite all'art 57 appaiono quanto mai utili, opportune e necessarie. Inoltre va previsto che sul decreto di cui al comma 2 sia richiesto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sia in quanto la disposizione è connessa al funzionamento del fondo di garanzia per le PMI sia in quanto le Regioni possono destinare delle risorse a titolo di cofinanziamento attraverso apposite convenzioni con CDP.

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica

soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

7-bis “Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.”

Relazione

Si chiede di estendere il termine fino al 31.12.2020

Inoltre si ritiene necessario sospendere i termini di tutti i tipi di adempimenti dei privati o delle imprese nei confronti delle P.A. (es. trasmissione di rapporti, relazioni, verifiche di controllo...), e non solo quelli di carattere fiscale e contributivo

Si ritiene che il solo posticipo dei pagamenti delle imposte previsto nel DL sia insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno alle PMI in questione, essendo, piuttosto, auspicabile che, quantomeno una parte delle imposte posticipate venga cancellata, riducendo così il debito fiscale delle PMI medesime;

Art. 65 (Credito d’imposta per botteghe e negozi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, ***a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19***, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

[omissis]

Relazione

Si ritiene che il credito d’imposta sull’ammontare del canone di locazione di immobili commerciali debba essere assicurato per tutto il periodo interessato dall’emergenza sanitaria.

Sarebbe inoltre opportuno aggiungere un comma in ragione delle possibili economie di utilizzo dei fondi concessi a quelle attività rientranti nella zona franca urbana (ZFU) sull’intero territorio nazionale e al fine di limitare gli impegni di spesa a oggi previsti per il contenimento degli effetti negativi legati alle già citate misure varate a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, riconoscendo la possibilità di estendere l’utilizzo dei citati crediti da ZFU, per i cosiddetti “incapienti”, anche a compensazione delle imposte non considerate nei corrispondenti decreti attuativi.

Art. 72 (Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese)

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di ***apposite convenzioni tra ICE-Agenzia e le suddette Amministrazioni, a seguito della presentazione di progetti integrati, con gestione a carico delle singole Amministrazioni;***

2. In considerazione dell’esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull’internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:

a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all’articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La definizione dell’iniziativa di cui al comma 1 lett a) relativamente al settore agroalimentare avviene d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ***previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.*** Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

3bis La previsione di cui al comma 2 lett a) si estende anche agli interventi delle Regioni e Province autonome e loro Enti in house.

[omissis]

Relazione

La disposizione va emendata sia con riferimento alla lettera a) del comma 1 che con riferimento al comma 3 dove deve essere prevista l'intesa della Conferenza delle Regioni

alla lettera c) dove deve essere chiarito chi è il soggetto per parte nazionale che deve stipulare la convenzione.

Inoltre va inserita un'ulteriore previsione che estenda anche agli interventi delle Regioni e Province autonome, finalizzati a contenere gli effetti negativi sull'internazionalizzazione in conseguenza della diffusione del Covid-19, la possibilità di applicare, fino al 31 dicembre 2020, la disposizione per cui i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come stabilito nel comma 2 dell'articolo in oggetto.

L'articolo 80 (Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo) è così sostituito

Art. 80 Contributi a fondo perduto per la salvaguardia del tessuto produttivo

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020 per poter concedere contributi a fondo perduto per le MPMI la cui attività è stata danneggiata dalle restrizioni introdotte dai provvedimenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria covid 19

2 Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da adottarsi entro trenta giorni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite i criteri di riparto del Fondo alle Regioni e alle Province autonome.

Relazione

L'articolo va modificato e sostituito dalla previsione di utilizzare i 400 mln per poter concedere alle imprese contributi a fondo perduto per la salvaguardi del tessuto produttivo.

In subordine, in caso di non accoglimento della riformulazione dell'articolo 80 deve essere chiarito che tale disposizione, poiché le finanze regionali sono impegnate, con utilizzo di risorse straordinarie, ad affrontare l'emergenza sanitaria che prevede la finanziabilità di contratti di sviluppo non può essere vincolata ad un obbligo di cofinanziamento da parte delle Regioni e che quindi tali progetti devono essere finanziati esclusivamente con risorse nazionali.

Vanno inserite le seguenti ulteriori disposizioni:

Art....ulteriori misure in favore della liquidità

1 Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese, nello stato di previsione del Ministero, è istituito un Fondo con una dotazione di milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività.

2 Con uno o più decreti del Ministro d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite nella pertinente normativa europea in materia di aiuti di stato

In alternativa

Art....Fondi per l'emissione di strumenti per il finanziamento del circolante

1. Per la concessione di sostegno alla emissione di basket bond da parte delle PMI con la possibilità di finanziare circolante fino al 90% del valore complessivo è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Relazione

L'emendamento è proposto in quanto si ritiene che la dotazione proposta possa essere utilizzata per far fronte alle immediate e prorogabili esigenze di liquidità delle imprese.

Art.... Valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali

1. Il valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali, con rating almeno pari al rating statale, è equiparato a quello del fondo centrale di garanzia.

2. Per i fondi di garanzia regionali di cui al comma 1 sono attivabili interventi di controgaranzia da parte del fondo centrale di garanzia.

Relazione

La norma intende equiparare il valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali, con rating almeno pari al rating statale, a quello del Fondo Centrale di Garanzia (FCG) consentendo anche l'attivazione di interventi di controgaranzia da parte del FCG.

Va inserito inoltre **un articolo specifico per il settore fieristico che preveda:**

- l'individuazione di un piano straordinario sia diretto a favore dei Quartieri e degli organizzatori delle manifestazioni, sia indiretto a favore dell'indotto, da notificare alla Commissione europea, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto per far fronte agli extra-costi derivanti dalla ri-calendarizzazione degli eventi; prestiti ponte a tasso zero; credito di imposta per la partecipazione alle fiere internazionali realizzate sul territorio nazionale (previsto dal decreto crescita e rifinanziato dalla legge di bilancio) e sostegno della liquidità e *voucher* per i partecipanti ; misura straordinaria per l'incoming di buyers esteri alle fiere italiane con qualifica internazionale certificate.
- L'estensione anche alle imprese del settore fieristico delle previsioni relative alla moratoria dei mutui, all'accesso al credito, la rimodulazione dei pagamenti delle tasse e tributi con sospensione dei versamenti delle ritenute dei premi e contributi;
- revisione IMU che risulta essere non più procrastinabile ai fini della classificazione catastale dei quartieri fieristici, confermando l'inclusione dei padiglioni delle fiere nella categoria E/4 o nella categoria E/9 con relativa esclusione dall'IMU;
- revisione normativa o parziale deroga o sospensione delle norme del D. Lgs. 175/2016, laddove vietano il rifinanziamento di società in perdita da parte degli Enti Pubblici. Al momento attuale di grande emergenza le fiere, realtà private con soci pubblici non sono in grado di assicurare le performance economiche necessarie rispetto all'anno in corso rispetto ai principali *player* internazionali.

INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. ... - Semplificazioni negli appalti pubblici di lavori

1. Fino al 31.12.2022, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria in corso, le stazioni appaltanti possono procedere ad affidare nelle modalità disciplinate ai commi 2, 3,4,5, i seguenti appalti:
 - a) appalto di sola esecuzione di lavori;
 - b) appalti integrati su progetto definitivo, avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori;
 - c) appalti integrati su progetto preliminare, avente ad oggetto la redazione del progetto definitivo, esecutivo e l'esecuzione dei lavori.
2. Per affidamenti fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di contratti di sola esecuzione mediante le procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2 lett. c) da aggiudicarsi con i criteri di cui all'art. 95, comma 2. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di elenchi di operatori economici se formati o a seguito di indagine di mercato, nel numero minimo di 15, prevedendo la partecipazione di operatori aventi sede legale e operativa nella regione in cui ha sede la stazione appaltante, nella misura almeno del 50%, se esistenti. Resta ferma la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di cui agli artt. 60 e 61 del D.lgs 50/2016.

3. Fino al termine di cui al comma 1, è consentito il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori di cui al comma 1 lett. b) mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del d.lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.
4. Fino al termine di cui al comma 1 e per lavori di importo superiore a 10 milioni di euro, è consentito il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori di cui al comma 1 lett. c) da aggiudicarsi mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del d.lgs 50/2016 con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.
5. Nelle procedure di affidamento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 le stazioni appaltanti possono prevedere:
 - a) l'inversione procedimentale di cui all'art. 133 del D.lgs 50/2016, verificando la conformità della documentazione amministrativa nei confronti del primo e del secondo concorrente in graduatoria;
 - b) di ridurre il termine per aderire al soccorso istruttorio a cinque giorni;
 - c) di procedere alla verifica dell'anomalia laddove, solo sulla base di elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa. In caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, si applica l'esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse sia pari almeno a cinque;
 - d) dopo l'aggiudicazione non efficace, di procedere contestualmente alla verifica dei costi della manodopera e alla verifica dei requisiti nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria, nonché alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del d.lgs 50/2016 ai fini della decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del d.lgs 50/2016;
 - e) di prevedere per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche un termine non superiore a 60 giorni. Ai membri interni delle Commissioni Giudicatrici è riconosciuto l'incentivo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016;
 - f) di procedere dopo l'aggiudicazione efficace, nelle more della stipula del contratto, alla consegna dei lavori o all'avvio dell'attività di progettazione;
 - g) in tutte le ipotesi di risoluzione del contratto ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni offerte in sede di gara dall'interpellato.
6. Per gli interventi ricompresi nel presente articolo, il RUP risponde per danno erariale solo nei casi di dolo.
7. Qualora sia proposto ricorso avverso l'aggiudicazione, la stazione appaltante può stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità laddove sia intervenuto un giudizio di primo grado ad essa favorevole. In caso di successiva soccombenza, al ricorrente è riconosciuto un risarcimento nella misura del 5% (cinque) dell'importo a base di gara, senza risolvere il contratto stipulato con l'appaltatore.
8. Per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 35, è possibile procedere con un confronto concorrenziale fra 5 (cinque) e 10 (dieci) operatori economici utilizzando il criterio del solo prezzo, con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale. Rimane la possibilità di ricorrere al criterio miglior rapporto qualità/prezzo in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. In tali casi, le stazioni appaltanti possono derogare all'applicazione degli artt. 23 comma 13 e 34 del d.lgs 50/2016.

9. Per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché per i lavori, è possibile procedere a gara a prescindere dall'obbligo di inserimento nella programmazione biennale di servizi e forniture e triennale di lavori prima dell'indizione della gara.

Motivazioni procedure semplificate

Le presenti proposte sono volte a semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici ed a ridurre i tempi, al fine di accelerare gli investimenti.

In particolare, tale norma individua e disciplina tre distinte tipologie di affidamenti:

- *gli appalti di sola esecuzione lavori;*
- *gli affidamenti di appalti integrati sulla base del progetto definitivo (quindi avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori);*
- *gli appalti integrati basati su progetto preliminare c.d. complessi (quindi gli affidamenti aventi ad oggetto la redazione del progetto definitivo, esecutivo e l'esecuzione dei lavori)*

Al secondo comma, che riguarda gli appalti di sola esecuzione, si disciplina la procedura negoziata per gli affidamenti di importo fino alla soglia comunitaria, fermo restando che è possibile il ricorso alle procedure ordinarie con le opportune semplificazioni enucleate ai commi successivi. La norma persegue anche il fine di agevolare le imprese del territorio, per ridurre l'impatto della crisi economica soprattutto sulle MPMI.

Al terzo comma, si disciplina l'appalto integrato affidato sulla base del progetto definitivo. Si propone di ricorrere alla procedura aperta e di affidare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo al fine di preservare la qualità e gli aspetti tecnici.

Il quarto comma riguarda la possibilità di ricorrere all'appalto integrato c.d. complesso che consente alla stazione appaltante di porre a base di gara il solo progetto preliminare nel caso di lavori di importo superiore a 10 milioni di euro. Si propone di ricorrere alla procedura aperta e di affidare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

Al quinto comma sono previste delle importanti semplificazioni nella fase di affidamento, riferite alle procedure enucleate ai commi precedenti. In particolare, sulla base delle prime applicazioni delle tecniche di project management nei contratti pubblici, si è previsto di lavorare per fasi parallele e non in sequenza, al fine di velocizzare i tempi di affidamento delle procedure. Sono, inoltre, stati ridotti alcuni termini (es. soccorso istruttorio). Si propone poi di estendere gli incentivi tecnici anche ai commissari, al fine di stimolare una più efficiente e veloce attività della commissione; contestualmente, si propone di fissare un termine massimo di 60 giorni per la valutazione delle offerte sempre nell'ottica di comprimere i tempi di affidamento. Si è, infine, proposto di consentire l'interpello dei concorrenti in graduatoria alle stesse condizioni offerte da questi ultimi in sede di gara.

Le proposte di cui ai commi 6 e 7 mirano a ridurre l'effetto "bloccante" causato dall'enorme mole di contenzioso avente ad oggetto le gare. Al fine di non ledere il diritto a ricorrere, si è proposto il riconoscimento del solo risarcimento nella misura del 5% dell'importo a base d'asta, senza dar luogo alla risoluzione dei contratti già stipulati e in corso di esecuzione. In particolare, si propone di consentire all'amministrazione di consegnare i cantieri nel caso in cui non risulti soccombente nel primo grado di giudizio.

La proposta di cui al comma 8 intende introdurre semplificazioni all'affidamento degli incarichi professionali e a derogare, in questa fase emergenziale, all'utilizzo del BIM e dei CAM negli affidamenti sottosoglia.

Al comma 9 è stata inserita una deroga all'inserimento negli atti programmatori dei servizi di progettazione e dei lavori.

Art. ... - Nuova disciplina appalto integrato

1. Per gli appalti di importo superiore a 10 milioni di euro le stazioni appaltanti possono utilizzare l'appalto di progettazione ed esecuzione ponendo a base di gara un progetto preliminare o un progetto definitivo, con i contenuti di cui al D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello stesso DPR n. 207/2010. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice chiede ai concorrenti la presentazione di eventuali migliorie progettuali e di ulteriori elementi da valutare esclusivamente in modalità tabellare.
2. Per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria fino all'importo di 10 milioni le stazioni appaltanti possono utilizzare l'appalto di progettazione ed esecuzione ponendo a base di gara un progetto definitivo, secondo le previsioni di cui all'art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, con i contenuti ivi previsti. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice chiede ai concorrenti la presentazione di eventuali migliorie al progetto definitivo e di ulteriori elementi da valutare esclusivamente in modalità tabellare.
3. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta.
4. A prescindere dall'importo dell'intervento, le stazioni appaltanti verificano la rispondenza degli elaborati progettuali avvalendosi di professionalità interne o, in alternativa, di società certificate per l'attività di verifica. Con le stesse modalità le stazioni appaltanti, in contraddittorio con l'appaltatore, verificano i livelli progettuali elaborati dall'appaltatore.
5. Agli affidamenti di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare:
 - a) imprese con SOA per progettazione ed esecuzione;
 - b) imprese in raggruppamento con progettisti;
 - b) imprese che indicano i progettisti.
6. Nel bando le stazioni appaltanti fissano i tempi per la progettazione e le penali da applicare in caso di ritardo.
7. In fase di progettazione sono ammesse esclusivamente varianti richieste dalla stazione appaltante. In fase di esecuzione non sono consentite variazioni comunque denominate comportanti una maggiore spesa e riserve riconducibili al progetto presentato.

Motivazioni appalto integrato.

Si propone di introdurre l'utilizzo dello strumento dell'appalto integrato al fine di accelerare le procedure di affidamento dei lavori fino al 31.12.2022, accorpendo la fase progettuale a quella esecutiva. In particolare il dettato normativo proposto prevede al comma 1, la possibilità di ricorrere all'appalto integrato per i lavori complessi superiori a 10 milioni di euro anche per le attività di progettazione preliminare e non solo di progettazione definitiva. In tali casi l'offerta dell'OE dovrà però contenere elementi migliorativi e indicazioni delle stesse contenute in elenchi tabellari al fine di consentire una più celere e spedita attività di valutazione della PA. Al secondo comma invece, è prevista la disciplina dell'appalto integrato per lavori compresi tra 1 milione e la soglia comunitaria, ponendo a base di gara il progetto definitivo in possesso dell'amministrazione. Al fine di tutelare l'attività dei professionisti indicati dall'OE ai soli fini della progettazione è stata inserita al comma 3, la disciplina afferente il compenso di questi ultimi i quali potranno ricevere il compenso maturato per le prestazioni svolte direttamente dalla SA sulla base di quanto indicato in offerta economica.

Il comma 4 infine, prevede una norma volta a semplificare ed accelerare le attività di verifica della progettazione da parte della PA, introducendo una deroga a quanto previsto dall'art 26 comma 6 del D.Lgs 50/16 introducendo la possibilità per le SA di procedere ad attività di verifica anche mediante l'utilizzo di uffici propri e non solo di quelli certificati. Inoltre tale previsione è volta a favorire ed accelerare le attività di verifica mettendo in parallelo le attività del professionista incaricato con quelle del verificatore della PA.

Il comma 7 da ultimo, prevede un espresso divieto all'appaltatore di proporre varianti e riserva che derivino dal progetto da lui stesso redatto. Tale previsione infatti tutela l'Amministrazione da eventuali ed ulteriori richieste di somme aggiuntive da parte dell'OE.

Art. ... - Proposta di articolo Conferenza unica di servizi

1. Fino al 31.12.2022 per l'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione di interventi che ricadono nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni normative (collegamento alle modifiche) la conferenza dei servizi, ivi compresa quella preliminare, si svolge unicamente con le modalità ed i termini perentori di cui all'art. 14 bis della L.241/90 così come modificata dal D.Lgs 127/16 (conferenza dei servizi in modalità asincrona) anche per l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini.
2. Entro e non oltre 30 giorni dall'avvio delle attività delle conferenze le amministrazioni e gli enti coinvolti possono richiedere chiarimenti ed integrazioni relative a meri aspetti tecnici degli interventi anche in modalità telematica. Per gli interventi complessi, su valutazione dell'amministrazione procedente o anche su richiesta di un'amministrazione convocata, le attività di chiarimento ed integrazione tra le amministrazioni possono svolgersi mediante l'utilizzo di strumenti telematici ed in videoconferenza al fine di semplificare le attività di confronto amministrativo, comunque nel termine perentorio di cui al presente comma, primo capoverso
3. L'assenso prestato dalle amministrazioni coinvolte nelle attività della conferenza è vincolante e definitivo per l'amministrazione stessa. I rimedi avverso la determinazione finale di conclusione della conferenza dei servizi sono ammessi unicamente nei casi di cui all'art.14 *quinques* della L. 241/90 come modificata dal Dlgs 127/16 se il dissenso motivato ha specificato le ragioni per le quali non è stato possibile fornire prescrizioni o vincoli.
4. Ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà.

Motivazioni conferenza unica servizi

Al fine di accelerare le procedure di approvazione dei progetti risulta indispensabile intervenire sulla disciplina vigente della conferenza di servizi con alcune disposizioni di carattere straordinario intese a:

- *prevedere lo svolgimento della conferenza unicamente nella modalità semplificata della conferenza asincrona anche quando debbano essere acquisiti pareri delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini;*

- *prevedere comunque delle fasi di interlocuzione per i chiarimenti e integrazioni afferenti gli aspetti tecnici attraverso modalità informali (modalità telematiche) anche con riunioni in video conferenza in caso di progetti complessi;*
- *stabilire il principio che l'assenso espresso in conferenza diviene definitivo per l'amministrazione che lo ha reso, e che i rimedi contro le determinazioni della conferenza riconosciuti alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini che hanno espresso dissenso sono consentiti solo se nella motivazione del dissenso è specificata la ragione per la quale non è stato possibile esprimere un assenso con vincoli e prescrizioni. In tal modo dette amministrazioni sono tenute, prima di esprimere il dissenso, a valutare se è possibile rendere un parere positivo con prescrizioni;*
- *nell'eventualità in cui si dovesse rendere necessario convocare una conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione (per le migliorie presentate in sede di gara) tutti i termini sono ridotti della metà.*

MISURE URGENTI PER IL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE

Art. 1. Istituzione di un Fondo straordinario per compensare la riduzione dei proventi da traffico

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle imprese affidatarie (IA) di servizi di trasporto pubblico locale e regionale ferroviario, automobilistico e via acqua, e al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli operatori del settore, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei proventi da traffico registrati nelle Regioni a decorrere dall'inizio delle restrizioni imposte alla circolazione delle persone.
2. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità per la compensazione alle imprese di trasporto di cui al comma 1.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato anche alla copertura degli oneri derivanti dal prolungamento della validità residua alla data dell'11 marzo 2020 degli abbonamenti di trasporto pubblico locale e regionale, a decorrere dal termine delle misure di contenimento del virus Covid-19, nei limiti delle risorse disponibili. Con successivo decreto ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dal termine delle misure di contenimento e previa intesa della Conferenza Unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

Relazione

La proposta è formulata in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e socio-economica, che sta avendo effetti fortemente negativi sul settore del trasporto pubblico locale e regionale, visto il consistente calo della domanda di trasporto e conseguente riduzione dei proventi da traffico. Da una prima ricognizione, avviata dal MIT, relativa alla contrazione dei servizi di trasporto pubblico locale e la riduzione dell'utenza, è emerso che – in media - entrambe non sono

inferiori al 75-80% ed è assai realistico un rapido peggioramento. Tenuto conto che, da dati dell'Osservatorio TPL, i ricavi da traffico registrati nel 2017 sono pari a circa 3,8 miliardi di euro, è intuitiva l'entità dello stravolgimento dell'equilibrio dei contratti di servizio attualmente vigenti e il rischio di fallimento per le aziende di TPL ma, al contempo, il rischio di dissesto finanziario per le Regioni nel caso prevalessse la linea che l'alterazione dell'equilibrio economico non possa interamente ricadere sulle imprese di TPL. Il terzo comma propone di destinare una parte del fondo alla proroga degli abbonamenti, al fine di dare un segnale di fiducia agli utenti verso l'utilizzo del trasporto pubblico locale e regionale, rinviando però a un provvedimento ministeriale successivo per la definizione dei criteri e modalità attuative, anche in relazione alle differenti situazioni regionali e locali e alla necessità di stabilire eventuali limiti alla platea dei beneficiari

Art. 2 – Contratti di servizio

Gli Enti affidanti (EA) titolari di contratto per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale garantiscono alle aziende di trasporto pubblico, anche in assenza di servizi o riduzione degli stessi rispetto al programma di esercizio contrattualizzato e salvo l'esistenza di procedimenti contenziosi in corso, il versamento del 100% degli importi previsti nei contratti o nei relativi atti di regolazione, fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19 e, comunque, fino alla fine di settembre 2020, salvo conguaglio da effettuarsi tramite la procedura di riequilibrio dei contratti di servizio in essere, o altre procedure da applicarsi agli atti di regolazione in essere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, al netto di eventuali contributi e benefici concessi a valere su risorse nazionali.

Relazione

La situazione descritta in relazione al comma precedente, soprattutto in assenza di un intervento straordinario del Governo, determina la necessità, per le Regioni, di affrontare l'eventualità di riequilibrio economico e/o di richieste economiche suppletive rispetto al corrispettivo contrattualmente stabilito, anche in presenza di eventuali diminuzioni dei costi variabili.

Infatti, va tenuto presente che se le aziende di TPL hanno sicuramente sostenuto e stanno sostenendo costi aggiuntivi legati alla fase emergenziale (spese non previste per sanificazioni straordinarie, dispositivi di protezione individuale, ecc.), che legittimamente potranno richiedere, esse, a fronte della forte riduzione dell'offerta, hanno anche minori costi quali il pedaggio, spesa per carburante, energia e, nel caso di accesso ad ammortizzatori sociali, personale. La norma mira, almeno nel breve periodo, a contenere gli effetti negativi della crisi in atto sui bilanci regionali, pur continuando a garantire un regolare flusso di cassa alle aziende di TPL anche in assenza/riduzione di servizi e salvo contenziosi in corso.

Art. 3 - Cassa integrazione salariale (art. 19 DL 18/2020)

1. All'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 18/2020, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente:

«fermo restando il limite della durata massima di nove settimane, gli assegni ordinari di cui al

comma 1, erogati dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono a carico dello stanziamento previsto dal presente comma per la parte di spesa che eccede i limiti ed i tetti previsti dalla loro disciplina istitutiva”.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società di gestione ferroviaria regionale che applicano il contratto delle attività ferroviarie, non controllate dal gruppo Ferrovie dello Stato o da sue collegate.

Relazione

Il primo comma chiarisce che i Fondi di Solidarietà attingono alla dotazione messa a disposizione dal comma 9 dell’articolo 19 (Cassa integrazione ordinaria) solo dopo aver esaurito le risorse spettanti alle aziende richiedenti ai sensi delle disposizioni dei singoli Fondi. Infatti, per il Fondo di solidarietà del settore autoferrotranvieri, è previsto il limite massimo, per le prestazioni ordinarie, di quattro volte l’importo della contribuzione versata dalla singola azienda nell’anno precedente. Tale limite deve essere mantenuto, al fine di evitare che le prime richieste esauriscano la capienza del Fondo.

Il secondo comma mira ad assicurare analoga tutela anche alle società di gestione ferroviaria regionale non controllate dal gruppo Ferrovie dello Stato.

Art. 4 – Sospensione procedure e differimenti di termini

1. Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID – 19 tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di TPL, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto, con scadenza dal 23 febbraio 2020, fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza. **Restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di TPL, già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020 [proposta Toscana].**

2. Fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza i termini amministrativi, previsti dalla normativa vigente in relazione ai procedimenti relativi al servizio di TPL, compresi quelli per il finanziamento del rinnovo del parco bus, non sono da ritenersi perentori e la loro scadenza non comporta la decadenza dei relativi benefici.

Relazione

L’emergenza sanitaria ha causato una situazione di difficoltà operativa sia per le pubbliche amministrazioni, sia per le imprese impegnate in procedure di affidamento dei servizi (gare ed affidamenti diretti e *in-house*). Inoltre, l’oggettiva incertezza e le previsioni negative sugli scenari economici post emergenza sono in grado di condizionare pesantemente gli enti affidanti e le imprese, causando inefficienza (condizioni economiche dei futuri affidamenti più gravose di quelle attuali, quanto meno in termini di previsioni di traffico). Occorre sospendere le procedure in corso e dare la facoltà di prorogare gli affidamenti in atto. Lo stesso discorso vale per tutti i termini amministrativi legati all’attuazione dei decreti ministeriali sul rinnovo del materiale rotabile.

Art. 5 – Modifiche all’art. 76 legge 27 dicembre 2019, n.160, recante *Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale*

All'art. 76 della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) è aggiunto il seguente comma: *“2. Limitatamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, la disposizione di cui al comma precedente si applica dal 1 gennaio 2021 anche per i veicoli di categoria euro 3.*

Relazione

L'articolo 76 esclude dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale, a partire dal 1° marzo 2020, i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. La proposta intende rinviare di un anno l'esclusione dall'agevolazione dei veicoli euro 3, unificandola al termine previsto per gli euro 4, così da rendere coerente tale tempistica con quella di acquisizione di nuovo materiale rotabile da parte delle Regioni e PA con le procedure attualmente in atto.

Art. 6 – Ripristino e incremento dotazione FNT

La dotazione del Fondo Nazionale Trasporti, di cui all'art. 27 DL 50/17 e ss.mm., è incrementata di 58 milioni di euro per l'anno 2020; di 60 milioni di euro per l'anno 2021; di 70 milioni per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Relazione

Si tratta di una misura strutturale, resa ancora più urgente nell'attuale situazione emergenziale, che ci trova carenti anche dal punto di vista delle risorse ordinarie. Infatti, il finanziamento del Fondo Nazionale Trasporti è stato ridotto rispetto alle previsioni a legislazione vigente di circa 100 milioni a decorrere dal 2018 con DL 50/2017 e di ulteriori 58 milioni per far fronte ai maggiori oneri dovuti alle agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico definiti nella legge 205/2017. La norma prevede il rifinanziamento del fondo, visto l'impatto che la riduzione ha avuto, in tempi 'normali' sulla programmazione dei servizi di trasporto pubblico di tutte le Regioni e, in particolare, per le Amministrazioni che non sono in grado di sostenere il taglio con risorse proprie, con effetti negativi sulla quantità e qualità dei servizi offerti e il rischio di un incremento delle tariffe, al fine di garantire l'equilibrio economico dei contratti di servizio. Inoltre, è necessario garantire quella certezza delle risorse, più volte richiesta, indispensabile per un regolare svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE

Termine per l'assunzione di OGV per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati con risorse FSC;

Modifica della delibera CIPE n. 64/19, recante *“Fondo Sviluppo e Coesione FSC 2014/2020 Interventi per la mitigazione del Rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale*

All'art. 97 del DL 18/2020, recante *“Aumento anticipazioni FSC”*, aggiungere i seguenti commi: *“2. L'art. 3 della delibera CIPE n. 64 /2019 è soppresso.*

3. Alla fine dell'art. 5 della delibera CIPE n. 64/2019 sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero, entro lo stesso limite del 3%, avvalersi di proprie strutture tecniche, da costruire o potenziare”.

Relazione

La delibera CIPE n. 64 del 1 agosto 2019, modificando precedenti delibere, in relazione agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati con le risorse FSC 2014-2020, ha anticipato il termine per l'assunzione delle OGV al 10 aprile 2020, laddove la delibera n. 26/2018 l'aveva fissato al 31.12.2021. Inoltre, l'art. 3 stabilisce che gli interventi di valore inferiore a 10 milioni di euro, per i quali tale termine non sia rispettato, sono definanziati e le relative risorse sono riprogrammate. Non avendo avuto alcun riscontro alla richiesta della Conferenza delle Regioni e PA del 15 novembre 2019 e in considerazione della crisi in atto, che ha ulteriormente rallentato i lavori pubblici, si rende indispensabile riproporre la richiesta, ripristinando il termine fissato dalla delibera n. 26/18.

AMBIENTE

Art. 103 bis – Misure eccezionali e urgenti di proroga di adempimenti in materia ambientale

1. Al fine di consentire la presentazione delle necessarie stanze di rinnovo, la validità dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi dell'art. 269, comma 7, e 272, comma 3, del d.lgs 152/2006, di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 124, comma 8, del medesimo d.lgs 152/2006, nonché di gestione rifiuti i cui agli articoli 208, comma 10, e 215, la cui scadenza è prevista nel periodo incluso tra il 1.6.2020 e il 31.12.2021 è prorogata di centottanta giorni.

Motivazione

La proroga consente di posticipare la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni settoriali in scadenza in questo periodo. Ad oggi sono vigenti ancora numerose autorizzazioni settoriali che hanno diversa scadenza e la cui istanza di rinnovo va presentata tra i 6 mesi e 1 anno prima della scadenza.

2. I termini previsti dall'art. 29 octies, comma 6, per le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e rientranti nel campo di applicazione delle Decisioni comunitarie (Decisione 2016/1032 del 13 giugno 2016; Decisione 2017/302 del 15 febbraio 2017; Decisione 2017/1442 del 31 luglio 2017) sono prorogati di centottanta giorni

Motivazione

La proroga consente di posticipare di 6 mesi i riesami da parte delle Autorità competenti ed i conseguenti adeguamenti impiantistici alle BAT conclusion la cui scadenza sarebbe prevista nel periodo 2020-2021 per le Aziende sottoposte ad AIA . I settori interessati sono: Fonderie di metalli non ferrosi; Allevamenti; Grandi impianti di combustione. La proroga risulta necessaria stante la numerosità e le peculiarità dei settori coinvolti.

3. Per gli stati di emergenza dichiarati ai sensi dell'Art 24 del DLgs n.1 del 2 gennaio 2018 e s.m.i con delibera del consiglio dei Ministri DCM e in scadenza nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini di cui al comma 3 del medesimo articolo sono prorogati di ulteriori 12 mesi. I Commissari delegati possono autorizzare lo svolgimento di attività finalizzate al superamento della situazione di emergenza. Per tali emergenze i termini di cui all'art 27 del comma 5 del DLgs n.1 del 2 gennaio 2018 e s.m.i. sono rideterminati in 48 mesi.

Motivazione.

Si semplificano e garantiscono le attività di gestione di alcune emergenze nazionali già dichiarate che hanno subito rallentamenti in ragione dell'emergenza sanitaria in corso.

Art. 103 ter – Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, i titolari degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possono aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le "quantità massime" fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV), dal DM n. 161 del 12 giugno 2002 e dal DM n. 269 del 17 novembre 2005.

2. I titolari degli impianti e operazioni di recupero di cui al comma 1 che intendono avvalersi delle deroghe inviano apposita comunicazione, in cui vengono esplicitati i quantitativi di rifiuti oggetto

della deroga, alla Autorità competente ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 del d.lgs n. 152/2006, nonché alla Prefettura, all’Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell’ambiente e al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competenti.

3. i limiti individuati dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, sono raddoppiati, garantendo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, fermo restando il limite temporale massimo che non può avere durata superiore a 18 mesi.

4. al fine di garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nonché per consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena e per garantire la possibilità di destinare a incenerimento i fanghi di depurazione identificati con il codice 190805 dell’elenco europeo dei rifiuti, gli impianti di incenerimento dei rifiuti sono autorizzati a raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione.

5. limitatamente ai rifiuti individuati dal codice 190805 dell’elenco europeo dei rifiuti, per gli impianti che effettuano il recupero energetico, i quantitativi massimi di cui all’allegato 4, sub-allegato 2 del DM 5 febbraio 1998 possono essere aumentati del 20%, fermo restando il rispetto della capacità termica massima.

6. in deroga all’articolo 7 del d.lgs. n. 36/2003, i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti di cui è accertata positività, in isolamento o in quarantena obbligatoria, possono essere ammessi allo smaltimento in discarica senza preventivo pre-trattamento.

7. in deroga ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, i limiti previsti dalla tabella 5 del DM 27 settembre 2010 per il parametro DOC e la nota (*) non si applicano ai rifiuti individuati dal codice 190805 dell’elenco europeo dei rifiuti.

8. su istanza del gestore dell’impianto di discarica, al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani può essere concessa la modifica dell’autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi.

9. la trasmissione della quarta copia del formulario di identificazione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 193, può essere effettuata tramite PEC.

10. i termini temporali di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativamente ai registri di carico e scarico dei rifiuti sono incrementati del 50%. La validità dei registri si intende prorogata in attesa della vidimazione di cui al comma 5 del medesimo art. 190 qualora la vidimazione sia stata richiesta dal soggetto obbligato attraverso presentazione della domanda alla Camera di Commercio competente per territorio.

11. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di trasmissione delle informazioni da parte di produttori e utilizzatori di combustibile solido secondario combustibile (CSS-C) alle autorità competenti e all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Ministero dell’Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22, con le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, in copia cartacea o mediante supporto informatico riproducibile, secondo le modalità prescritte dall’autorità competente, e corredate da una sintesi non tecnica destinata al pubblico per i fini di cui all’articolo 15, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dell’Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22.

Motivazione

Le disposizioni consentono di semplificare la gestione dei rifiuti urbani, anche prodotti da soggetti per cui risulta accertata la positività all’infezione da coronavirus o in quarantena o in isolamento fiduciario, ampliando i limiti di stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti, ovvero semplificandone lo smaltimento in discarica o attraverso termodistruzione. Sono introdotte inoltre semplificazioni amministrative riferite alla tenuta dei registri di carico e scarico, ai formulari di trasporto dei rifiuti e alle comunicazioni previste per gli utilizzatori di combustibile solido secondario

Art. 103 quater - Domande di ampliamento di depositi preliminari di rifiuti

1. In considerazione delle oggettive difficoltà generate dalle contingenti misure restrittive adottate con i recenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, volti ad arginare la diffusione del virus COVID-19, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi di contagio su tutto il territorio nazionale, nonché del conseguente impatto, in termini di operatività, che le stesse misure stanno comportando nel settore produttivo ed in particolare tra le imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ove è richiesta, tra l'altro, l'osservanza di specifiche norme, regolamenti e di ogni altra misura disposta dall'Autorità competente in materia ambientale, è stabilito in via eccezionale e limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria quanto segue:

- a) Le istanze di ampliamento relative ad impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, in deroga a quanto previsto dalla disciplina di settore in materia di valutazione di impatto ambientale, qualora comportino il superamento della soglia dimensionale prevista dalla normativa regionale di riferimento, e a condizione che le stesse non incidano su aspetti progettuali, sono sottoposte alla procedura di cui alla successiva lettera b);
- b) L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera a) individua, caso per caso, le misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione degli impatti tenuto conto anche della sostenibilità economico – finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente.

BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI

ART. 19, comma 8 (*Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario*)

Si chiede di prevedere che tra i lavoratori destinatari delle norme del presente articolo rientrino *anche i lavoratori dello spettacolo che hanno sottoscritto un contratto di lavoro entro la data del 23 febbraio 2020.*”

ART. 22 (*Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga*)

Si richiede di:

- ampliare il periodo massimo di 9 settimane;
- implementare le coperture previste per le diverse modalità, per scongiurare il ricorso alla modalità di “click day”;
- prevedere che la Cassa integrazione sia riconosciuta per lo stesso periodo anche ai **lavoratori intermittenti**, in base alla retribuzione media degli ultimi 12 mesi (stesso criterio previsto per l’indennità di malattia e maternità), **ai lavoratori a chiamata, a quelli con contratto di scrittura e ai soci lavoratori di società cooperative.**
- applicare la CIG in deroga a tutti i datori di lavoro iscritti al FIS, con 6 o più dipendenti, per dipendenti in servizio al 23 febbraio.

ART. 26 c. 2 (*Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza...*)

I lavoratori in quarantena per coronavirus hanno diritto alla indennità di malattia: ma i lavoratori dello spettacolo hanno diritto a indennità di malattia solo dopo 100 giorni di lavoro dal 1 gennaio dell’anno precedente. Quindi sono pochissimi gli artisti e tecnici che possono avere indennità di malattia. Questo nonostante paghino il contributo di malattia fin dal primo giorno di lavoro.

Si chiede quindi:

- che i lavoratori dello spettacolo possano accedere a indennità di malattia fin dal primo giorno e senza il requisito di 100 giorni, come tutti gli altri lavoratori dipendenti in Italia;
- di prevedere l’indennità di 600 euro anche per i lavoratori dipendenti intermittenti (in alternativa alla CIG);
- di poter accedere alla Naspi senza procedere al licenziamento nei periodi di non lavoro, o che sia possibile cessare i rapporti di lavoro senza ammortizzatori sociali per accedere a Naspi o Reddito di cittadinanza.

Art. 27 (**Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di cococo**)

Si chiede di

Al Comma 1 Dopo le parole ... “è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro”**inserire** le seguenti “con possibilità di proroga per i mesi successivi, fino alla dichiarazione di fine dell’emergenza sanitaria COVID – 19”.

Al Comma 2 Dopo le parole “nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020”**inserire** le seguenti “raggiunto il quale sarà possibile stanziare all’occorrenza ulteriori risorse”.

E inoltre, Dopo le parole “L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze”**abrogare le seguenti** “Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori”.

Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)

Si chiede di

al Comma 1 Dopo le parole ... “è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro”**inserire** le seguenti “con possibilità di proroga per i mesi successivi, fino alla dichiarazione di fine dell’emergenza sanitaria COVID – 19”.

Al Comma 2 Dopo ... “nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020”**inserire** “raggiunto il quale sarà possibile stanziare all’occorrenza ulteriori risorse”. Dopo ... “L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze” **abrogare** “Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori”.

Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

Si chiede di

Al comma 1: dopo le parole “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo” **inserire** le seguenti “, **compresi i dipendenti delle stazioni sciistiche e scuole di sci, di alpinismo e sci-alpinismo**”.

Art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)

Si chiede di **eliminare il comma 2 dell’art. 38.**

L’art. 38 intitolato *Indennità lavoratori dello spettacolo* destina ai lavoratori a gestione Inps ex Enpals l’erogazione di un assegno di 600 euro una tantum. L’indennità riguarda coloro che hanno almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione. Il comma 2 precisa però che sono esclusi i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente al 23 febbraio 2020. Quindi anche questa misura esclude chi ha avuto magari una scrittura il solo 23 febbraio, ed esclude tutti i lavoratori intermittenti, che alla data del 23 febbraio risultavano assunti ma senza nessuna possibilità di lavorare oltre quella data, anche se nel 2019 avevano lavorato più delle 30 giornate. **È necessario eliminare il comma 2 dell’art. 38.**

La norma dovrebbe definire la **modalità di accesso** a questa misura poiché quella che si presume sia sottintesa è quella dell’ordine di arrivo delle domande e/o click day. Tale situazione di fatto impedirà a parte dei soggetti destinatari di beneficiare del bonus.

Si ritiene inoltre necessario **implementare lo stanziamento.**

Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

È necessario prevedere che il licenziamento dell'art. 45 sia vietato per i lavoratori che hanno accesso a un ammortizzatore sociale di importo almeno superiore al reddito di cittadinanza.

L'art. 46 introduce il divieto di licenziare i dipendenti che erano assunti al 23 febbraio 2020 per un massimo di 60 giorni. Pertanto, se il contratto di lavoro dipendente è di carattere indeterminato o se determinato non è possibile procedere alla cessazione del rapporto di lavoro nei giorni immediatamente successivi allo stato di emergenza, e i lavoratori dipendenti dello spettacolo non potranno nemmeno avere accesso alla Naspi.

Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)

Si chiede

- l'estensione del Fondo di Garanzia PMI anche alle imprese di spettacolo e cinema, prevedendo meccanismi di cessione del tax credit;
- la previsione di misure di sospensione di versamenti prevedendo tempi più lunghi;
- di inserire specifico comma che preveda la copertura della garanzia per la cessione dei crediti cinematografici, sia credito di imposta alla programmazione che credito di imposta agli investimenti, che permetterebbe a numero aziende del settore di poter convertire cospicui crediti in liquidità, indispensabile in questo momento.

Art. 54 comma 1 lettera a) (Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa"...))

Dopo le parole "lavoratori autonomi e ai liberi professionisti" **inserire** "e partite IVA"

Art. 55 e 56 (Sostegno alle imprese)

In generale si chiede l'estensione delle Misure di sostegno alle **imprese culturali e creative**, prevedendo meccanismi di cessione del tax credit.

In particolare:

- **art 56 comma 2** alla lettera c) dopo le parole "gli altri finanziamenti a rimborso rateale" **inserire** "o per le operazioni saldo e stralcio già accordate, dal sistema bancario, di rientro da pregresse morosità. Dopo le parole "il pagamento delle rate" **inserire** le parole "o della rata nel caso del saldo e stralcio" ;
- **art. 56 comma 5: prevedere che le imprese di cui il comma 5 includano anche le imprese culturali e creative.**

Art. 61, comma 5 (Sospensione versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali...)

Si chiede di prorogare le scadenze previste nei termini seguenti:

"Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al **30 giugno 31 maggio** 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo

precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **31 dicembre 2020** ~~30 giugno 2020~~ o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di **gennaio 2021** ~~giugno 2020~~. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

proposta di nuova norma
Art. 62-bis

(Sospensione dei termini degli adempimenti tecnici relativi agli impianti a fune)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio, le scadenze relative alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 203 del 1/12/2015 “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”, al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 17 aprile 2012 “Proroghe dei termini di scadenza previsti dal D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune” e s.m.i., e del Decreto Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 144 del 18/04/2016, che approva le “Prescrizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone”, in caso di impossibilità di svolgimento per tempo delle verifiche ed autorizzazioni di competenza dell’Autorità di sorveglianza, **sono prorogate di 12 mesi**, fatta salva la certificazione da parte del Direttore o Responsabile dell’Esercizio, dalla quale si evince il permanere delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico.

Art. 65 (Credito di imposta per botteghe e negozi)

Si chiede

- di estendere il riconoscimento del credito d’imposta anche per i **canoni relativi ai luoghi della cultura (cinema e teatri)** chiedendo l’inserimento della categoria **D/3** all’interno dell’articolo 65. Quindi **dopo le parole ...**“immobili rientranti nella categoria catastale C/1” inserire le seguenti **“ovvero D3 (cinema e teatri)**;
- Il credito di imposta andrebbe **parametrato ai giorni di effettiva sospensione delle attività** imposta con ordinanze del Governo e delle Regioni e non soltanto al mese di marzo 2020;
- di estendere il riconoscimento del credito di imposta anche per l’ammontare dei **canoni di locazioni di immobili e/o locali utilizzati per l’esercizio di attività commerciali, turistico ricettive e professionale.**

Si ribadisce l’esigenza di inserire una clausola che pone il **blocco degli sfratti per il mondo dello spettacolo** e inibisce l’escussione delle fidejussioni a garanzia di versamenti di canoni di locazione non effettuati, al fine di garantire, al momento della ripartenza, una continuità di sopravvivenza dell’intero settore dello spettacolo.

ART. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali...)

Si propone di inserire **incentivi fiscali anche per le erogazioni liberali a favore del settore culturale**

Art. 88 (Rimborso contratti di soggiorno)

Si chiede di

- **Sostituire l'art. 88 comma 2 con il seguente testo** “A seguito dell'adozione delle misure di contenimento del COVID 19 adottate a partire dal 23 febbraio 2020 e a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura”
- **Modificare il comma 3 dell'art. 88**, come segue: “I soggetti acquirenti presentano, entro **sessanta** giorni dalla data di **riapertura dell'attività**, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno **dalla data dell'evento** precedentemente acquistato. “
- **Si segnala che per diverse Regioni** la chiusura dal 24 febbraio è stata adottata con Ordinanza del Ministro della Salute d'Intesa con i Presidenti delle Regioni e non con DPCM.

Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)

Si chiede

- **L'Incremento del Fondo emergenze**: sono stati stanziati 130 milioni di cui solo 80 milioni in parte corrente per il sostegno ai soggetti e 50 milioni in conto capitale per il rilancio delle attività. **Le risorse appaiono insufficienti** rispetto alla platea dei potenziali beneficiari. **Sarebbero necessari almeno 200 milioni, dei quali 150 per spese correnti**. Inoltre, i 50 milioni di euro per interventi di investimento devono provenire da rimodulazioni concordate per interventi non cantierabili o per economie rispetto a quelli approvati con la Delibera CIPE 31/2018.
- che sia garantita **l'equa ripartizione** delle risorse del Fondo tra i settori dello spettacolo dal vivo e del settore del cinema e dell'audiovisivo
- che il fabbisogno del fondo venga definito su **base regionale**.
- che le Regioni vengano coinvolte nella stesura del decreto per le modalità e assegnazione delle risorse.
- di apportare la seguente modifica: “**Al termine della lettera b) del comma 3 dell'articolo 89 sono aggiunte le parole** “la rimodulazione sarà operata su finanziamenti concessi per interventi che allo stato non dispongano di una progettazione che garantisca l'assunzione, entro il 31 dicembre 2021, di impegni giuridicamente vincolanti ovvero dal riutilizzo di economie.”
- **Art. 89 comma 3, lett. c)** Sembra inopportuno sottrarre 10 mln di risorse al fondo unico per destinarli ai suddetti fondi. Bisogna trovare risorse aggiuntive e non toglierle dai fondi che finanziano le medesime attività.

Si chiede di prevedere uno specifico Fondo emergenze per il settore dei beni culturali

Proposta di nuova norma

Art. 89 bis (Fondo emergenze per il settore dei beni culturali)

1. Al fine di sostenere il settore dei musei e degli istituti culturali di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per le emergenze nel settore dei beni culturali. Il Fondo di cui al primo periodo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli istituti culturali, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.O”.

Proposta di nuova norma

Art 89 ter (Capitale Italiana Cultura e art bonus)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 comma 3-quater del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il titolo di capitale italiana della cultura 2020 è conferito alla città di Parma anche per l'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferite all'anno 2022.
2. Al fine di permettere un rilancio del comparto, così come già previsto dalla L. 175/17 l'ambito di applicazione dell'ART BONUS è esteso a tutti i settori della cultura.

Art. 95 (Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo)

Si chiede di estendere la sospensione dei canoni di locazione prevista per le associazioni sportive e le società che hanno in concessione impianti pubblici **anche alle società sportive affidatarie di impianti sportivi di proprietà privata.**

Attualmente a livello nazionale la TARI (Tassa Asporto Rifiuti) viene calcolata in via agevolata per chi gestisce impianti sportivi riconoscendo l'applicabilità a livello locale per le sole strutture quali spogliatoi, uffici e magazzini (a titolo esemplificativo) escludendo i campi da gioco. Dato anche il periodo di inattività a cui le ASD sono dovute sottostare **si propone la completa abolizione della TARI per le ASD che hanno in gestione impianti pubblici.**

Si chiede di modificare l' art. 95 come segue (integrazioni in grassetto)

Art. 95

(Sospensione versamenti canonici” “e rate in favore dei beneficiari di mutui agevolati per il settore sportivo)

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ~~maggio~~ **dicembre 2020**, i termini per il pagamento dei canoni di

- locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, **ovvero di impianti sportivi di proprietà privata, con un corrispondente allungamento della durata del periodo di affidamento della relativa concessione o gestione.**
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **31 dicembre 30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ~~giugno 2020~~ **gennaio 2021.**
 3. **I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo o altro Istituto di Credito o con qualsivoglia altro Istituto Finanziario per opere di riqualificazione, ampliamento o nuova costruzione di impianti sportivi a favore dei soggetti pubblici o privati, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata dall'Istituto per il Credito Sportivo la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. L'Istituto del Credito Sportivo, su richiesta dei soggetti beneficiari procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.**
 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con l'Istituto per il Credito Sportivo.
 5. Per i soggetti di cui al comma 1, si dovrà prevedere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, un bonus per la riduzione delle utenze di gas, di energia elettrica e di acqua sull'impiantistica sportiva, e lo sblocco del pagamento del 5x1000 per chi ne ha diritto.
 6. *inserimento di un comma che preveda l'Abolizione della TARI per le ASD che hanno in gestione impianti pubblici.*

Proposta di nuova norma

Art 95 bis

(Sospensione versamenti canoni per il settore culturale)

La misura di cui l'articolo 95 comma 1 va estesa anche ai canoni di locazione o di concessione relativi all'affidamento o alla gestione di immobili in categoria catastale D3 (cinema e teatri).

Il settore dello spettacolo, così come il commercio, deve far fronte mensilmente a onerosi impegni per la **locazione degli immobili in cui esercitano le attività.** All'interno del Decreto-Legge sono inserite misure di sostegno specifiche per gli oneri di locazione relativamente agli impianti sportivi, pubblici, e agli esercizi commerciali riconducibili alla categoria catastale C/1.

Si chiede pertanto di ampliare le misure di sostegno per quanto concerne la sospensione del versamento dei canoni per tutte le strutture di proprietà pubblica, cinema e teatri, fino al 31 maggio 2020, alla stregua di quanto indicato all'articolo 95 del DL.

La sospensione del pagamento dei canoni deve considerarsi alternativa al riconoscimento del credito di imposta richiesto all'articolo 65.

Proposta di nuova norma

Art. 95 ter

(Fondo Emergenza Sport)

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, anche in termini di mancati incassi e/o extra-costi derivanti dalla chiusura temporanea delle strutture sportive e dall'arresto temporaneo delle attività, manifestazioni, corsi o eventi, ed anche per assicurare la continuità del servizio pubblico destinato ai cittadini, è istituito un Fondo denominato "Fondo Emergenza Sport" con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire tra le regioni e province autonome, destinato al sostegno straordinario dei soggetti di cui all'art. 95, comma 1.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di gestione del Fondo e le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse, in proporzione del numero degli iscritti, le modalità di presentazione delle domande, nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126

si propone di modificare l'art 96 come segue (integrazioni in grassetto):

Art. 96

(Indennità collaboratori sportivi)

1. L'indennità di cui all'articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., **nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2020**, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate **di 300 milioni di euro per l'anno 2020**.

Si ritiene la cifra insufficiente per il totale dei collaboratori sportivi attualmente che operano nel mondo dello sport e che avranno bisogno di avere integrazioni per almeno i prossimi 6 mesi. Il fondo conseguentemente va adattato ad un importo pari a euro 300 milioni

Proposta di nuova norma

Art. 96 bis

(Fondo per lo Sport a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche)

Si propone di istituire un apposito fondo nazionale pari a 500 milioni di euro per il 2020 e per 500 milioni di euro per il 2021 a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle

attività ad esse collegate con particolare riferimento alla gestione e promozione di eventi sportivi e l'aiuto alla disabilità sportiva.

Art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

Si propone di aggiungere il seguente periodo all'art. 107:

1. **“XX. L'articolo 10, comma 7 del DL 203 non si applica alle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni possono disporre concessioni e liquidazioni di contributi e finanziamenti previa acquisizione di un'autocertificazione del beneficiario attestante la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac e da verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (autocertificazione documentazione antimafia)”**

Art. 109 (Utilizzo di avanzi per spese correnti di urgenza)

Si propone di inserire un nuovo comma 3 (*modifiche contrattuali e indennità*)

- 3 Anche in deroga all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le Stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative che non possono effettuare le proprie prestazioni a causa delle misure straordinarie di cui al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'art. 106, comma 7, del medesimo decreto. Nei casi in cui non sia possibile addivenire, in tutto o in parte, ad una temporanea modifica dei contratti, per tutta la durata della sospensione dell'esecuzione delle prestazioni ed anche in deroga a quanto previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 50/2016, le Stazioni appaltanti riconoscono alle imprese culturali e creative un'indennità pari agli oneri gravanti nel periodo di sospensione dovuto alle cause di cui al precedente paragrafo in misura non inferiore all'80 per cento del corrispettivo contrattualmente previsto. Le presenti disposizioni per quanto compatibili si applicano anche ai contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vv) del d.lgs. 50/2016.

Proposta di NUOVA NORMA

Art. 109 bis

(Disposizioni per le Fondazioni lirico sinfoniche)

1. Per le Fondazioni Lirico Sinfoniche il rimborso delle quote per i piani di risanamento di cui all'art. 11 della L. 91/2013 è **differito di un anno**, a partire dall'anno 2020.

Si propone di prevedere l'allungamento di un anno del piano di restituzione allo Stato del finanziamento erogato alle Fondazioni Lirico Sinfoniche ai sensi della cd. Legge Bray.

Proposta di NUOVA NORMA

Art. 109 ter

(Rilevazione danni comparto culturale)

1. Al fine di poter svolgere una prima valutazione dei danni subiti dal comparto spettacolo, la **SIAE** mette disposizione gratuitamente delle singole Regioni i dati completi riferiti a ultimo triennio relativi agli operatori e alle imprese dello spettacolo che hanno sede/operano sui rispettivi territori.

FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO

Si segnala che è necessario il mantenimento per l'anno 2020 delle quote FUS assegnate nel 2019, indipendentemente dalle attività svolte nell'anno corrente, prevedendo altresì l'anticipazione della liquidità.

SALUTE

Articolo 1

(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

1. **All'art. 1, comma 1**, il periodo "*destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale*" è sostituito dal seguente "*destinate alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale*".

Relazione illustrativa

L'emendamento è finalizzato a consentire l'utilizzo dell'incremento dei fondi contrattuali non solo per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario ma più in generale delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro. Viene previsto che beneficiario possa essere tutto il personale delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Relazione tecnica

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2. **All'art. 1, comma 1**, dopo il periodo "*i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità*" aggiungere "*e della dirigenza PTA*".

Relazione illustrativa

L'emendamento è finalizzato a consentire l'incremento dei fondi contrattuali anche della dirigenza PTA.

Relazione tecnica

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3. **All'art. 1, comma 1**, dopo il periodo *“in deroga all'art.23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75”* inserire *“e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale”*.

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede che l'incremento dei fondi contrattuali in parola possa essere previsto, oltre che in deroga all'art.23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, anche ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

Relazione tecnica

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. **All'articolo 1, comma 1**, dopo le parole *“del personale del comparto sanità”* aggiungere le parole *“, nonché dei relativi fondi incentivanti”*;

5. **Dopo l'art. 1 è inserito l'art.1bis:**

Art. 1bis

In attuazione e per le finalità previste dal Patto per la Salute 2019-2021 in materia di risorse umane, per il triennio 2019-2021 le Regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 70, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale e a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018.

Relazione illustrativa

L'emendamento si propone di dare compiuta attuazione a quanto previsto nel Patto per la Salute 2019-2021 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 dicembre 2019 (scheda 3). In particolare, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario e valorizzare le professionalità ivi previste, per il triennio 2019-2021, si prevede la possibilità per le Regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70, di destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste nel CCNL di settore, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale, al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018.

Le predette risorse potranno essere previste in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale e a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Relazione tecnica

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

6. **Art. 1**, dopo il **comma 2** è inserito il **comma 2bis**
“2bis. Le regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali da svolgersi ai sensi dei CC.CC.NN.LL. vigenti, definiscono i criteri di ripartizione degli incrementi dei fondi tra le

diverse aree contrattuali e di assegnazione alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale”.

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede che i criteri per la ripartizione degli incrementi dei fondi tra le diverse aree contrattuali e di assegnazione alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale siano definiti dalle regioni e dalle province autonome, previo confronto sindacale.

Relazione tecnica

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. All'art. 1, dopo il comma 3 inserire il seguente comma 4:

“4. La spesa complessiva sostenuta da ogni Regione o Provincia autonoma al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza relativamente all’assunzione di personale, con qualsiasi tipologia contrattuale, non è considerata nell’ambito del computo del costo del personale per come previsto dall’art. 11 del Decreto legge n. 35, convertito con modificazioni dalla legge n. 60/2019”.

Osservazioni: l’art. 1 del dl prevede l’incremento per il solo 2020 del fondo condizioni lavoro medici/comparto in deroga all’art. 23 del d. lgs. n. 75/2017. L’aumento è di circa 35 mln/euro su base regionale. Si potrebbe prevedere un incremento di fondo posizione medici e fondo incarichi comparto (incarichi sono ricompresi nel fondo condizioni di lavoro ma l’incremento del decreto e’ destinato espressamente alla “remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale) in considerazione del numero di assunzioni che stiamo effettuando, sia a tempo determinato che indeterminato.

Il dl 14 dispone sempre di assunzioni a tempo determinato: si potrebbe proporre incremento valore complessivo dei fondi o considerare come anno zero il 2020 e che tutte le assunzioni effettuate nell’emergenza non rientrino nel computo del costo del personale.

Art. 3 (Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

1. Al **comma 1 lettera b)**, dopo le parole "*la dotazione dei posti letto*" sono aggiunte le seguenti "*, oltre che in strutture per anziani non autosufficienti, anche*";
2. Al **comma 2** il periodo da "*Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma,*" è soppresso;

Relazione illustrativa

Finalizzato a garantire la possibilità’ di contrattualizzare privati non necessariamente se non sia possibile contrattualizzare accreditati.

3. Al **comma 3** l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "*Le attività rese dalle strutture private di cui al presente comma, se non contrattualizzate ai sensi dei commi 1 e 2, sono gestite dall’azienda sanitaria territorialmente competente e indennizzate ai sensi dell’articolo 6, comma 4*".

Relazione illustrativa

Individuare la possibilità’ che le strutture private sono tenute a mettere a disposizione sottoposte a indennizzo solo se non vengono contrattualizzate e in tal caso gestione e coordinamento pubblico.

4. Dopo il **comma 3** sono aggiunti seguenti commi:

- **3bis** "*L’uso dei locali è assicurato dal proprietario secondo le disposizioni contrattuali pattuite e vigenti; in mancanza di accordo tra il gestore ed il proprietario dei locali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 7 e 8, su richiesta del gestore della struttura sanitaria o dell’azienda. L’indennizzo di cui all’articolo 6, comma 4 è decurtato dalla remunerazione delle prestazioni.*"

Relazione illustrativa

Possibilità' di requisire immobili ad uso sanitario dal titolare se diverso da gestore e indennizzo.

- **“3ter** *Al fine di favorire le dimissioni di pazienti COVID 19 asintomatici, non critici o in via di guarigione, anche dimessi da ospedale per acuti, potenzialmente assistibili a domicilio che, in ragione del necessario isolamento e in mancanza di care giver, supporto familiare o idoneità dell’abitazione, necessitano di ricovero di strutture dedicate, le Regioni o le province autonome di Trento e Bolzano o le Aziende sanitarie possono attivare strutture ricettive di ospitalità protetta per l’accoglienza di pazienti COVID-19, anche in deroga ai requisiti di autorizzazione e accreditamento e previa sottoscrizione di contratto”.*
- **“3quater** *Le strutture di ospitalità protetta di cui al precedente comma rientrano, durante lo stato di emergenza, tra quelle sociosanitarie poste a carico esclusivo del servizio sanitario regionale e sono contrattualizzate ai sensi dell’articolo 8 quinquies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4”;*

5. al comma 4 le parole “1 e 2” sono sostituite da “1,2, 3 quater”;

6. al comma 5 le parole “e 3” sono sostituite da “, 3, 3 ter e 3 quater”;

7. **inserire il seguente articolo 3 quinquies (Potenziamento dell'assistenza)**

“Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e limitare gli accessi ai servizi ambulatoriali le prestazioni di controllo inderogabili possono essere effettuate anche da remoto ave consentite dalla tecnologia sanitaria. Tali prestazioni sono assicurate con esenzione completa dal ticket. Il Ministero della salute provvede entro 30 giorni ad aggiornare il nomenclatore tariffario. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 per ogni Regione e Provincia autonoma”.

Relazione illustrativa

Si propone di rendere esenti tutte le prestazioni ambulatoriali inderogabili che possono essere erogate a distanza o in remoto. Tale misura permetterebbe di evitare gli accessi ambulatoriali che attualmente avvengono come "Visita specialistica di controllo" in regime di esenzione per gli utenti con esenzione per patologia.

Osservazioni: il comma 6 prevede il potenziamento della rete di assistenza territoriale con relativa autorizzazione alla spesa. Tuttavia, sarebbe opportuno chiarire se nell'ambito di applicazione della norma siano inclusi i laboratori a supporto delle analisi dei tamponi.

Art. 4
(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)

1. Inserire il seguente **comma 1 bis**

“1bis. Le Aziende sanitarie pubbliche possono, al fine di reperire posti e spazi per la gestione dell'emergenza COVID, riorganizzare le loro attività, anche facendo ricorso alle strutture sanitarie private, ove presenti i requisiti autorizzativi necessario o superiori”;

2. Al **comma 2 dell'articolo 4** sono eliminate le parole: *”I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente.”*

Relazione illustrativa

La comunicazione al Comune per l'avvio dei lavori è un appesantimento che andrebbe eliminato in questo periodo emergenziale.

3. **Dopo il comma 4, inserire il comma 4 bis:**

«4.bis. Nell'ambito dell'emergenza epidemiologica del COV/D-19, per le aree sanitarie temporanee i cui lavori già avviati vengano conclusi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere destinate ulteriori risorse”.

Art. 5
(Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)

1. Si chiede che gli incentivi previsti dall'**art. 5** siano estesi anche alle aziende che convertono le proprie attività per produrre i dispositivi, anche con riferimento alle spese correlate alla conversione;
2. Dopo il comma 5 è aggiunto il **comma 5 bis**: *“bis. Destinatari dei finanziamenti sono anche le regioni e province autonome ancorché procedano all'acquisizione dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale in via autonoma”.*

Art. 6
(Requisizioni in uso o in proprietà)

1. **dopo il comma 1 è inserito in seguente comma 1 bis:**

«1-bis. Per i territori delle Province autonome di Bolzano e di Trento le misure di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.»

Relazione

Con la presente norma si ripropone la procedura già prevista all'articolo 6, comma 2 dell'Ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, che così dispone: *“2. Per i territori delle Province di Bolzano e Trento, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.”*

2. il comma 1, è modificato come segue:

“1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del Commissario

straordinario di cui all'articolo 122, d' intesa con le Regioni e le Province Autonome, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia”;

3. **Al comma 7** dopo la parola “*interessata*” è aggiunto il seguente periodo: “, *ovvero di strutture sanitarie nei casi cui al comma 3 bis dell'articolo 3*”;

Art. 12

(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)

1. **Al comma 1** il periodo “*i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari*” è sostituito con il seguente “*il personale dirigenziale e non dirigenziale di tutti i ruoli*”.

Relazione illustrativa

L'emendamento estende la possibilità del trattenimento in servizio sino al perdurare della situazione di emergenza e verificate le condizioni previste a tutto il personale dipendente delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Relazione tecnica

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2. **Al comma 1**, in coda aggiungere: “*La deroga di cui sopra si applica anche a tutti gli incarichi in rapporto convenzionale con il SSN*” ;
3. inserire il seguente **comma 3**
“*3. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo, in deroga a quanto disposto dall'art 1 comma 536 della Legge 145/2018 il Direttore Sanitario delle strutture sanitarie private possa non essere iscritto all'ordine territorialmente competente per il luogo nel quale hanno la sede operativa*”;
4. Dopo l'articolo 12 è inserito il **seguito l'articolo 12 bis (Misure urgenti per assicurare il corretto dimensionamento degli Operatori addetti alle Centrali Uniche di Risposta al Numero di Emergenza Unico Europeo 112)**
“*1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale e gli enti attuatori delle Centrali Uniche di Risposta al Numero di Emergenza Unico Europeo 112 ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 124 del 7 agosto 2015, durante il periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono integrare il personale addetto alla risposta alle chiamate di emergenza presso le Centrali Uniche di Risposta conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, incarichi di prestazione occasionale/e, incarichi di lavoro a tempo determinato assegnati con la sola valutazione dei titoli, incarichi di lavoro*

somministrato, incarichi a personale in quiescenza precedentemente addetto a mansioni analoghe;

2. Gli incarichi di cui al comma 1 devono essere di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Per il personale addetto alla risposta alle chiamate di emergenza presso le Centrali Uniche di Risposta non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, previa informativa alle organizzazioni sindacali regionali e unicamente durante il periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui al precedente comma 1.>> (Con Circolare n. 0005443 del 22/02/20 del Ministero della Salute sono state fornite indicazioni sulla gestione del triage telefonico (112/118) per i casi connessi al Virus COVID-19. In particolare gli operatori della centrale operativa del 112/11a provvedono a effettuare una prima procedura di triage telefonico valutando la presenza dei criteri di definizione di caso sospetto.

La numerazione 112 è il Numero di Emergenza Unico Europeo, gestito in Italia secondo il modello delle Centrali Uniche di Risposta (CUR). Tale modello è in fase di estensione sul territorio nazionale, e copre al momento le seguenti aree del territorio nazionale: Friuli Venezia Giulia, Lazio (distretto telefonico 06), Liguria, Lombardia, P.A. di Bolzano, P.A. di Trento, Piemonte, Sicilia, Val d'Aosta.

L'elevata pressione di chiamate per motivi connessi a richieste di informazioni per COVID-19 comporta un elevato flusso di chiamate non di emergenza e, conseguentemente, problematiche connesse all'elevata occupazione degli operatori addetti ai servizi di risposta presso le Centrali Uniche di Risposta (CUR). Si ricorda peraltro che le CUR, oltre a gestire il carico supplementivo di chiamate generate dal fenomeno COVID-19, devono gestire l'ordinario flusso di chiamate di emergenza per motivi di pubblica sicurezza (Polizia e Carabinieri), tecnici (Vigili del fuoco) e sanitari.

È pertanto fondamentale poter semplificare, per il periodo di durata dell'emergenza in corso, le procedure e le possibilità di integrazione del personale addetto alla risposta nelle CUR, in maniera sostanzialmente analoga a quanto già previsto per il personale sanitario nella contingenza dell'emergenza COVID-19.).

Art. 13

(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

1. E' inserito il seguente comma 2

“2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1. le Regioni e le Province autonome, con modalità semplificate si avvalgono anche delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale per l'effettuazione degli accertamenti necessari per il regolare esercizio della professione e finalizzati al reclutamento temporaneo dei professionisti da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale.

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede la possibilità che le regioni e le province autonome, per effettuare gli accertamenti necessari per il regolare esercizio della professione possano avvalersi anche delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Relazione tecnica

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2. E' inserito il seguente comma 2

"2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 le Regioni e le Province autonome individuano le modalità e gli ulteriori requisiti necessari all'eventuale reclutamento temporaneo di tali professionisti da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale".

Art. 14

(Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)

1. E' aggiunto il seguente comma 2:

"2. La misura di cui al comma 1 si applica anche per gli operatori del servizio sanitario nazionale, dalla dichiarazione dello stato di emergenza e fino all'entrata in vigore del presente decreto";

Relazione illustrativa

Esonero responsabilità ordinanza 3/2020 per misure dettate in contravvenzione con art. 14.

Art. 15

(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

Si chiede di prevedere un sostegno per le attività tecniche di verifica tecnica preliminari e successive all'autocertificazione che sono a carico dell'importatore o produttore. Inoltre risulta assolutamente fondamentale mettere in commercio mascherine chirurgiche anche in deroga eccezionale alle vigenti disposizioni in materia, semplificando le procedure. Per fronteggiare la situazione in essere, si ritiene, quindi, rilevante consentire a ciascun soggetto attuatore l'individuazione dei requisiti delle mascherine necessari a garantire la tutela degli utilizzatori finali. Il produttore potrà autocertificare il possesso di tali requisiti.

Art. 16

(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

1. E' aggiunto il seguente comma 3:

"3. Il caso di documentata impossibilità di reperimento dei DPI da parte del datore di lavoro tenuto all'erogazione di servizi pubblici essenziali è ricondotto all'articolo 54 c.p., ferma restando l'applicazione, in caso di infortunio, delle disposizioni di cui all'articolo 42 del presente decreto".

Art. 18

(Rifinanziamento fondi)

1. Si suggerisce di prevedere la possibilità di inserire anche in questo articolo la prevista deroga al costo del personale;

2. **Aggiungere la seguente disposizione:** *“Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019”;*
3. Si chiede, inoltre, che venga recepita la proposta sulla salvaguardia dell'equilibrio di bilancio delle Regioni, prevedendo i necessari interventi compensativi in relazione ai minori gettiti IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.
4. Le Autonomie speciali, che finanziano il Servizio sanitario regionale con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio devono essere integralmente compensate delle minori entrate per il gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF. Anche le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome utilizzano infatti tali risorse per la copertura del settore sanitario, pertanto l'emendamento si rende necessario a causa della prevedibile riduzione di gettito delle entrate dovuto all'emergenza COVID-19;
5. Quanto, all'articolo 18, comma 1, in relazione all'apposito Programma operativo per la gestione, si evidenzia la difficoltà della predisposizione dello stesso nell'ambito della tempistica di una crisi emergenziale, per la quale tuttavia sarà sicuramente da garantire una rendicontazione delle spese effettuate per le attività svolte.

Art. 24

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. E' **aggiunto il seguente comma 2 bis:** *“l'incremento complessivo di 12 giornate si applica nel complesso di tutte le fattispecie previste dall'art. 33 della legge n. 104/1992”;*
2. al **comma 2** la parola *“compatibilmente”* va sostituita con *“qualora non sia ostativo, in tutto o in parte, dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza o dell'attuazione di misure di emergenza o non sia lesivo delle esigenze...”;*
3. **il comma 2** è sostituito dal seguente:
“2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale e del comparto sanità compatibilmente con le esigenze organizzative legate all'emergenza COVID-19”.

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede che la possibilità che il beneficio ulteriore di 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 ai titolari dei permessi retribuiti ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 possa essere riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 per tutto il personale e non solo per il personale sanitario.

Relazione tecnica

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 25

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)

1. Si chiede che venga modificato l'articolo 25 comma 1 (e seguenti) nel senso che la fruizione del diritto di cui al comma 1 per il personale sanitario del SSR direttamente coinvolto nella gestione dell'emergenza COVID-19 sia regolata dalla Direzione Aziendale, che dovrà comunque garantire la continuità del servizio;
2. **Al comma 1**, primo periodo, è aggiunto il seguente *“Il congedo è riconosciuto al personale delle aziende ed enti del SSN compatibilmente con le esigenze organizzative derivanti dall'emergenza COVID-19”*.

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede la possibilità che il congedo previsto possa essere riconosciuto al personale delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale compatibilmente con le esigenze organizzative derivanti dall'emergenza COVID-19.

Relazione tecnica

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

3. **Al comma 1**, ultimo periodo è aggiunto: *“o stiano svolgendo la prestazione lavorativa nella forma del lavoro agile”*;

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede che la possibilità che il congedo previsto non spetti qualora entrambi i genitori stiano svolgendo la prestazione lavorativa nella forma del lavoro agile.

Relazione tecnica

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 39

(Disposizioni in materia di lavoro agile)

1. **Al comma 1** è aggiunto il seguente periodo:
Dopo le parole *“caratteristiche della prestazione”* aggiungere le seguenti parole *“tale disposizione si applica per il personale dell'area della dirigenza e dell'area del comparto del ruolo sanitario, tecnico, professionale qualora non sia ostativo, in tutto o in parte, dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza o dell'attuazione di misure di emergenza o non sia lesivo delle esigenze organizzative aziendali”*.

Articolo 48
(Prestazioni individuali domiciliari)

Si propone l'abrogazione dell'art. 48 per le seguenti motivazioni:

1. il precedente art. 47 prevede la sospensione delle attività dei Centri diurni sanitari, socioassistenziali e socioassistenziali per disabili fino al 3 aprile 2020. La ASL può, d'intesa con i gestori dei predetti Centri diurni, garantire prestazioni non differibili a soggetti disabili. Di contro, l'art. 48 non prevede più la possibilità di erogare prestazioni non differibili ma ordina alle pubbliche amministrazioni di garantire, per il tramite dei soggetti gestori dei Centri diurni, prestazioni domiciliari o a distanza o all'interno del Centro senza creare aggregazione. Tenuto conto della grave situazione emergenziale, che vede un crescente aumento di soggetti contagiati da COVID-19, situazione destinata in proiezione ad accentuarsi, tanto che si parla di disporre la chiusura totale di tutte le attività, ordinare alle regioni di erogare prestazioni domiciliari o svolgere attività presso il centro crea una situazione di forte pericolo di contagio sia per gli operatori che devono spostarsi in continuazione da un domicilio all'altro per raggiungere i pazienti, sia per i pazienti stessi, che se contagiati, vista la situazione di fragilità, li vedrebbe potenzialmente tutti pazienti gravi.
2. Al comma 2 dell'art. 48 si dispone il pagamento dei gestori privati per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo, sia in riferimento alle prestazioni effettivamente rese, sia in riferimento alla differenza tra tetto di spesa storico e prestazioni effettivamente rese. In sostanza si dispone il pagamento vuoto per pieno. Nessun'altra misura prevista nello stesso decreto a favore delle imprese o dei liberi professionisti prevede un rimborso in base a precedenti fatturati. Tutte le previsioni sono articolate in forma di contributi. Pertanto, l'art. 48 crea una eccessiva tutela in favore di una sola categoria di imprese/associazioni, anche a scapito di altre tipologie di strutture (vedi centri ambulatoriali, ADI, ADP, SAD...).

Questo creerebbe un precedente che potrebbe innescare richieste da parte di tutti gli altri soggetti del mondo sanitario, socioassistenziale e socioassistenziale di vedersi riconoscere dalla PA pagamenti a causa di inattività delle strutture (cd. vuoto per pieno).

3. Inoltre, la previsione dei pagamenti vuoti per pieno impatta sul sistema di erogazione delle quote sociali erogate a vario titolo (convenzione, buoni servizio a valere su fondi regionali, statali, comunitari).

Art. 63
(Premio ai lavoratori dipendenti)

1. Si suggerisce di prevedere un comma a favore di chi ha lavorato oltre certo monte orario, senza considerare quanto già ricompreso nella voce straordinario.

ART. 83
(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

1. il comma 16 è riformulato come segue:
16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del ~~22 marzo 2020~~ di conclusione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

Relazione illustrativa

Si specifica che i colloqui dei famigliari ai detenuti verranno mantenuti a distanza fino al 22/03/2020. E' fondamentale stante l'emergenza attuale che tale misura venga prorogata in maniera armonica con le misure di prevenzione che limitano i contatti sociali per l'intera popolazione, a tutela della salute del singolo e della collettività.

E' molto importante quindi che i colloqui nelle carceri non riprendano se non superata l'emergenza.

Relazione tecnica

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 87

(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

1. **Al comma 5** si suggerisce di: Aggiungere e/o di specificare che la sospensione non si applica alle procedure volte al reclutamento di personale nel settore sanitario, in considerazione, altresì delle ulteriori misure riportate nel D.L. 14/2020 recante “*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19*”. Chiarendo, tuttavia, che tali procedure, devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni di cui ai DPCM 8, 9, 11 marzo 2020 “*con modalità a distanza o in caso contrario garantendo la distanza di sicurezza interpersonale*”.

Articoli aggiuntivi da inserire:

- **Medicina generale**

Proposta emendativa

1. *L'avvio del corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, che, ai sensi del bando di concorso pubblicato nella GU n. 89 del 12 novembre 2019, sarebbe dovuto avvenire entro la fine di marzo 2020, è posticipato al 15 maggio 2020, data eventualmente prorogabile in considerazione dell'evolversi della situazione nazionale relativa all'emergenza COVID-19.*
2. *All'art. 4 co. 2 del DL. 14/2020 abolire l'inciso “in caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti un'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 650, l'erogazione della borsa di studio è sospesa”.*
3. *Per tutta la durata dell'emergenza i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, ivi compresi i medici assegnatari di “incarichi temporanei ai sensi del DL 135/2018 o del DL 35/2019”, potranno svolgere incarichi in convenzionamento e di sostituzione, assegnati per far fronte all'emergenza e limitatamente alla durata di quest'ultima, anche cumulativamente tra loro senza dar luogo ad incompatibilità di sorta e senza comportare la sospensione dell'erogazione della borsa di studio. Analogamente l'erogazione della borsa non è sospesa e l'attività è riconosciuta come attività pratica per l'attività espletata dai medici in formazione in regime di libera professione per le aziende sanitarie in attività legate all'emergenza Covid-19, anche unitamente agli incarichi di cui al primo capoverso.*
4. *Per tutta la durata dell'emergenza, tutte le ore lavorate per gli incarichi in convenzionamento e di sostituzione, assegnati per far fronte all'emergenza e limitatamente alla durata di quest'ultima*

(ivi comprese quelle previste dall'articolo 8 del DL 14/2020) vengono computate nel monte ore formativo come attività pratiche e i giorni lavorati, in ambito territoriale, ospedaliero e di igiene pubblica, indipendentemente dalle ore effettive lavorate, sono da considerare a tutti gli effetti quali giornate formative, a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

5. *Gli incarichi acquisiti saranno considerati periodi di formazione a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dalla data di inizio dell'incarico alla data di fine incarico, purché lo stesso incarico sia stato assegnato per almeno 24 ore settimanali e le ore di incarico siano state complessivamente svolte. Qualora nel periodo dell'emergenza siano state svolte sostituzioni brevi per la copertura di servizi anche senza incarico formale, le stesse potranno essere comunque computate quali giornate di formazione svolte.*

Relazione illustrativa

Si rappresenta la necessità di derogare per il periodo dell'emergenza ad alcune incompatibilità previste per gli incarichi e prevedere delle specifiche modalità per il corso di formazione specifica in medicina generale.

Relazione tecnica

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

- **Inserire un nuovo articolo di modifica all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 449**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 449, è aggiunto il seguente: *“Le Regioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, possono utilizzare, anche in quota parte, le risorse derivanti dalla applicazione dell'articolo 1, comma 449, della presente legge per l'acquisizione di apparecchiature sanitarie ed elettromedicali necessarie a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*

Relazione illustrativa

Con il comma 449 dell'art. 1 della legge n. 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio per l'anno 2020) è stato autorizzato un contributo pari ad € 235.834.000 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle Regioni, per fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta.

Alla luce dell'attuale emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19, si ritiene necessario prevedere la possibilità, almeno per le Regioni inizialmente individuate come zone rosse e gialle, di poter utilizzare queste risorse per far fronte ad esigenze connesse ad interventi di edilizia sanitaria e di investimento tecnologico.

Tale motivazione trova anche un'ulteriore ragione nelle indicazioni contenute nella circolare n. 1/2020 del Ministero della Salute che prevede un incremento a livello regionale e nel minor tempo possibile delle disponibilità dei posti letto nelle terapie intensive (più 50%) nonché nelle pneumologie e malattie infettive (più 100%) con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio, inclusa la respirazione assistita.

Relazione tecnica

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi in quanto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

POLITICHE SOCIALI

Nell'evidenziare come sia quanto mai necessario procedere in tempi rapidi alla definizione del riparto del Fondo per le non autosufficienze – anno 2020, prevedendo un incremento dello stesso, al fine di poter sostenere il tema della domiciliarità sulle disabilità gravi e gravissime che sempre di più hanno la necessità di essere sostenute nella gestione al proprio domicilio anche in ragione di una consistente riduzione di opportunità di sollievo per le famiglie, nonché alla definizione del riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – anno 2020, prevedendo un incremento dello stesso, al fine di poter fronteggiare l'aumentato carico dei servizi socio - assistenziali richiesti dal territorio, in seguito all'attuale stato di emergenza, si riportano alcune osservazioni di carattere generale ed emendamenti puntuali al testo del Decreto Legge.

Osservazioni di carattere generale

1. E' necessario prevedere:
 - l'applicabilità degli ammortizzatori sociali a dipendenti e collaboratori degli Enti del Terzo Settore (ETS);
 - l'estensione agli ETS di crediti di imposta e riduzioni/sospensioni del pagamento di tributi;
 - l'estensione agli ETS dei contributi per l'acquisto di nuove tecnologie (piattaforme e strumenti per il traffico di fonia e dati);
 - l'estensione ai centri antiviolenza dei contributi per l'acquisto di dispositivi di protezione e prodotti per la sanificazione dei locali;
 - l'estensione di ammortizzatori sociali per le donne inserite in percorsi di fuoriuscita dalla violenza che abbiano dovuto sospendere tirocini e borse lavoro;
2. l'art. 22 disciplina l'accesso alla Cassa Integrazione in deroga anche per i datori di lavoro del Terzo Settore. Sarebbe utile una procedura più agile di quella ordinaria. Ad esempio, che consenta l'accesso alla Cassa anche senza lo smaltimento preventivo delle ferie arretrate (che potrebbe posticipare di mesi l'attivazione dell'ammortizzatore);
3. tutto il Titolo III -Misure a sostegno della liquidità, dovrebbe essere potenziato in termini di risorse e introdurre procedure veloci specificamente dedicate agli ETS e Imprese Sociali;
4. Art. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare): La corretta applicazione delle misure ha la necessità da una parte di definire in maniera puntuale la definizione di protocolli specifici, per evitare che le iniziative di rafforzamento della domiciliarità possano mettere a rischio contagio le persone fragili coinvolte. D'altra parte è necessario mettere a disposizione uno specifico fondo, perché la riconversione di centri diurni in iniziative di domiciliarità non può avvenire a costo zero;
5. l'art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari) stabilisce che i Servizi Scolastici ed Educativi e i Servizi diurni e semiresidenziali vanno remunerati, anche se sospesi, con quanto già stanziato a Bilancio dalle P.A. coinvolte (ASL, Comuni etc.), sia che si attivino servizi alternativi

domiciliari (o a distanza), sia che il Servizio resti "attivo" senza possibilità di attivare forme alternative di servizio. Tale meccanismo deve essere allargato anche a tutto il sistema dei servizi sociali e non solo a quello connesso con il sistema sociosanitario e socioeducativo indicato nell'art. 48;

6. L'articolo 48 ha tra le finalità quella di prevedere una modalità alternativa per assistere persone che usufruiscono delle prestazioni erogate da servizi pubblici la cui attività è stata sospesa in attuazione dei provvedimenti adottati per l'emergenza coronavirus. Tuttavia le disposizioni normative ivi contenute soffrono di un'impostazione di base che è quella di intervenire a sostegno dei privati gestori dei servizi e di conseguenza a sostegno dei loro lavoratori subordinati privi momentaneamente del lavoro, senza prendere in considerazione le problematiche che un intervento del genere, difficilmente programmabile in poco tempo, possa creare negli enti locali che indirettamente gestiscono i servizi, sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista contabile-amministrativo.

Emendamenti puntuali:

- **Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga):** *Si propone al comma 1 di portare il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, da 9 a 13 settimane;*
- **Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19):** *dopo il comma 8, inserire il seguente comma 8 bis:*
“Al fine di sostenere il sistema nazionale di istruzione e di servizi per la prima infanzia nella sua interezza, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, viene garantita ai nuclei familiari la detraibilità integrale delle rette pagate alle scuole paritarie e ai servizi per la prima infanzia maturate a decorrere dal 5 marzo 2020”;
- **Art. 23 comma 1:** *sostituire le parole “pari al 50 per cento della retribuzione” con le seguenti: “pari al 75 per cento della retribuzione”;*
- **Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)** *dopo il comma 3, inserire il seguente comma 4: “Al fine di garantire l'effettività del diritto all'istruzione, i tributi locali di cui all'art. 82, comma 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 sono azzerati per tutte le realtà educative e scolastiche no profit”;*
- **Art. 35:** *aggiungere il seguente comma: “I termini di cui all'art 43 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, sono posticipati al 31 ottobre 2020”;*

- **Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19):** è necessario che il fondo istituito sia applicabile anche per i lavoratori del Terzo settore;
- **Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari),** dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1bis): “1bis. Al fine di sostenere economicamente la rete dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido d'infanzia, servizi educativi domiciliari, sezioni prima-vera) e le scuole dell'infanzia afferenti a titolari privati accreditati e/o parificati, in considerazione dell'importanza sociale di detti servizi per le famiglie, è previsto un contributo straordinario una tantum pari a euro 100,00 al mese per ogni posto bambino di cui alla capacità ricettiva delle strutture in oggetto a decorrere dal 5 di marzo 2020 e fino al perdurare della situazione di emergenza sanitaria collegata al COVID 19”;
- **L'articolo 48 (Prestazioni individuali domiciliari)** Si propone inoltre di inserire al comma 1 il seguente periodo
"In considerazione della situazione di particolare disagio, le amministrazioni locali provvedono a garantire i servizi sociali e sanitari domiciliari con priorità nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, nonché delle persone non autosufficienti prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze."

O in alternativa

- "In considerazione della situazione di particolare disagio, le amministrazioni locali provvedono a garantire i servizi sociali e sanitari domiciliari con priorità nei confronti dei disabili e delle persone non autosufficienti prive di un adeguato sostegno familiare";*
- **Art. 65 (Credito d'imposta per botteghe e negozi),** dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1bis): “1bis Il beneficio previsto dal comma 1 è altresì esteso ai servizi educativi per la prima infanzia e alle scuole dell'infanzia paritarie”;
 - **Art. 77 (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici),** il comma 1 è così riformulato:
“1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, i servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati, le istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie e istituzioni formative accreditate ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126”;

AGRICOLTURA

ARTICOLO XXX- Modifica della resa massima di uve per ettaro

In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 comma 10 della Legge 12 dicembre n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e disciplina del commercio", per la sola campagna viticola 2019/2020, la resa massima di una per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP è pari o inferiore a 25 tonnellate.

Interventi specifici per il comparto bufalino

Dopo l'art. 78 inserire il seguente:

“Art. 78-bis (interventi specifici per il comparto bufalino)

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese bufaline e preservare il patrimonio zootecnico, tenuto conto che l'unica destinazione del latte bufalino è la trasformazione nel prodotto fresco mozzarella di bufala campana DOP, è autorizzato al massimo per 60 giorni e per un quantitativo non superiore al 30% della effettiva produzione dell'analogo periodo del 2019, l'utilizzo del latte nella razione alimentare.

2. L'utilizzo di latte bufalino nella razione alimentare deve essere preventivamente autorizzato dall'organismo di controllo della mozzarella di bufala campana DOP che con propria circolare individua le modalità operative per i necessari controlli e redige un registro degli operatori aderenti e dei quantitativi di latte utilizzati nella razione alimentare da ciascuno.

3. Sulla base dei controlli effettuati dall'organismo di controllo viene riconosciuto a ciascun operatore un rimborso sui costi di produzione di 1 euro a litro di latte nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 126”.

Relazione illustrativa

La crisi che sta attraversando il comparto bufalino per l'emergenza da Covid-19 è particolarmente drammatica per una serie di motivi:

- 1) tutto il mercato del fresco è in fortissima crisi sia per la chiusura di canali come la ristorazione, le pizzerie e tutto il food-service e per la quasi paralisi dei trasporti. Anche la Grande Distribuzione ha ridotto sensibilmente gli acquisti, essendo i consumatori più orientati su beni a lunga durata;

- 2) mentre per altri prodotti come il latte vaccino si può prevedere la trasformazione in prodotti conservabili e aumentare il fondo per gli indigenti di 50 milioni di euro, come è stato previsto nel decreto cura Italia all'articolo 78 comma 3, per evitare che il surplus di prodotti trasformati deformi il mercato a chiusura dell'emergenza, l'unica vera destinazione del latte bufalino è, invece, la trasformazione nel formaggio fresco mozzarella. La trasformazione in prodotti conservabili è del tutto residuale e non è mai stata apprezzata dal consumatore;
- 3) il consumo della mozzarella di bufala è in genere concentrato in primavera estate e quindi tutti gli allevatori destagionalizzano i parti per avere la massima produzione in questi mesi. Purtroppo la crisi da Covid-19 è intervenuta proprio nel periodo in cui inizia la massima produzione (bufale a fine gravidanza o in inizio lattazione);
- 4) le aziende bufaline sono state per anni ostaggio dei trasformatori che ritiravano il latte nei mesi primaverili estivi e poi disdettavano i contratti verso ottobre, preferendo utilizzare per i mesi autunnali il latte congelato che era stato accumulato. Solo con la tracciabilità di filiera, gestita dal SIAN e dall'Istituto zooprofilattico del mezzogiorno di Portici, si è riusciti negli ultimi due anni a svuotare le celle di congelamento e a riconoscere un giusto prezzo al litro di latte per tutto l'anno. Continuare a congelare latte, anche se dei due grandi impianti campani uno ha chiuso per saturazione e l'altro sta chiudendo, significa comunque alterare profondamente il comparto per i prossimi anni.

Il 19 marzo è stato modificato in via temporanea e solo per l'emergenza da Covid-19 il disciplinare di produzione della DOP prevedendo di derogare dalla trasformazione entro le 60 ore dalla mungitura e consentendo di conseguenza la trasformazione di latte congelato (Allegato 1). Intervento importante ma comunque non incisivo dato che oggi il consumo non assorbe più del 30-35% di quanto prodotto nello stesso periodo dell'anno 2019.

L'articolo 78 del D.L. n. 18/2020 (cd. "Cura Italia") prevede significative misure in favore del settore agricolo e della pesca, al fine di contrare gli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine, la presente proposta emendativa, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dalla suddetta emergenza sanitaria e per assicurare la continuità aziendale delle imprese bufaline e preservare il patrimonio zootecnico, tenuto conto che l'unica destinazione del latte bufalino è la trasformazione nel prodotto fresco mozzarella di bufala campana DOP, prevede l'introduzione di un ulteriore articolo recante misure specifiche per il comparto bufalino, autorizzando l'utilizzo del latte nella reazione alimentare, per un periodo massimo di 60 giorni e per un quantitativo non superiore al 30% della effettiva produzione dell'analogo periodo del 2019.

L'emendamento prevede altresì che l'utilizzo di latte bufalino nella razione alimentare dovrà essere preventivamente autorizzato dall'organismo di controllo della mozzarella di bufala campana DOP, che provvede all'espletamento dei necessari controlli, a seguito dei quali verrà riconosciuto a ciascun operatore un rimborso sui costi di produzione di 1 euro a litro di latte nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.

Le modalità di attuazione della presente disposizione saranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Si segnala l'opportunità, come fatto per il settore della Cultura, di raggruppare in un unico e specifico articolo tutte le misure di supporto al settore del turismo, sia per dare il giusto rilievo al settore turistico ormai vera e propria industria del settore produttivo del nostro Paese, sia per rendere più agevole alle imprese del settore la sua lettura e comprensione, sia come ulteriore valorizzazione all'impegno che si sta approfondendo nel sostegno a questo importante settore, così gravemente colpito.

Introdurre un nuovo articolo

- **Art.....**

(Imposte sugli immobili turistico ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

RELAZIONE

La norma dispone una riduzione temporanea (per tre anni, con incidenza destinata gradualmente a ridursi) del peso del prelievo fiscale che grava sugli immobili strumentali destinati alle attività ricettive, in considerazione del fatto che tali immobili non sono attualmente produttivi di reddito. Nel caso in cui l'immobile sia conferito in locazione, la riduzione d'imposta spetta a condizione che venga trasferita sul gestore dell'attività. Il costo della misura è stimato in circa 830 milioni di euro per l'anno 2020, circa 580 milioni di euro per l'anno 2021 e circa 330 milioni di euro per l'anno 2022.

- Emendamenti all'Art 57

Art 57

(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

Al comma 1, dopo le parole “in favore delle banche” aggiungere “**e dei fondi di garanzia pubblici**”

Motivazione

Estendere l’ambito di operatività di questa norma anche ai Fondi di Garanzia regionali, per le operazioni non riassicurate al Fondo di Garanzia Legge 662/96

- Emendamenti all’Art 61

Art. 61 –

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

1. Al **comma 1** del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo le parole “sono sostituite da “e 24” sono aggiunte le seguenti parole: “**e dopo le parole del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono aggiunte le seguenti parole: 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360**”;

2. Al **comma 2** lettera a) dopo le parole “centri natatori” aggiungere “**ivi compresi impianti aventi finalità turistiche**”

3. Al **comma 2** lettera p) dopo le parole “manifestazioni e spettacoli” aggiungere “**e la fruizione di itinerari turistici**”

4. Al **comma 2** lettera q) dopo le parole “guida e assistenza turistica” aggiungere “**ivi compresi i maestri di sci**”

5. Al **comma 4** dell’articolo 61 del DL 18/2020:

a) le parole: "entro il 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "**entro il 31 dicembre 2020**";

b) le parole: "a decorrere dal mese di maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "**a decorrere dal 31 dicembre 2020**".

Motivazione

la norma risponde all’obiettivo di sospendere i termini per i versamenti, previsto dall’art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, per le ritenute IRPEF di cui all’art. 23 e 24 del dPR n. 600/1973 anche al versamento delle trattenute delle addizionali regionale e comunale il termine del 31 maggio per l’effettuazione dei versamenti (sia pure anche in forma rateale) risulta troppo ristretto ed inadeguato nei confronti delle imprese turistiche (nonché di quelle commerciali e dei servizi legati al turismo) che, dopo l’anticipata conclusione della stagione invernale, subiranno inevitabilmente gli effetti economici negativi derivanti dall’emergenza in atto anche per la prossima stagione estiva.

- Introdurre un nuovo articolo, 65-bis come segue:

Articolo 65-bis

(Credito d’imposta per strutture turistico-ricettive ed impianti termali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell’attività imprenditoriale delle strutture turistico-ricettive (alberghiere ed all’aria aperta) e degli impianti termali o dell’importo pagato dal gestore delle predette strutture ed impianti a titolo di corrispettivo per l’affitto d’azienda.

Motivazione

Si ritiene imprescindibile estendere le misure di cui all'art. 65 del decreto in esame (Credito d'imposta per botteghe e negozi) alle strutture ricettive alberghiere ed all'aria aperta ed agli impianti termali prevedendo altresì che il credito d'imposta nella misura del 60 per cento sia previsto non solo per il canone di locazione, ma anche per l'affitto d'azienda;

- emendamento all'art 72

All'art. 72, comma 1, lettera b) dopo la parola "investimenti" aggiungere "e da ENIT- Agenzia nazionale del Turismo;"

Motivazione

Si ritiene indispensabile il coinvolgimento dell'ENIT nella fase di potenziamento della promozione del sistema Paese poiché il turismo è stato uno dei settori più colpiti e richiede quindi un'azione specifica di rilancio all'estero.

- emendamento

Dopo l'articolo 95 inserire l'art 95 Bis

Art 95 Bis

(Sospensione versamento canoni demaniali)

1. Per le persone fisiche e giuridiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il pagamento dei canoni del demanio marittimo e del demanio idrico con finalità turistico-ricreativa e sportiva e di diporto nautico, per l'anno 2020, è sospeso dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il versamento dei predetti canoni è da effettuare, senza applicazione di sanzioni ed interessi, o in un'unica soluzione o con rateizzazione in cinque rate bimestrali a partire da marzo 2021.

- Emendamenti all'Art 35

Art. 35

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

Al comma 3 dopo le parole "le associazioni di promozione sociale" aggiungere "e le Pro Loco"

Motivazione

Consentire anche per le associazioni Pro Loco, riconosciute ai sensi delle rispettive Leggi Regionali ma non iscritte al Terzo settore, che le scadenze dei termini per gli adempimenti previsti ricadenti all'interno del periodo emergenziale, siano prorogate alla data del 31 ottobre 2020.

ALTRI EMENDAMENTI

1. redito di imposta

Prevedere credito di imposta pari al 50% della riduzione del fatturato delle strutture turistiche ricettive per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020 rapportati alle stesse mensilità del 2019, 2018 e 2017.

Inserire anche alle **Spa e centri benessere** nell'**art. 65 bis** (proposto con emendamento del 20.03.20 per le alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ed agli impianti termali.) relativo al credito di imposta per canoni locazione e fitto di azienda

emendamento

Articolo ...

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato)

1. Alle strutture turistico ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

Motivazione

A causa dello stato di emergenza connesso all'epidemia coronavirus si sono determinate significative riduzioni dei flussi turistici, che hanno causato rilevanti riduzioni di fatturato.

Le caratteristiche strutturali del mercato turistico non consentiranno di recuperare tali perdite. Inoltre, anche quando sarà cessata la situazione di emergenza, i tempi di rientro alla normalità non saranno immediati, in specie per la clientela internazionale, che costituisce la metà del nostro mercato.

Si rende pertanto indispensabile un intervento urgente a supporto delle imprese, per evitare la decimazione di un settore che produce più del dieci per cento del PIL e dà lavoro ad oltre 1,5 milioni di lavoratori dipendenti. Si propone di introdurre uno strumento che, sotto forma di detrazione fiscale, possa ristornare almeno in parte la perdita di fatturato alle imprese del settore che certifichino il calo di fatturato. La norma è volta a realizzare un primo livello di tutela, in forma di credito d'imposta, per un importo proporzionale al danno subito.

Si evidenzia che la riduzione di attività è misurabile con assoluta precisione, anche ricorrendo ai flussi delle fatture elettroniche e dei registratori di cassa telematici.

2. Sospensione dei mutui

Art 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)-

Si valuta positivamente la **sospensione dei mutui** per le imprese. Tuttavia, si ritiene che la sospensione prevista per un periodo di tre mesi non sia sufficiente. Si ravvisa l'esigenza di un **periodo più lungo di sospensione (fino al 31.12.2020)** e anche l'espressa previsione che **la scadenza del**

mutuo sia traslata in avanti per un periodo corrispondente alla sospensione nonché prevedere modalità che consentano una maggiore facilità a disporre di capitale circolante.

Prevedere la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui per imprese turistiche, nonché l'azzeramento delle commissioni bancarie e postali sulle operazioni di anticipazione delle fatture per le annualità 2020 e 2021.

3. Bonus vacanza

Necessario e prioritario adottare con urgenza misure che incentivino gli italiani a scegliere l'Italia per le proprie vacanze, inserendo uno strumento che preveda, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, la possibilità di detrazione dall'imposta lorda dovuta delle spese per vacanze in Italia. Prevedere un "***Bonus vacanza***" per le vacanze in Italia, in termini di detraibilità fiscale (fino a percentuale da definire e con un ragionevole tetto per persona di 500 €) delle spese sostenute dai cittadini italiani per vacanze in Italia, per le spese di pernottamento in strutture ricettive, spese per trasporto pubblico, spese per ingressi a musei, monumenti, servizi turistici, etc. Si ha ragione di ritenere che la misura proposta sia compatibile con il mercato interno dell'Unione europea, in quanto costituirebbe un aiuto destinato ad ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali, ai sensi dell'art. 107, par. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

emendamento

Introdurre il seguente nuovo

Articolo

(Detrazione d'imposta delle spese sostenute durante uno o più periodi di vacanza trascorsi in Italia)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia e dare nuovo impulso alla ripresa del turismo incentivando i flussi turistici sul territorio nazionale, dall'imposta lorda dei cittadini italiani che effettuino uno o più periodi di vacanza sul territorio nazionale, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, si detraggono le spese sostenute nel territorio nazionale per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico-ricettive, spese di viaggio tramite trasporto pubblico sostenute per raggiungere e ritornare dal luogo di vacanza, spese per ingressi a musei e monumenti e per servizi turistici, per una percentuale pari al 30% della spesa complessivamente sostenuta e per un importo complessivo detraibile pari a 500 € per persona. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12. L'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della stessa dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, nei limiti di capienza del fondo specifico.
2. Per periodo di vacanza deve intendersi un arco temporale che comporti almeno tre pernottamenti consecutivi, anche in strutture diverse e in luoghi diversi. Le spese documentate oggetto di detrazione devono risultare sostenute nel medesimo arco temporale
3. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva, dal servizio di trasporto pubblico e delle strutture che gestiscono gli ingressi a musei e monumenti, o di servizi turistici, devono attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.
4. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

RELAZIONE

L'emendamento si propone di introdurre una forma di incentivazione alla domanda interna di beni e servizi connessi al settore turismo, che sarà l'unica forma in grado di sopperire, anche se solo in parte, alla mancanza di domanda estera nei mesi a venire, soprattutto di origine europea e nord americana. Bisogna consentire ai soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche una detrazione delle spese sostenute per l'acquisto di servizi turistici fruiti sul territorio nazionale. Oggetto della detrazione dovrebbero essere, in misura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le spese per tutti i principali servizi che normalmente vengono utilizzati nell'ambito dello svolgimento di viaggi: da quelle per il pernottamento presso strutture ricettive a quelle effettuate presso i pubblici esercizi – ristoranti, bar e attività di intrattenimento - alle visite guidate nei luoghi di soggiorno durante i viaggi medesimi, acquistati tanto direttamente dai fornitori quanto per il tramite attività di intermediazione.

4. Cassa Integrazione in Deroga

Valutando positivamente la possibilità di avvalersi della **Cassa Integrazione in deroga** per i lavoratori del settore, avendo forte la preoccupazione per i lavoratori stagionali, per i quali non si è provveduto a prorogare la Naspi, ma beneficiari di una indennità *una tantum*, si ritiene necessaria una particolare attenzione verso il comparto del turismo che, già da ora ed indipendentemente dalla durata del periodo di emergenza, ha subito e subirà danni economici rilevanti, in misura probabilmente mai

sperimentata finora, assistendo, praticamente, ad un sostanziale azzeramento dell'attività su tutto il territorio nazionale.

Emendamento

Art. 22 All'Art 22 comma 1, dopo le parole "civilmente riconosciuti" aggiungere "con priorità per le imprese del comparto turistico".

5. Indennizzo

Prevedere un **INDENNIZZO** (e non un credito d'imposta) per imprese e professionisti del settore turismo in ragione di una percentuale della differenza negativa registrata - su base mensile - dei ricavi e compensi nel 2020 rispetto al mese corrispondente del 2019. Viene richiesto anche il supporto ai costi di affitto dei locali in cui svolgono l'attività d'impresa che riteniamo più che legittime.

6. Imposta di soggiorno

È opportuno un intervento sul contributo e **sull'imposta di soggiorno** che da un lato riduca i livelli massimi previsti per legge nazionale per persona per notte (riduzione almeno del 50%) e dall'altro definisca in maniera chiara il ruolo del soggetto che riscuote l'imposta - l'attività ricettiva - escludendo l'individuazione di reati penali ma solo amministrativi in caso di ritardo di riversamento dell'imposta riscossa dai clienti ai Comuni di competenza. È molto importante, altresì, prevedere una congrua sospensione del termine del pagamento della tassa di soggiorno, art. 4 D.lgs. n.23/2011, fino a dicembre 2020, termine entro il quale devono essere effettuati i versamenti e la cancellazione di eventuali sanzioni.

Primo emendamento

Si propone l'introduzione del nuovo **Articolo**

(Imposta di soggiorno)

Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.

RELAZIONE

Le disposizioni sono volte ad evitare che l'impresa in crisi di liquidità, che si trovi costretta a ritardare il pagamento dell'imposta di soggiorno, sia soggetta a gravose sanzioni, che a causa di una lacuna dell'ordinamento possono addirittura implicare il reato di peculato.

Secondo emendamento

Si propone l'introduzione del nuovo **Articolo ...**

(Riduzione dei contributi e dell'imposta di soggiorno)

1. fino al 31 dicembre 2021 l'importo massimo del contributo di soggiorno di cui alla lettera e) del comma 16 dell'articolo 14 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è ridotto a 5 euro per notte di soggiorno, l'importo massimo dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 4 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 è ridotto a 2,50 euro ed è sospesa l'applicazione di quanto previsto al comma 1 bis dell'articolo 46 del Decreto legge 2019, n.124 nonché al comma 1129 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2.i Comuni che applicano il contributo o l'imposta di soggiorno provvedono ad adeguare i propri provvedimenti di regolamentazione per adeguarsi a quanto previsto al precedente comma entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

RELAZIONE

L'imposta di soggiorno costituisce, fin dalla sua introduzione, un differenziale negativo per la competitività delle destinazioni turistiche italiane rispetto alle offerte di molti competitor europei e mondiali. Si ritiene opportuno un intervento che, per l'anno in corso e per il 2021, contribuisca al rilancio della competitività dell'Italia come destinazione. In tale logica si propone di dimezzare i livelli massimi attualmente consentiti per l'applicazione del contributo di soggiorno nel Comune di Roma Capitale e dell'imposta di soggiorno in tutti gli altri Comuni che attualmente adottano l'imposta, sospendendo al contempo, sempre fino al 31 dicembre 2021, gli effetti della disposizione introdotta al comma 1 bis dell'articolo 46 del Decreto fiscale 2019 che consente ai Comuni capoluogo in cui le presenze turistiche siano di almeno venti volte superiori al numero di residenti di elevare l'imposta di soggiorni fino all'importo massimo del contributo di soggiorno applicato da Comune di Roma Capitale.

7. Sospensione di versamenti, ritenute e contributi

L'incertezza sul protrarsi della situazione d'emergenza sanitaria, nonché la certezza, al contrario, del permanere, per lungo tempo, dei suoi effetti, induce a ritenere necessaria la previsione di un ragionevole allungamento dei termini per i versamenti delle ritenute alla fonte, per gli adempimenti e i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Pertanto, si chiede venga inserita la sospensione fino al 31 dicembre 2020 per i versamenti prevedendo il 1° gennaio 2021 come data di inizio del pagamento, che dovrà avvenire in forma rateizzata.

8. Lavoro stagionale

Stante la situazione di incertezza nel comparto del turismo anche verso il possibile andamento della prossima stagione estiva, le imprese del settore, che si trovano in oggettiva difficoltà previsionale, andrebbero incentivate a non sospendere le assunzioni dei lavoratori stagionali (normalmente, circa 500.000 persone nell'anno 2019). Perché ciò avvenga, si chiede l'inserimento di una misura di protezione consistente nella possibilità, in caso di necessità, anche per i dipendenti stagionali che saranno assunti per la stagione estiva e primaverile di essere ammessi a fruire del trattamento di cassa integrazione in deroga. Verificare altresì per gli stagionali la possibilità di ulteriori misure di sostegno,

pur nella consapevolezza delle difficoltà tecniche e giuridiche che derivano dal fatto che non si è in presenza di soggetti che hanno un contratto formalizzato.

emendamento

Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

Al comma 1 dopo le parole “è riconosciuta un’indennità per il” Sostituire “mese di marzo” con “**periodo equivalente alla stagionalità media così come desumibile dai contratti del biennio precedente**”.

Al comma 2 dopo le parole “l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa” aggiungere “**e garantisce la cadenza mensile nell’erogazione dell’indennità dovuta**”.

Motivazione

Per i lavoratori stagionali oltre all’indennità, riconosciuta per il mese di marzo, si chiede una continuità del reddito in considerazione del fatto che con ogni probabilità la stagionalità estiva risulterà compromessa, venendo meno la continuità assicurativa e reddituale per questa tipologia di lavoratori.

L’indennità a favore dei dipendenti stagionali viene erogata dall’INPS che ne ha anche il monitoraggio. Vanno garantiti tempi certi e brevi per il pagamento di tali indennità per assicurare ai lavoratori stagionali e alle loro famiglie continuità reddituale.

9. Professionisti del settore turismo

Si chiede l’estensione a tutte le professioni turistiche, sia ordinistiche che non, delle misure di aiuto previste dal DL 18/2020 e l’introduzione per gli anni fiscali 2020-2021 di un regime forfettario per redditi inferiori a € 100.000, senza limite di concorso con reddito da lavoro dipendente e senza limiti di beni strumentali.

10. Pagamenti delle utenze

Benché, a causa del sostanziale azzeramento dell’attività, anche i costi delle utenze possono prevedersi in netto calo, le difficoltà di cassa prevedibili per le imprese turistiche potrebbero essere tali da non consentirne il pagamento nei termini temporali dovuti.

Si chiede, quindi, di inserire per tutte le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e piu in generale le micro, piccole e medie imprese del turismo (a prescindere dalla ragione sociale, in coerenza con la definizione della Commissione Europea) sul territorio nazionale, la sospensione dei pagamenti delle utenze, prorogando il termine più a lungo possibile o comunque al termine al 31 dicembre 2020 ed autorizzando la rateizzazione in 24 mesi, a partire da gennaio 2021.

11. Versamento premi assicurativi e diritti camerali

In analogia a quanto sopra, si ritiene opportuno chiedere di estendere alle imprese turistico ricettive ubicate su tutto il territorio nazionale la sospensione di termini per i versamenti dei diritti camerali e

il termine per la corresponsione dei premi assicurativi, ferma restando la garanzia della relativa copertura.

EMENDAMENTI

12. Art. 6 (Requisizioni in uso o in proprietà)

Al comma 7 dopo le parole “*territorialmente competente*” aggiungere “*e sentiti i rappresentanti delle associazioni regionali degli albergatori sugli alberghi disponibili ed adeguati*”.

Motivazione

Per migliore l’informazione al Prefetto è opportuno che egli senta anche i rappresentanti regionali degli albergatori.

13. Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Al comma 1 sostituire le parole “*nove settimane*” con “**13 settimane**”

Motivazione

Il turismo ha tempi di riavvio molto diversi da altri settori, si propone pertanto che per le imprese turistiche vi siano ulteriori 4 mesi . La deroga alla L. 148 / 2015 deve valere per 13 mesi.

14. Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

Al comma 1 dopo le parole “fondo di integrazione salariale” aggiungere “**con priorità per le imprese del comparto turistico**”.

15. Art. 53 (Misure per il credito all’esportazione)

Al comma 1, dopo le parole “nel settore croceristico” aggiungere le seguenti “**e al settore alberghiero**”.

Motivazione

Le navi da crociera sono come alberghi galleggianti per molti aspetti di offerta turistica.

16. Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

al comma 2 dopo le parole “imprese agricole” aggiungere le parole “**ivi comprese gli Agriturismi e le masserie didattiche**”.

17. Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria)

Al comma 2 lettera l) dopo le parole “parchi tematici” aggiungere “**ivi compresi Agriturismi e Masserie Didattiche**”

Motivazione

Inserire anche le masserie didattiche tra i beneficiari del fondo di cui all’art. 78 in quanto gli Agriturismi e le Masserie didattiche, al pari delle altre strutture turistico ricettive, lamentano notevoli danni a causa dell’azzeramento del turismo scolastico per effetto dell’emergenza Coronavirus, segnalando in particolare che nelle misure indicate dal Governo non si parla di masserie didattiche, ma solo di agriturismi

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI AL GOVERNO

Insieme ai Decreti legge varati dal Governo è fondamentale un intervento altrettanto poderoso sulla concessione di nuovo credito alle imprese, con una regia coordinata di 3 attori, come fino ad ora non è mai successo: Banca Centrale Europea, Autorità Bancaria Europea e Stato. La prima dovrà immettere nel sistema una quantità importante di liquidità destinata alle imprese, tramite il sistema creditizio; la seconda dovrà contestualmente ridurre i vincoli per la concessione del credito, azione in mancanza della quale sarebbe del tutto inutile l'azione della BCE; il terzo dovrà intervenire con proprie garanzie, a prima richiesta, a supporto delle banche che erogheranno. Va inoltre rafforzato ulteriormente il Fondo di Garanzia con la sospensione del Rating bancario

Si affianchi a tale richiesta anche il prolungamento dei termini di utilizzo dei Fondi Por Fesr, FSE, Par FSC, per consentire il completamento delle opere in essere e anche le possibili rimodulazioni della spesa.

La grave crisi ha colpito in misura durissima l'industria turistica europea; l'Unione Europea deve finalmente considerare il turismo quale settore strategico di sviluppo destinando ad esso programmi e risorse specifiche utili per risollevare in tempi brevi il comparto.

Si segnala, infine, l'opportunità, come fatto per il settore della Cultura, di raggruppare in un unico e specifico articolo tutte le misure di supporto al settore del turismo, sia per dare il giusto rilievo al settore turistico ormai vera e propria industria del settore produttivo del nostro Paese, sia per rendere più agevole alle imprese del settore la sua lettura e comprensione, sia come ulteriore valorizzazione all'impegno che si sta approfondendo nel sostegno a questo importante settore, così gravemente colpito.

AGENDA DIGITALE

- All'articolo 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche), dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:

7. Al fine di semplificare ed accelerare i lavori del Piano Banda Ultralarga nelle aree bianche il concessionario avvia immediatamente il servizio nei comuni completati, anche nelle more del collaudo, che sarà effettuato nelle forme ordinarie al termine dell'attuale periodo emergenziale.

8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di velocizzare i lavori nelle aree bianche del Piano Banda Ultralarga può nominare il Presidente della Regione/Provincia Autonoma commissario straordinario anche per l'acquisizione di permessi concessori da parte di enti e società.

9. Al fine di velocizzare i lavori e l'avvio del servizio, il Concessionario per la realizzazione e la gestione del Piano Banda Ultralarga nelle aree bianche, può affidare anche ad altri soggetti, oltre a quello individuato in sede di gara, i servizi di progettazione a livello territoriale individuando in forma diretta o con modalità semplificate almeno un soggetto in ogni regione o provincia autonoma.

10. Terminata l'emergenza e comunque entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, presenta un piano per la costituzione di una rete unica di banda ultralarga a livello nazionale, anche prevedendo la convergenza delle reti esistenti. Il Piano dovrà acquisire l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

11. Al fine di dare avvio all'intervento di infrastrutturazione nelle aree grigie servite da almeno un operatore e delle aree dichiarate grigie in fase di consultazione pubblica ma non ancora servite dagli operatori, il Ministero dello Sviluppo Economico richiede il parere positivo per aiuti di stato alla Commissione Europea in forma urgente, vista l'attuale emergenza sanitaria in atto.

12. Al fine di garantire la piena operatività di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado si richiede di trasferire alle regioni/province autonome le risorse ad esse dedicate per connettività e fibra ottica, previste da apposita Delibera CIPE (voucher per incentivo alla domanda), affinché sia garantita una connessione a banda ultralarga per tutte le scuole entro l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, assicurando una gestione anche da remoto dell'offerta didattica.

13. Nel caso in cui l'emergenza Covid-19 si ripercuota negativamente sui tempi di attuazione del Piano Banda Ultra Larga nelle aree bianche del Paese, già pesantemente compromessi dai ritardi in essere, il Governo compensa e si impegna a salvaguardare le Amministrazioni Regionali da ogni pregiudizio economico derivante da tali ritardi dell'esecuzione - in particolare rispetto alle risorse cofinanziate dalle Regioni con fondi europei - e a rendere disponibile identiche somme compensative per la prosecuzione dell'infrastruttura BUL, al fine di garantire il completamento delle sue opere secondo la originaria dotazione di spesa prevista.

- All'articolo 56, dopo il comma 12 inserire il seguente comma:

13. Al fine di garantire la ripresa e il recupero di competitività delle PMI viene istituito un fondo nazionale per il sostegno e la trasformazione digitale delle imprese di 100 milioni di Euro da ripartire alle Regioni e Province Autonome con Decreto del Ministro dell'innovazione e digitalizzazione emanato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

- All'art 76 aggiungere il seguente comma:

4. Dopo aver informato il gruppo di supporto di cui al comma 1 ed il Garante per la protezione dei dati personali, Governo, Regioni e Province autonome possono chiedere agli operatori di telefonia mobile la fornitura di dati per l'analisi anonima degli spostamenti effettuati dalle utenze telefoniche mobili (c.d. contact tracing) a partire dal gennaio 2020 e per tutto il perdurare dell'emergenza, ai sensi dell'art.15 della Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

- Si suggeriscono i seguenti articoli da inserire nella conversione al DL 18/2020 oppure in successivi provvedimenti connessi all'emergenza COVID-19.

Art. (Campagna nazionale per le competenze digitali e per la cittadinanza digitale).

1. E' promossa una Campagna nazionale per le competenze digitali e per la cittadinanza digitale di ogni cittadino della Repubblica Italiana. La campagna dovrà prevedere occasioni di formazione basilari tra le quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: introduzione all'informatica modalità di accesso ai servizi on-line; Utilizzo degli strumenti di identificazione telematici come la CIE, TS-CNS e SPID; Firma digitale, corretta gestione e conservazione dei documenti informatici; Diffusione e formazione specialistica sull'utilizzo dei principali servizi strategici on-line, quali: Pagamenti elettronici, Fascicolo Sanitario Elettronico e Fascicolo del cittadino; Formazione per professionisti ed imprese per l'utilizzo di piattaforme di e-procurement, BIM, Ordini e fatture elettroniche.

2. La campagna è effettuata per il tramite delle Regioni/Province Autonome anche attraverso le strutture della formazione professionale. Le Regioni/Province Autonome per l'attività formativa potranno avvalersi di scuole e/o università anche in modalità di formazione a distanza.

3. Per le attività di cui al comma 1, incluse le attività comunicative, è istituito un fondo di 100 milioni di Euro che viene ripartito con Decreto del Ministro competente, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata.

Art. 76 bis (Sistema informativo di scambio dati tra sanità, Regioni, Governo e Protezione Civile)

1. E' istituito un sistema informativo di supporto per lo scambio dati tra strutture sanitarie, Regioni, Governo, Ministero della Salute e Protezione Civile per la gestione dell'emergenza covid-19 che consenta l'alimentazione, pubblicazione e condivisione di dataset in formato machine-readable nonché la messa a sistema di funzionalità utili e necessarie (tracciamento degli spostamenti, autocertificazioni, e altro).

2. Per le attività di cui al comma 1, è istituito un fondo di XXXX milioni di Euro ricomprendendo le attività di implementazione locale e realizzazione delle componenti di interoperabilità da parte delle Regioni e Province autonome.

AFFARI ISTITUZIONALI

Osservazioni

- Art. 103 comma 1(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza): occorre chiarire che la disposizione, oltre a valere per le p.a., deve essere interpretata anche a vantaggio dei privati, in quanto gli stessi possono trovarsi in difficoltà nel rispetto delle scadenze o degli adempimenti richiesti;

- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Il decreto dispone in materia di contratti pubblici d'appalto nel seguente modo: art. 75 "Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese".

Tale articolo, ai commi 1 e 3 pone dubbi interpretativi. Infatti, in virtù della formulazione letterale delle stesse, sembrerebbe che non sia richiesta l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione generali, finanziari e tecnici al momento della presentazione dell'offerta. Tanto si fonderebbe sulla prevista deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, e, per l'effetto, anche alle norme del Codice Appalti che richiedono la dichiarazione sul possesso dei requisiti all'atto dell'offerta.

Il comma 3, d'altro canto, sembra rimettere alla discrezionalità dell'amministrazione, la scelta se chiedere o meno al solo concorrente aggiudicatario la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali, tecnici e finanziari in funzione della stipula del contratto.

La suddetta discrezionalità trarrebbe il suo fondamento dalla seguente formulazione: "le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario.....".In considerazione di quanto sopra osservato, si suggerisce, in sede di conversione del Decreto Legge in Legge, di utilizzare una formulazione che chiarisca la ratio legis.

Emendamenti

- Art. 103 comma 1 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) si propone il seguente emendamento: "Al comma 1 dell'art. 103 del d.l. "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", dopo le parole: "di parte o d'ufficio", sono inserite le seguenti: "e di procedimenti sanzionatori"

- Art. 115 comma 2 (Straordinario polizia locale). si prevede che il fondo di 10 milioni di euro destinato al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, sia ripartito con decreto del Min. Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali e non la Conferenza Unificata.

Va ricordato che la materia della polizia amministrativa locale, ex art. 117 lett. h) Cost., è di competenza esclusiva delle regioni e risulta pertanto necessario coinvolgerle nelle relative negoziazioni.

A tal fine si propone il seguente emendamento: "Al comma 2 dell'articolo 115, del d.l. 18/2020, le parole: "Stato città ed autonomie locali", sono sostituite dalla seguente:"Unificata"

Proposta di nuovo articolo

- Il gruppo di lavoro in materia di privacy propone l'inserimento del seguente articolo:a seguito di urgenti segnalazioni pervenute da alcune Regioni in merito alla necessità di disciplinare dal punto di vista normativo la geolocalizzazione di soggetti strettamente collegati all'emergenza Covid19, in coerenza con quanto espresso dal Garante

ART....

(GEOLOCALIZZAZIONE DI SOGGETTI IN EMERGENZA COVID 19)

•

" 1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e ragionevolezza la Protezione Civile, anche attraverso le Regioni, può monitorare il tracciamento degli spostamenti dei malati di COVID-19 e dei soggetti sottoposti a quarantena preventiva, facoltativa o fiduciaria, analizzando gli spostamenti delle celle dei telefoni cellulari, smartphone e di altri strumenti di tracciamento, anche utilizzando i dati di localizzazione da dispositivi mobili, al fine di contenere ed attenuare la diffusione del COVID-19.

2. La geolocalizzazione dei soggetti tracciati viene trattata nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità legate all'emergenza Covid-19.

3. La mappa geolocalizzata del contagio può essere usata dalla Protezione Civile e dalle Regioni, per allertare le persone che potrebbero aver avuto un contatto stretto con un soggetto tracciato.
4. I dati relativi alla geolocalizzazione sono conservati per il periodo di tempo necessario al raggiungimento degli scopi sopra previsti di tutela della sanità pubblica.
5. Nel rispetto del Regolamento europeo per la privacy n. 679/2016 (Gdpr), è consentito il trattamento per le finalità di sicurezza nazionale nel rispetto dell'art. 23 paragrafo 1 lettera a)".
6. Il trattamento prevede la possibilità di geolocalizzare le persone o di inviare messaggi di sanità pubblica ai soggetti che si trovano in una determinata area, via telefono o SMS.
7. La Protezione civile, anche attraverso le Regioni, effettua il trattamento dei dati relativi all'ubicazione in modo anonimo oppure trattando dati in forma aggregata tale da non consentire la successiva re-identificazione delle persone. Quando non è possibile elaborare solo dati anonimi, tali organi possono procedere ad effettuare il trattamento dei dati di localizzazione in forma non anonimizzata.
8. Tale trattamento verrà comunicato agli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, che saranno informati sulla proporzionalità della misura in termini di durata e portata, sulla ridotta conservazione dei dati, sul rispetto del principio di limitazione della finalità e sulla possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale.

PERSONALE

- Si propone di aggiungere, all'art.1, il seguente comma 3:

3. In considerazione del contesto emergenziale in atto, è altresì consentito alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in deroga al termine previsto dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, il differimento, per il periodo dell'emergenza e comunque non superiore ad un periodo massimo di un ulteriore anno, della durata degli incarichi dirigenziali e direttivi conferiti, ai sensi della citata disposizione, a soggetti in quiescenza e che vengano in scadenza nel periodo compreso dalla data della presente ordinanza al termine dello stato emergenziale.

Motivazione

In relazione allo stato di emergenza, si richiede la possibilità di poter prevedere la proroga degli incarichi dirigenziali dei soggetti in quiescenza, qualora impegnati nelle attività legate al contrasto al COVID-19. La norma non comporta oneri finanziari.

Modifiche all'articolo 87 del D.L. 18:

dopo il comma 5 sono introdotti i commi 5 bis e 5 ter:

“5-bis È data facoltà alle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, in piena autonomia organizzativa, qualora le stesse abbiano già determinato il fabbisogno del personale secondo le procedure previste, anche nel caso in cui i concorsi siano stati già banditi ed eventualmente sospesi a seguito dell'emergenza COVID-19, di effettuare o proseguire le procedure concorsuali per l'assunzione di personale ridefinendo la tipologia e la sequenza di prove, anche se già programmate e sospese, in modalità telematica, rispettando il principio di imparzialità di cui all'art. 97 comma 4, Cost., limitatamente al periodo di vigenza delle restrizioni imposte da Decreti relativi a misure per contrastare la diffusione di COVID-19.”

Motivazione

L'emendamento ha come finalità di permettere alle amministrazioni pubbliche, per i concorsi pubblici interrotti prima delle prove scritte, di ridefinire l'agenda e la tipologia di prove per svolgere integralmente a distanza senza alcuna necessità di svolgere prove in presenza. Ad esempio sostituendo una prova scritta e un orale con due prove orali da svolgersi a distanza tramite videoconferenza Skype o piattaforme aperte assimilabili, permettendo pertanto il riavvio delle procedure concorsuali sospese in quanto pienamente compatibili con quanto disposto dalla Direttiva n.1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione. La possibilità di concludere pertanto i procedimenti come sopra proposto, costituisce un presupposto per la costituzione legittima di graduatorie oggetto dell'emendamento che segue (5-ter). Tale emendamento non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-ter Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5-bis, per fare fronte agli effetti del DL 4/2019, convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, per il solo esercizio 2020 le stesse amministrazioni possono procedere a rafforzare i propri organici con personale inquadrato con rapporti di lavoro flessibile adottando una o più delle seguenti procedure:

- a. assumere personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle limitazioni di cui al DL 78/2010 a condizione che il rapporto di lavoro costituito non superi il 31/12/2020;**
- b. prorogare fino al 31/12/2020 i rapporti di lavoro flessibili in essere in deroga alle limitazioni di durata di 3 o 4 anni fissate dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;**
- c. assumere personale da graduatorie straordinarie costituite con i risultati delle preselezioni di procedure concorsuali interrotte o sospese a causa dell'emergenza Covid-19. Ai fini della graduatoria finale, i risultati delle preselezioni possono essere eventualmente integrati con la valutazione dei titoli da parte della commissione insediata per la gestione del concorso;”**

Motivazione

L'emendamento ha come finalità quella di permettere alle amministrazioni pubbliche, anche derogando per il solo esercizio 2020 alle limitazioni di cui al DL 78/2010 che fissano il tetto di spesa per il lavoro flessibile al 100% delle spese sostenute nel 2009, di integrare i vuoti di organico che si sono prodotti con gli effetti del DL 4/2019 (Quota 100) con una o più delle seguenti modalità:

- a. integrando gli organici con rapporti di lavoro flessibile se titolari di graduatorie in corso di validità (vedi comma precedente);
- b. prorogando fino al 31/12/2020 i contratti di lavoro flessibili anche derogando alle limitazioni dei Contratti di Lavoro nazionali di ogni comparto alla durata dei rapporti di lavoro flessibili (ora fissati in 3 o 4 anni anche con contratti plurimi); costituendo graduatorie per nuovi rapporti di lavoro flessibili sfruttando gli esiti di eventuali preselezioni, rendendo le stesse sufficienti a reclutare personale a tempo determinato. Ovviamente, se l'emendamento 5 bis fosse integralmente accolto, nel giro di poco tempo sarebbero disponibili graduatorie valide, ma sarebbe anche possibile assumere a tempo determinato immediatamente gli stessi candidati che sosterebbero in via telematica le prove concorsuali. Tale emendamento non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

- **Modifiche articolo 97:**
Ampliare le anticipazioni finanziarie dal 10% al 20% per l'intero Programma operativo o Patto di riferimento.
- **Nuovo articolo 97-bis:**
Articolo 97 bis - Anticipazione nuova programmazione FSC 2021-27 – vedi riformulazione emendamento n.6
- **Nuovo articolo:**
Prevedere la diminuzione della quota di cofinanziamento regionale per l'attuale e per la prossima Programmazione dei Fondi europei.
- **Osservazioni generali da negoziare con l'Unione europea:**
 - a) Prevedere uno slittamento progressivo dei *target* di spesa annuali e il passaggio dalla regola n+3 alla regola n+4;
 - b) Aumentare la percentuale e flessibilizzare lo spostamento di risorse all'interno dei programmi operativi regionali, prevedendo l'ammissibilità delle spese connesse all'emergenza COVID-19.

EMENDAMENTI PRESENTATI AL DL 9/2020

34. Art.12 bis (Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali)

1. Al comma 4 bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle parole <<31 dicembre 2021>>.

Relazione

Tale norma è necessaria per allineare al termine dello stato di emergenza, prorogato al 31.12.2021 con il d.l. 162/2019, conv. in legge n. 8/2020, anche le tempistiche per l'utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali.

Ai sensi del primo periodo del comma 4-bis dell'art. 3-bis d.l. 95/2012, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti corrente vincolati intestati ai relativi beneficiari alla data del 31.12.2018. Dunque, rispetto alla proposta di emendamento, non si pongono necessità di copertura finanziaria, non comportando la stessa oneri ulteriori.

La disposizione in esame è finalizzata all'esclusiva proroga temporale, al 31.12.2021, del termine ultimo previsto per l'utilizzo delle somme già concesse e versate in appositi conti correnti vincolati all'esclusivo utilizzo di ristoro da danno sisma, consentendo quindi un qualitativo completamento dei lavori ed una corretta rendicontazione economica degli stessi.

Non necessita di copertura finanziaria

35. Art.24 ter (Disposizioni concernenti il potenziamento delle risorse umane del servizio nazionale di protezione civile)

1. Al fine di fare fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse all'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del capo dipartimento 630 del 3 febbraio 2020 (Ocdpc 630) e seguenti, nonché per garantire la continuità delle attività connesse alle dichiarazioni di stato di emergenza già insistenti sul territorio nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile e le Strutture Regionali di Protezione Civile possono procedere a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, e non rinnovabile, per il reclutamento di personale tecnico ed amministrativo da impiegare nelle proprie strutture e comunque di supporto all'emergenza, nel limite massimo del 10% della propria dotazione organica.

2. Per le medesime finalità, in deroga al limite del 10% di cui al comma 1, e comunque nel limite massimo del 30%, i soggetti di cui al comma 1 possono provvedere anche con risorse proprie eventualmente disponibili, in deroga ai vincoli assunzionali e di spesa del personale.

3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze di cui al presente provvedimento. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2, mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

4. Qualora nelle graduatorie di cui al comma 3 non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione sulla base di soli titoli e di criteri di pubblicità trasparenza e imparzialità con pubblicazione del bando di selezione per un max di 7 giorni.

5. Al personale dirigenziale e al personale titolare di Posizione organizzativa, direttamente impegnato nella gestione dell'emergenza, per l'intera durata dello stato di emergenza, è riconosciuto un incremento della indennità di posizione pari al 50% di quella in godimento.

6. Al personale non dirigenziale e che non sia titolare di posizione organizzativa, viene garantito l'integrale pagamento del lavoro straordinario effettivamente svolto per attività connesse alla gestione dell'emergenza, anche oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

7. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 6 si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

36. Art.24 quater (Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art.1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

Relazione

L'articolato proposto garantisce continuità ad un fabbisogno di risorse umane per supportare Commissario, Prefetture, enti locali e uffici territoriali del MIBACT per le attività straordinarie conseguenti al sisma del maggio 2012. Il personale in somministrazione e a tempo determinato – in questa fase – è impegnato sia sull'attività connessa alla ricostruzione privata, che pubblica (la quale richiede tempi e istruttorie molto impegnative), nonché sulla residuale attività inerente il fisiologico contenzioso.

Occorre considerare che, se si può ritenere esaurita la fase acuta dell'emergenza, sicuramente è in pieno sviluppo quella della ricostruzione sia pubblica, che privata. Solo in questo momento, infatti, vengono presentati i progetti più complessi, relativi agli immobili maggiormente danneggiati, a quelli vincolati, o che richiedano demolizioni e ricostruzioni articolate; inoltre, essendo avviati molti cantieri aumenta anche l'attività sul campo legata ai controlli. Pertanto, la mole di lavoro non risulta diminuita, ma diversamente articolata, in particolare rispetto alle attività di gestione delle fasi finali degli interventi e degli eventuali contenziosi in essere e futuri.

Considerato che la norma consente l'utilizzo di soli contratti di lavoro flessibile e che il Commissario della Regione Emilia-Romagna si avvale di un'Agenzia di somministrazione lavoro con contratto in scadenza al 31/12/2020, il riconoscimento della proroga proposta con l'articolato di che trattasi garantirebbe certezza futura consentendo per tempo l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento del medesimo servizio, nonché all'impiego del personale necessario allo svolgimento, con gli stessi ritmi, delle diverse attività relative alla ricostruzione. La norma ugualmente garantirebbe, anche in Lombardia ed in Veneto, il necessario supporto agli uffici per la conclusione delle procedure aperte ed ancora da svolgere.

Non necessita di copertura finanziaria

37. Art. 34 bis (Autorizzazione all'utilizzo di risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n.147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art.1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, ed all'art. 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 10 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

Relazione

La norma risulta indispensabile per soddisfare la totalità delle richieste sinora depositate nonché per le annualità successive al 2018. Si tratta di rimborsi dovuti che iniettano liquidità a favore di cittadini e imprese. L'articolato proposto non comporta oneri diretti a carico dello Stato, trovando copertura nelle somme di contabilità speciale già trasferite al Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012.

Non necessita di copertura finanziaria

38. Art.34 ter (Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta.)

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole "*di cui al comma 1, lettera a)*," sono aggiunte le seguenti parole: "*c) e d)*,".

2. Al comma 1 dell'art.3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole "*lettere a), b)*" sono aggiunte le seguenti parole: "*, c) e d)*,";
- dopo le parole "*prodotti agricoli e alimentari,*" sono aggiunte le parole "*nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,*".

Relazione

Nelle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, il Patrimonio Edilizio coinvolto dal Sisma del 2012 è rappresentato per più dell'80% da Beni Culturali, nello specifico chiese, castelli, palazzi, teatri, fortemente compromessi dagli eventi sismici.

Per diversi edifici di interesse storico-architettonico di proprietà privata di straordinaria importanza, quali torri medievali, palazzi di campagna, chiese e oratori appartenenti a complessi nobiliari che nel corso dei secoli hanno perso la loro funzione primaria, ma che rappresentano la storia del territorio colpito dal terremoto, non è stato possibile riconoscersi l'accesso ai contributi nell'ambito dei canali di finanziamento ad oggi previsti per la ricostruzione pubblica e privata.

Analogamente e per le medesime motivazioni vengono ricompresi anche gli immobili in cui sono svolte attività private senza scopo di lucro (sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose).

Attualmente tali interventi sono finanziati con le risorse di cui al *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, ma in coerenza con gli altri interventi di ricostruzione privata andrebbero ricondotti alla tipologia di finanziamento prevista dall'art. 3bis del decreto-legge 95/2012, che dispone di adeguata capienza, a tal fine vengono adeguate anche le previsioni del DL 74/2012.

Non necessita di copertura finanziaria

39. Art.34 quater (Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”

1. Al comma 444°, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” la parola “*privata*” è soppressa.

Relazione

In seguito ad una iniziale stima per difetto del danno prodotto dal Sisma del maggio 2012 nei territori della Lombardia, con la legge di stabilità 2016 (Legge n.208/2015), sono stati concessi al Commissario delegato alla ricostruzione della Lombardia ulteriori 70 milioni di euro, vincolando gli stessi al completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata, principale preoccupazione in quegli anni.

Ad oltre sette anni dal sisma, la proiezione di spesa per la ricostruzione privata e pubblica va delineandosi con maggiore chiarezza, evidenziando un maggior onere per il completamento degli interventi pubblici a fronte di una sostanziale riduzione di quella privata, ormai avviata verso le fasi finali.

Al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, si ritiene utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge nel 2015, garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento della ricostruzione post-sisma previste dal decreto-legge n.74/2012, in armonia con quanto già previsto per il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.

Non necessita di copertura finanziaria

Testo coordinato della norma emendata:

444. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare il processo di ricostruzione, in favore del presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per il 2016 ai fini del completamento delle attività connesse alla ricostruzione. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

40. Proposte di norme per semplificare la spesa e per conseguire risparmi nei bilanci degli enti territoriali

Art.

Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche agli enti che, in attuazione degli accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno contratto prestiti con il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 2, commi 46-48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la concessione di prestiti da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e di altre istituzioni finanziarie dell'Unione Europea.

Relazione

La norma mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte degli enti territoriali che hanno, a suo tempo, contratto prestiti con il Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito di quanto previsto dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari.

Art.

1. Le delegazioni di pagamento degli enti territoriali poste a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione del debito sanitario deliberate e completate entro i termini previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere rinegoziate con Cassa depositi e prestiti Spa.
2. I risparmi derivanti dalla rinegoziazione delle operazioni di cui al comma precedente sono destinati agli investimenti per il rilancio dell'economia.

Relazione

La norma mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte degli enti territoriali che hanno, a suo tempo, effettuato operazioni di cartolarizzazione dei debiti sanitari nell'ambito di quanto previsto dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari.

Art.

All'art. 58 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

9. Per le entrate a destinazione vincolate incassate ed accertate le correlate spese si intendono automaticamente prenotate. Le prenotazioni non decadono alla fine dell'esercizio.

La norma mira a conservare nel bilancio degli enti territoriali la copertura finanziaria delle spese da sostenere con risorse vincolate, senza scontare i vincoli di applicazione dell'avanzo ed i tempi delle reiscrizioni in bilancio.

41. Art. Indennità lavoratori autonomi

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nel territorio nazionale, alla medesima data è riconosciuto, ai sensi del comma 2, un bonus pari ad un massimo di 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, parametrato all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.

Il bonus di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2 Al fine di fruire del trattamento di cui al presente articolo, i soggetti interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente attraverso l'apposito modulo telematico, indicando i dati relativi al periodo di sospensione dell'attività, con le modalità definite dall'INPS. L'INPS determina l'importo del beneficio spettante in relazione alla durata della sospensione dell'attività e provvede all'erogazione, nei limiti di spesa indicati al comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica delle domande.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

42. Art. Modifiche all'art. 30-ter del D.L. n. 34/2019

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 30-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 sono aggiunte infine le seguenti parole: “,nonché nel territorio nazionale.”

2. Il comma 12 dell'art. 230-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 è sostituito dal seguente:

“12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021, a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.”

Relazione

La norma intende estendere le agevolazioni già previste dall'art. 30-ter del DL 34/2019 per i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti a tutti i Comuni del territorio nazionale, indipendentemente dal numero di abitanti stante le difficoltà economiche delle imprese artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio in conseguenza del Coronavirus.

Relazione tecnico-finanziaria

Trattandosi di una agevolazione che rimborsa fino al 100 per cento dei tributi comunali delle imprese nell'anno di ampliamento di esercizi già esistenti o riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi le imprese che potranno beneficiarne saranno quelle che hanno ampliato o riaperto prima dell'avvio dell'emergenza sanitaria e quelle che si troveranno in tali condizioni nel periodo giugno- settembre (ipotizzando che a giugno sia possibile cessare le misure dell'emergenza e considerata la scadenza per la presentazione dell'istanza al 30 settembre 2020). Gli oneri sono stati incrementati come indicato al comma 2: da 5 a 10 milioni di euro per l'anno 2020, da 10 a 20 milioni di euro per l'anno 2021, da 13 a 26 milioni di euro per l'anno 2022 e da 20 a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le stime sono fatte sulla base delle imprese interessate dalla norma che hanno avviato attività nel IV trimestre 2020 ipotizzando comunque una riduzione di tali numeri del 40 per cento stante il periodo di crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria.

43. Art. ... Misure straordinarie per la semplificazione dei procedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi economici, i contributi, le agevolazioni e gli aiuti comunque denominati, di valore inferiore a un milione di euro, concessi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alle imprese e ai professionisti che esercitano la propria attività nel territorio nazionale:

a) non si applicano le verifiche di regolarità contributiva previste all'articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC));

b) non si acquisisce la documentazione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).

2. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le verifiche di cui agli articoli 83, comma 3 bis, e 91, comma 1-bis del decreto legislativo 159/2011.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 acquisiscono dai soggetti beneficiari le dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, inerenti la regolarità contributiva e la regolarità antimafia ed effettuano controlli a campione, decorsi i termini di cui al comma 1, nella misura minima del dieci per cento sul totale dei beneficiari al fine di verificare la veridicità delle stesse dichiarazioni sostitutive.

Relazione

Le modifiche sono temporanee e finalizzate a semplificare i procedimenti di erogazione degli incentivi pubblici di valore inferiore a un milione di euro in un particolare momento di crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria Covid-19.

Relazione tecnico-finanziaria

Trattasi di una norma a carattere ordinamentale che non comporta oneri sulla finanza pubblica.

44. Misure straordinarie di sostegno per le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19

1. Alle imprese e ai professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge n. 4/2013 e aventi sede operativa nei territori individuati all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, che a decorrere dall'ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020 ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato di almeno il 25% rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato resa ai sensi dell'articolo 46 del dpr 445/2000, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, apposito Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro sul 2020.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti del Fondo di cui al comma 2, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, salva decisione della Commissione Europea in base a notifica statale.

Relazione

La norma intende sostenere le imprese che hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019 in conseguenza all'emergenza sanitaria Covid-19.

Relazione tecnico-finanziaria

In base ai dati sul valore del fatturato delle imprese interessate dalla norma nel triennio 2017-2019 e sulla stima trimestrale del valore medio del fatturato (su cui si è proceduto a calcolare il 25% come lucro cessante) e considerando tra tutte, quelle dei settori che ad una prima analisi rientrano tra quelli maggiormente danneggiati dalle misure per il contenimento del Covid-19, si stima un fabbisogno finanziario di un miliardo di euro. L'indennizzo per lucro cessante sarà concesso nei limiti del Fondo.

45. Art. Capitalizzazione delle spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche

1. Al fine di supportare il settore fieristico e favorire la sua ripresa nel periodo successivo all'emergenza sanitaria Covid-19, le imprese aventi sede operativa sul territorio nazionale che non adottano i principi contabili internazionali nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo possono capitalizzare le spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche imputandole forfettariamente nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi”.

Relazione

La norma intende supportare il sistema fieristico in questo momento di crisi conseguente alle misure adottate per il contenimento dell'emergenza sanitaria Covid-19 consentendo temporaneamente alle imprese italiane che non adottano i principi contabili internazionali di capitalizzare le spese di partecipazione alle manifestazioni fieristiche e, pertanto di non considerare il costo come una componente del reddito dell'esercizio di competenza, ma considerarlo come un elemento del capitale dell'impresa e portarlo in aumento del capitale.

Si ricorda che la normativa europea (articolo 4 del regolamento UE 1606/2002) dispone che le società quotate applichino i principi contabili internazionali. In particolare, la norma comunitaria dispone che le società soggette al diritto di uno Stato membro redigano i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro. L'Italia ha recepito le disposizioni comunitarie con il D.Lgs. n. 38 del 2005. Di conseguenza l'ambito applicativo della norma in esame riguarda tutte le imprese escluse dall'applicazione obbligatoria dei principi internazionali.

Relazione tecnico-finanziaria

Trattasi di una norma a carattere ordinamentale che non comporta oneri sulla finanza pubblica.

46. Articolo Sospensione compensazioni registro debitori regionale e nazionale

1. Per un periodo di otto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi economici, i contributi, le agevolazioni e gli aiuti comunque denominati concessi dalle Pubbliche Amministrazioni alle imprese e ai professionisti che esercitano la propria attività nel territorio nazionale non si applicano le compensazioni sul registro debitori regionale e nazionale previste dalla legge 33/2009 e dalla Legge 6 aprile 2007 n. 46 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10.

Relazione

La norma sospende per un periodo di 8 mesi il recupero di somme iscritte sul registro nazionale debitori o sul registro nazionale dovute dalle aziende agricole.

Le tipologie che si possono riscontrare sono:

- debiti Inps
- debiti quote latte
- debiti per contributi comunitari erroneamente erogati.

Relazione tecnico-finanziaria

Non vi sono oneri finanziari diretti ma vi sono da valutare profili di legittimità del mancato recupero relativamente a rilievi che potrebbero essere fatti da corte dei conti nazionale o europea.

47. Art. ... Settore enti gestori dei servizi assistenziali rivolti alle persone e anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità

1. Al fine di sostenere gli enti erogatori dei servizi assistenziali e socio-sanitari rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità che, a seguito della sospensione delle attività disposta in via di urgenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si trovano a dover comunque coprire i costi del personale in assenza di una effettiva erogazione del servizio e della relativa copertura attraverso le rette riconosciute in via ordinaria dalle amministrazioni pubbliche, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire misure fiscali, anche nella forma di crediti d'imposta, a favore degli enti erogatori dei servizi assistenziali rivolti alle persone e anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità e riferite al personale non utilizzato nel periodo di sospensione dei servizi.

Ulteriori emendamenti della Regione Sicilia

48. Emendamento della Regione Sicilia –All'articolo 111 del Decreto Legge "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COV/D-19".

1. All'articolo 111 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla rubrica dell'articolo le parole "*a statuto ordinario*" sono sostituite con le parole "*e le province autonome*".

- al comma 1 le parole "*a statuto ordinario*" sono sostituite con le parole "*e le province autonome*".

2. All'articolo 112, comma 3, le parole "*non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma*

10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e

successivi rifinanziamenti, nonché" sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Relazione

Con la proposta di cui al comma 1 si intende estendere la sospensione - prevista dall'articolo 111 del decreto legge - del pagamento delle quote capitale in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, che altrimenti ne resterebbero escluse.

Il comma 2 mira ad includere la sospensione dei termini prevista dall'articolo 112 del decreto legge anche alle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

Il comma 3 indica la modalità di copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2.

49. Art.....Modifica del Fondo Sviluppo e Coesione per la Sicilia

1. L'importo di 140 milioni del Fondo per lo sviluppo e coesione - Programmazione 2014-2020 della Regione siciliana, utilizzato ai sensi dell'art. 1, comma 881 bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rimpinguato e destinato a sostegno delle piccole e medie imprese aventi sede in Sicilia per misure di accesso agevolato a linee di credito a breve termine per l'allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti.

2. All'onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'Obiettivo di medio termine (OMT) presentato all'UE.

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 881 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 come integrata dall'articolo 881-bis, di cui al comma 3 lettera a) dell'articolo 38-quater, comma 3, lettera a), del DL 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno n. 58, dispone che "*Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2010-2020 già destinate alla programmazione della Regione*

siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue”.

In attuazione della citata norma, la dotazione FSC 2014-2020 del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana dovrebbe essere ridotta di 140 milioni di euro. Le risorse FSC 201-2020 del Patto pertanto da 2.330,40 milioni di euro, di cui 2.320,40 assegnate con delibera CIPE n. 26/2016 e 10 milioni con delibera CIPE n. 14/2019, in 2.490,4 milioni di euro.

La regione Siciliana in ragione della gravissima situazione economica derivante dall'epidemia COVID-19 ed in linea con l'Accordo ABI – Associazioni di categoria del 6 marzo 2020, chiede che le risorse FSC in questione siano rimpinguate con il vincolo di destinazione al sostegno finanziario delle imprese con sede in Sicilia per operazioni di accesso agevolato a linee di credito a breve termine e per sostenere un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti, nel limite delle risorse disponibili, pari ad 2.190,4 milioni di euro, previo accordo con il Dipartimento e sentito il Comitato d'indirizzo del Patto stesso, è tenuta a riprogrammare gli interventi all'interno delle Aree tematiche di cui alla delibera CIPE n. 25/2016.

Tale riprogrammazione verrà successivamente trasmessa all'attenzione del CIPE per la relativa Presa d'atto ai sensi della già citata norma.

Nelle more della riprogrammazione del Patto da parte della Regione Siciliana, nei limiti delle risorse disponibili, al fine di rideterminare il valore FSC 2014-2020 assegnate alla Regione Siciliana in 2.190,4 milioni di euro.

50. Art. ____ Problematica IVA sui Contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico ai sensi degli articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 – art. 9, comma 4, L. 472/99 e successivo D.I. 22/12/2000 del Ministero dell'Interno e D. Lgs. n. 16 del 25/01/2018.

Con le modalità stabilite dal comma 4, art.9 della L.472 del 7/12/1999 “*Interventi nel settore dei trasporti*” e dal successivo D.M. 22/12/2000 è rimborsato alla Regione Siciliana l'onere relativo all'IVA, nella misura del 10% del corrispettivo di cui al Contratto di servizio del trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale.

Relazione

L'art. 3, comma 1 dell'Accordo di programma - stipulato in data 26/11/2014 fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana, disciplinante il trasferimento delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 422/97 e dell'art. 1 del D.P.R. 1113/1953 - quantifica le risorse da trasferire annualmente alla Regione, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, precisando, al terzo comma, che **detto importo è al netto dell'IVA, pari al 10% dei corrispettivi da liquidare all'impresa ferroviaria per ciascuna annualità.**

L'art. 3 del D.I. 22/12/2000 individua i maggiori oneri in relazione ai quali viene corrisposto il contributo statale nell'Imposta sul Valore Aggiunto alla quale sono soggetti i **Contratti di servizio stipulati** per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi degli articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e **prevede che la stessa**

IVA sia rimborsata dallo Stato, secondo quanto previsto dall'art.9, comma 4 della L. 472/1999, con le modalità di erogazione e la tempistica previste dall'art. 4 dello stesso D.I.

Considerato che, a partire dall'anno 2017, cambia lo scenario normativo con il D. Lgs. n. 16 del 25/01/2018 (lettera a-bis) che modifica il DPR 1074/65 recante "*Norme di attuazione dello Statuto della regione Siciliana in materia finanziaria*", occorre dare piena attuazione al diritto della Regione Siciliana a ricevere il rimborso di quanto spettante relativamente ai maggiori oneri sostenuti per adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai Contratti di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale.

51. Articolo Norme in materia finanziaria della Regione siciliana

1. Il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è abrogato.
2. Il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana, di cui al comma 881, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è stabilito, per gli anni 2020 e 2021, in 301 milioni di euro.
3. Gli oneri per il finanziamento delle quote residue di capitale ed interessi del prestito sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana sono posti a carico del bilancio della Regione Siciliana per l'importo di 40 milioni di euro nell'anno 2022, di 80 milioni di euro nell'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2024 per l'intero importo annuo.
4. La Regione Siciliana ripiana il disavanzo derivante dall'iscrizione delle somme eliminate per perenzione amministrativa relative alle quote di compartecipazione regionale al Fondo sanitario degli esercizi precedenti all'applicazione del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni in 10 anni.
5. Nelle more di pervenire entro l'anno 2020 all'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni, con la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'esercizio finanziario 2020 la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario è commisurata all'aliquota del 42,50 per cento. Con Decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'art.43 dello stesso, sono apportate le conseguenti modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074.

RELAZIONE

Comma 1 - Con il presente emendamento, per le ragioni di seguito esposte, si interviene, per abrogarlo, sull'articolo 1 co 516 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 che ha elevato al rango legislativo quanto convenuto al punto 9 dell'Accordo del 20/6/2016 sottoscritto fra lo Stato e la Regione Siciliana prevedendo che a decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui al comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione Siciliana

si impegna a versare, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo 10, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui.

Come noto, l'Accordo del 20/6/2016 sottoscritto fra lo Stato e la Regione Siciliana ha disciplinato il mutamento del criterio di riparto dell'IRPEF dal riscosso al maturato, poi sancito col Decreto Legislativo 11 dicembre 2016 n. 251, mentre, ancora, in materia di IVA, vigeva il criterio di riparto del riscosso, in base al quale alla Regione spettava l'intero gettito riscosso dello Split payment.

Tuttavia, nell'incertezza della proroga di detto regime derogatorio dell'IVA, da parte dell'Unione Europea, al fine di salvaguardarne il gettito acquisito, nella logica degli equilibri di bilanci, si era convenuto di computare, nei decimali della compartecipazione IRPEF per l'anno 2018, l'importo di 285 mln di euro riscosso a detto titolo nel 2016 e, al contempo, al punto 9 del predetto Accordo, era stato previsto l'obbligo della Regione di restituzione dello stesso importo al bilancio dello Stato per l'ipotesi di proroga del meccanismo derogatorio della scissione dei pagamenti.

Successivamente il Governo nazionale, con il Decreto Legge n.50/2017, convertito dalla Legge 21.6.2017 n. 96, all'articolo 1, ha deciso di ampliare notevolmente l'ambito applicativo dello split payment richiedendo all'Unione Europea una ulteriore proroga dell'autorizzazione all'applicazione della scissione dei pagamenti, che è arrivata con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 e autorizza l'Italia ad applicare il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2020.

Dunque, l'obbligo di restituzione, formalmente sancito dal legislatore statale dal citato articolo 1, comma 516, della legge 11 dicembre 2016 n.232, in ammontare annuo di € 285 milioni, a decorrere dall'anno 2018 e sino al perdurare del cennato Istituto, era stato assunto nel momento in cui in materia di IVA vigeva il criterio di riparto del riscosso che, un mese dopo la proroga, è stato sostituito con il criterio del maturato a seguito del successivo Accordo del 12/7/2017.

In base a quest'ultimo accordo, a decorrere dall'anno 2017, il gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di spettanza della Regione deve essere calcolato applicando i decimali stabiliti (3,64) sul gettito dell'IVA afferente all'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione Europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile.

Ne è conseguito che il bilancio regionale sul capitolo 1203-IVA, dall'esercizio 2018 al mese di giugno 2020 (periodo di proroga), oltre a subire la sterilizzazione degli effetti di gettito derivante dal DL 50/2017 a causa del mutamento del criterio di riparto, è rimasto gravato dall'obbligo di retrocedere al bilancio dello Stato l'importo annuo di € 285 milioni per anno intero, a titolo di split payment, quantificato in vigenza del criterio di riparto del riscosso, a compensazione finanziaria pro quota dei decimali stabiliti per il 2018 in ordine all'IRPEF maturata.

Ciò in evidente contrasto con l'art. 2 del D.P.R. n. 1074/1965, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano, in materia finanziaria, come modificato dal Dlgs. 25 gennaio 2018 n.16, alla cui stregua alla Regione spettano i decimali stabiliti (3,64) dell'IVA maturata, sebbene gli stessi siano stati convenuti, nel contesto temporale dell'accordo, in modo inferiore alla reale capacità fiscale del territorio per salvaguardare i saldi di bilancio dello Stato.

Detta forma di compensazione finanziaria non ha più ragione di esistere nell'ambito di un sistema di riparto del gettito tributario imperniato sul criterio del maturato sul territorio (sia per l'IRPEF che per

l'IVA), tanto più che il gettito IVA delle operazioni di fornitura di beni e servizi alle pp.AA. ubicate in Sicilia spetta alla Regione indipendentemente dalla sede di riscossione.

Conseguentemente, per effetto della modifica del sistema di attribuzione del gettito IVA con il presente emendamento viene meno l'obbligo di retrocedere al bilancio dello Stato l'importo annuo di € 145 milioni in relazione all'ultimo semestre di applicazione del regime fiscale predetto per il 2020.

Comma 2 - Con il presente emendamento, attesa l'attuale situazione di grave crisi economica in cui versa lo Stato italiano tutto, ma la Regione siciliana in particolare, con rilevanti refluenze sugli equilibri di finanza pubblica della Regione e con pesante pregiudizio per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, si intende procedere alla riduzione, per il 2020 e per il 2021, del contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana che, nel comma 881 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è stabilito, a decorrere dal 2019, in 1001 milioni di euro.

Comma 3 - Gli oneri del mutuo per il finanziamento delle quote residue di capitale ed interessi del prestito sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana dell'importo annuo di 127.850 migliaia di euro

L'emendamento consente di riportare gradualmente a carico del bilancio regionale a decorrere dall'esercizio 2022, gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana per il pagamento dei debiti transatti e non transatti delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, posti a carico del Fondo sanitario con l'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Gli oneri finanziari che gravano annualmente sul Fondo sanitario per effetto di tale disposizione ammontano complessivamente a 127,850 milioni di euro annui.

La disposizione, ovviamente, nasceva dalla difficoltà di sostenere tale spesa con risorse regionali, infatti, dalla data di sottoscrizione del mutuo nel 2008, sulla base di accordi con il Governo centrale e previa autorizzazione con deliberazioni del Cipe, le rate dal 2010 al 2015 sono state pagate con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 (FSC).

Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, nel corso delle periodiche riunioni congiunte, hanno sempre sostenuto che con tale disposizione si è generato l'effetto di sottrarre risorse di Fondo sanitario all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), chiedendone l'abrogazione o comunque la neutralizzazione degli effetti.

Stante le difficoltà finanziarie della Regione Siciliana si prevede che gli oneri siano posti a carico del Bilancio della regione in maniera graduale a decorrere dal 2022.

Comma 4 - La Regione Siciliana a partire dall'applicazione dall'esercizio 2015 ha determinato l'accantonamento al Fondo delle perenzioni nel Risultato di Amministrazione secondo i principi del D.Lgs. n.118/2011.

Tuttavia il tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei L.E.A in diverse riunioni ha, tra l'altro, evidenziato la necessità di procedere al pagamento delle somme in perenzione delle quote di compartecipazione della regione in favore delle Aziende e degli altri operatori del settore sanitario.

In questo periodo di emergenza COVID 19 si rende ancora più necessario il trasferimento di tali somme di importo consistente da erogare al sistema sanitario che, tuttavia, si ripercuote nel Bilancio della regione determinandone un maggiore disavanzo.

Si prevede pertanto la ripartizione in 10 anni del disavanzo corrispondente al maggior accantonamento da effettuarsi per garantirne il pagamento anche oltre il valore corrispondente al valore medio dell'accantonamento dei residui perenti.

Comma 5 - In disparte gli indicatori relativi all'andamento dell'economia isolana, la situazione finanziaria della Regione Siciliana registra da troppi anni il mancato coordinamento dell'ordinamento finanziario-tributario con quello attuato dallo Stato con la Legge delega n.825/1971 di Riforma fiscale e modificato dalle successive riforme, nel cui ambito si sarebbe dovuta affrontare la questione delle imposte di produzione.

In relazione agli aspetti di bilancio, la Corte dei conti ha puntualizzato che *“I ridotti margini di intervento delle politiche regionali di bilancio, fortemente condizionate da spesa corrente ad alta rigidità, da indebitamento elevato e da ingente disavanzo,restringono di fatto, il perimetro di manovrabilità delle future decisioni di bilancio”*.

In particolare, a rendere così rigida la spesa corrente regionale sono tre ambiti di spesa: quella sanitaria, gli accantonamenti tributari per il concorso della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e i redditi di lavoro dipendente.

Per quanto concerne specificatamente la spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana si deve rammentare che lo Stato con la Legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007) ai commi 830-832 dell'articolo 1 aveva previsto che, al fine di completare il trasferimento dallo Stato alla Regione siciliana delle funzioni in materia sanitaria, la misura del concorso di quest'ultima al finanziamento fosse progressivamente incrementata nel triennio 2007-2009, passando dal 42,5% per cento al 44,85% nel 2007, al 47,05 % nel 2008 e al 49,11 % nel 2009, disponendo altresì che si sarebbe dovuto provvedere alla retrocessione di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale.

Invero, la compartecipazione della Regione siciliana è aumentata fino al massimo previsto (49,11 per cento), da 3,4 miliardi di euro del 2007 ai 4 miliardi di euro dal 2009 in poi, senza che la prevista retrocessione pro quota delle accise abbia avuto attuazione mentre per la Sardegna si è provveduto.

Nel recente passato, i Governi regionali pro tempore hanno sostenuto, in coerenza con una interpretazione letterale delle norme che il periodo temporale previsto all'art 1 comma 830 della finanziaria 2007. al quale si correla l'aumento della quota di compartecipazione, si arresta all'anno 2010 (per il quale si prevede, come per il 2009, la compartecipazione al 49,11 per cento) da ciò argomentando che dall'anno 2011 dovesse riprendere vigore la disposizione di cui all'art. 1, comma 143, della legge 662/1996 che, prima dell'intervento della finanziaria 2007, fissava la misura ordinaria della compartecipazione della Sicilia alla spesa sanitaria al 42,5 per cento.

L'aumento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria, non compensato da un adeguato trasferimento di risorse aggiuntive, ha spinto la Regione ad impugnare detta normativa innanzi alla Corte costituzionale deducendo la produzione di un grave squilibrio finanziario a carico del bilancio regionale con violazione degli artt. 3, 81 e 119 della Costituzione e, tuttavia, la Consulta (sentenza 145/08), senza entrare nel merito delle doglianze, ha respinto il ricorso solo per la mancanza di oggettiva dimostrazione del dedotto “squilibrio finanziario”, in quanto la ricorrente Regione si sarebbe limitata a prospettare una mera quantificazione dell'aggravio di spesa determinato dalla misura impugnata, senza invece dimostrare, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte, che detta misura alteri “gravemente” il rapporto tra complessivi bisogni regionali ed insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte.

Anche il successivo ricorso avverso la legge 12 novembre 2011, n. 184 è stato respinto dalla Corte Costituzionale (sentenza 246/2012) in quanto ritenuto affetto non solo da carenza dimostrativa in ordine al pregiudizio lamentato circa il rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte, ma anche dalla mancata indicazione, sia pure sommaria, del decremento finanziario delle proprie risorse derivante dalla norma contestata.

E' evidente che una dimostrazione di tale squilibrio, dovendo essere supportata da dati contabili concreti al fine di consentire di apprezzare l'incidenza negativa delle riduzioni di provvista finanziaria sull'esercizio delle proprie funzioni finisce per costituire una *probatio diabolica*.

Ciò in quanto, alla stregua dei principi contabili dell'integrità, universalità ed unità del bilancio, resi più stringenti dall'armonizzazione contabile, fatte salve le ipotesi in cui il gettito di alcuni tributi (es. Irap e Addizionale Irpef) sia normativamente vincolato e destinato alla copertura degli oneri finanziari di una determinata funzione, ovvero anche quella delle entrate riassegnate, di regola il gettito riveniente dai tributi erariali una volta acquisito al bilancio regionale costituisce un fondo unico per il soddisfacimento, globale e/o indifferenziato, di tutte le spese pubbliche, in conformità alle statuizioni di bilancio.

Rispetto al contesto temporale nel quale si collocano le citate pronunce, la Corte Costituzionale (sent. 19/2015) ha successivamente indicato negli accordi il percorso da seguire specificando che *“il contenuto degli accordi, oltre che la riduzione dei programmi in rapporto al concorso della Regione interessata ad obiettivi di finanza pubblica, può e deve riguardare anche altri profili di natura contabile quali, a titolo esemplificativo, le fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa, l'accollo di rischi di andamenti difformi tra dati previsionali ed effettivo gettito dei tributi”*.

Tale suggerimento è quanto mai valido anche alla luce dei principi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito introdotti dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e declinati, per gli enti territoriali, agli artt. 9 e 10 della legge di contabilità 24 dicembre 2012, n. 243.

In tale ottica, anche la Corte dei Conti in più occasioni e, da ultimo, nell'Audizione svoltasi dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali del 7 novembre 2012, ha sottolineato la necessità di addivenire ad una soluzione, condivisa col Governo nazionale, che consenta l'attivazione di stabili strumenti di finanziamento per rendere sostenibile in futuro l'impegno finanziario gravante sulla Regione in considerazione della maggiore compartecipazione alla spesa sanitaria.

Con la sentenza n.6 del 2019 la Corte Costituzionale ha chiarito che l'equilibrio complessivo della finanza pubblica *“deve essere congruente e coordinato con l'equilibrio della singola componente aggregata, se non si vuole compromettere la programmazione e la scansione pluriennale dei particolari obiettivi che compongono la politica della regione”*, demandando allo Stato di assicurare *“un tempestivo, ragionevole e proporzionato contributo”* che partendo dall'andamento storico delle entrate e delle spese della Regione, antecedente alla entrata in vigore della legge n. 42 del 2009 tenga conto: della dimensione della finanza della regione rispetto alla finanza complessiva, delle funzioni effettivamente esercitate e dei relativi oneri, degli svantaggi strutturali permanenti, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite, del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; stante che proprio il principio inderogabile dell'equilibrio in sede preventiva del bilancio di competenza comporta che non possono rimanere indipendenti e non coordinati, nel suo ambito, i profili della spesa e quelli dell'entrata (considerato in diritto 4.1.1).

Con la sentenza n. 197 del 2019, relativa al contenzioso sulla retrocessione delle accise, la Corte Costituzionale ha affermato al punto 3.3 che *“la situazione emergente dagli atti di causa rende necessario che le parti dimostrino il rispetto dell’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, alla cui attuazione cooperano sia lo Stato sia la Regione stessa, e forniscano la prova dell’integrale finanziamento dei LEA, di cui l’avvenuta retrocessione delle quote di accise o l’attribuzione di altro cespite nella misura di legge dovuta dallo Stato dovrebbe essere parte integrante, nonché del rispetto dei vincoli di destinazione, che la vigente normativa impone per il finanziamento dei livelli essenziali”*, contestualmente disponendo con ordinanza istruttoria l’acquisizione di specifici documenti.

Per quanto esposto con il presente emendamento si intende definire il contenzioso costituzionale nelle forme costituzionalmente previste.

52. Articolo Norme in materia tributaria della Regione siciliana

1. Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della Regione siciliana, sono attivate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

2. In sede di prima applicazione, fino all’emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all’articolo 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull’ordinamento tributario della Regione Siciliana. La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell’Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l’Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.

RELAZIONE

Comma 1 - Con il presente emendamento viene stabilito che nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della Regione siciliana, devono essere attivate specifiche procedure al fine di monitorare gli effetti finanziari delle suddette modifiche per il ristoro e la regolazione dei rapporti finanziari.

A titolo esemplificativo si fa il caso delle modifiche apportate alla disciplina dell’imposta di bollo, in particolare per quella assolta in modo virtuale ex articoli 15 e 15-bis del Dpr 642/1972, che hanno stabilito l’obbligo di versamento tramite modello F24, in luogo del modello F23, disancorando il luogo di versamento dal luogo di riscossione, comportando una rilevante riduzione (circa 100 mln di euro nel 2018) del gettito spettante alla Regione.

Ad aggravare l’effetto di riduzione di gettito spettante ha concorso, altresì, lo spostamento della sede legale dei principali Istituti bancari al di fuori del territorio siciliano che ha finito per demandare al

comportamento discrezionale degli stessi, nell'ambito delle politiche fiscali di Gruppo, la scelta del luogo di effettuazione della materiale operazione di versamento F 24 che, ove effettuata fuori Sicilia, sottrae gettito spettante in relazione agli atti e alle operazioni bancare delle filiali operanti in Sicilia, senza tener conto dell'art. 37 dello Statuto speciale siciliano

Comma 2 - In attuazione delle linee programmatiche dell'azione politica del Governo regionale della XVIII legislatura, comunicate dal Presidente della Regione nella seduta dell'ARS del 9 gennaio 2018, con le quali è stata affermata l'intenzione di avviare un nuovo negoziato con lo Stato, di rilanciare l'Autonomia finanziaria prevista dallo Statuto e di revisionare le norme di attuazione in materia finanziaria di cui al DPR 26 luglio 1965 n.1074 e successive modificazioni, la Giunta Regionale con deliberazione n.197 del 15.05.2018. ha apprezzato lo schema di parte regionale di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, alla stregua degli indirizzi programmatici di cui alla delibera n. 14 del 9 febbraio 2018. Pertanto, sono stati costituiti dei tavoli tecnici tra Regione Sicilia e Ministero dell'Economia e delle Finanze per la ridefinizione dei rapporti finanziari Stato-Regione Sicilia.

Nell'ambito dei predetti tavoli è stato costituito quello relativo alla condizione di insularità (fiscalità di vantaggio e regimi speciali), che, nelle riunioni del 29 novembre 2018 e 21 febbraio 2019, ha predisposto e condiviso la seguente bozza di proposta di norma integrativa dell'art. 6 delle *“Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria approvate con D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074”*, finalizzata a riconoscere alla Regione la possibilità di istituire forme di fiscalità di sviluppo nell'ambito dei tributi c.d. propri derivati, modificando aliquote e prevedendo esenzioni, in armonia con le disposizioni di analogo tenore contenute negli Statuto di norme di attuazione delle altre autonomie speciali.

Al fine di riconoscere alla Regione Siciliana la possibilità di istituire forme di fiscalità di sviluppo, si ritiene anticipare la disposizione prevista nel sopra menzionato articolo 6 dello schema delle nuove Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, prevedendo in sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, un articolo che detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana.

53. Articolo (Protesto assegni)

1. Per gli assegni presentati per il pagamento, a partire dal 10 marzo 2020 e fino alla data indicata nell'art 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 o successivamente prorogata, nonché per i soggetti indicati dall'art 10 comma 4 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, presentato per il pagamento a far data dal 22 febbraio 2020, per i quali sia stato levato il protesto perché privi di provvista, si applicano le disposizioni che seguono:

a) non si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990 n 386 e le sanzioni accessorie previste dall'articolo 5 della stessa legge; non è dovuta la penale prevista nell'articolo 3 della stessa legge;

b) il termine previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990 n 386 è fissato al 31 ottobre 2020;

c) il termine previsto dall'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955 n 77 è prorogato al giorno successivo alla detta data del 31 ottobre 2020; qualora l'elenco sia stato già presentato la pubblicazione eventualmente effettuata viene cancellata d'ufficio.

d) l'iscrizione del protesto nell'archivio informatico previsto dall'articolo 10 bis della legge 15 dicembre 1990 n 386 è sospesa sino al 31 ottobre 2020. Qualora l'iscrizione sia stata già effettuata, il soggetto segnalatore ne richiede senza indugio la cancellazione;

e) sino alla data del 31 ottobre 2020 è vietata la pubblicazione del protesto in registri di qualunque tipo, tenuti da soggetti pubblici o privati, e ove effettuata, deve essere cancellata ad opera del soggetto gestore dell'archivio, senza indugio.

2. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 02 marzo 2020 n. 9 le parole “31 marzo 2020” sono sostituite con le parole “31 ottobre 2020”.

RELAZIONE

L'emendamento nasce dalla considerazione che con riferimento agli assegni non è considerabile un termine di scadenza che possa essere oggetto di una proroga. Infatti l'assegno è uno strumento di credito e deve essere pagato a vista in quanto il traente, nel momento in cui lo sottoscrive, è responsabile della sussistenza dei fondi nel proprio conto.

Pertanto l'emendamento interviene sulle conseguenze del protesto dell'assegno a carico del traente sterilizzando le sanzioni amministrative e penali, sospendendo le pubblicazioni nei registri fino al termine successivo al 31 ottobre 2020 e ampliando, alla predetta data, la facoltà di pagamento postuma prevista dalla L. 386/1990.

Il comma 2 prevede la proroga al 31 ottobre 2020 della sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o ricorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, per i vaglia cambiari, cambiali ed ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.

Ulteriori emendamenti della Provincia di Bolzano

54. All'articolo 6 dopo il comma 1 è inserito in seguente:

«1-bis. Per i territori delle Province autonome di Bolzano e di Trento le misure di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.»

RELAZIONE

Con la presente norma si ripropone la procedura già prevista all'articolo 6, comma 2 dell'Ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, che così dispone: “2. Per i territori delle Province di Bolzano e Trento, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.”

55. All'articolo 19 il comma 2 è così sostituito:

«2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»

RELAZIONE

L'articolo 19, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 prevede da un lato che i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, e dall'altro lato per l'assegno ordinario è prevista invece l'informazione e la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione. Ciò premesso è evidente che si configura una disparità di trattamento tra i datori di lavoro che presentano la domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale che sono dispensati dall'articolo 14 del decreto legislativo 2015, n. 148 e quindi dall'informazione e consultazione sindacale e datori di lavoro che presentano domanda di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" che invece sono obbligati a svolgere l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto. Per tale motivo si chiede che le parole (..) "per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva", vengano soppresse.

56. All'articolo 22 il comma 5 è così sostituito:

«5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni prescindendo dalla conclusione dell'accordo di cui al comma 1.»

RELAZIONE

L'articolo 22, comma 1 del decreto-legge n. 18/2020 prevede che "le Regioni e Province autonome (...) possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane".

Siccome l'articolo 22, comma 5 del decreto-legge succitato stabilisce che le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni, è ritenuto superfluo stipulare un altro accordo quadro in quanto i relativi fondi provinciali sono stati già istituiti con accordi locali quadri. Per tale motivo si chiede unicamente per quanto riguarda i fondi intersettoriali e locali di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, di non prevedere espressamente la conclusione di un accordo anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di poter autorizzare le relative prestazioni.

57. All'articolo 33 il comma 2 è così sostituito:

«2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.»

RELAZIONE

L'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 22/2015 stabilisce che “La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.”

Nella versione attuale dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 “Cura Italia” è previsto che “Per le domande di NASPI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro”.

Questa norma comporta che i beneficiari della NASPI che non presenteranno l'istanza dell'indennità di disoccupazione entro 8 giorni dalla data di cessazione del loro rapporto di lavoro, godranno l'ammortizzatore sociale in parola con decorrenza dal giorno successivo alla domanda se presentata entro il 68esimo giorno e dal sessantottesimo giorno nel caso di presentazione nel nuovo periodo prorogato.

Ciò, pur costituendo una facilitazione per alcuni, non risolve il problema di molti lavoratori che hanno perso il proprio lavoro a causa dell'attuale situazione emergenziale e viste le circostanze non sono riusciti a presentare la propria domanda di NASpI il prima possibile in modo da ottenere un aiuto immediato (l'erogazione immediata dell'indennità) già dal primo giorno di disoccupazione.

58. Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente articolo:

«Art. 56-bis

(Rilascio di garanzie ad imprese)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, per l'esercizio 2020, rilasciare garanzie anche a favore dei soggetti che non possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito.»

Relazione

La norma mira a sospendere per l'anno 2020 il divieto previsto dall'art. 3 comma 17 della legge 24/12/2003, n. 350, di rilasciare garanzie ad enti ed organismi che non appartengono al settore delle pubbliche amministrazioni (imprese).

59. All'articolo 91, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, per tutti i contratti di appalto in essere e per quelli stipulati entro il 31.12.2020, la corresponsione dell'anticipo del prezzo all'appaltatore pari al 20 per cento non è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.»

Relazione

La norma mira a consentire la corresponsione dell'anticipo sul prezzo del 20% senza la presentazione da parte dell'impresa appaltatrice della corrispondente fideiussione, per i contratti in essere e per quelli stipulati entro il 31.12.2020.

60. All'articolo 122 il comma 2 è così sostituito:

«2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e **con le province autonome** e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni e **province autonome**, può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni e **province autonome** su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. **Per i territori delle Province autonome di Bolzano e di Trento le misure di cui al comma 1 sono disposte, d'intesa con il Commissario, dalla provincia autonoma competente nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.**»

RELAZIONE

La proposta si limita ad elencare anche le province autonome a fianco delle regioni. Inoltre, si ripropone la procedura già prevista all'articolo 6, comma 2 dell'Ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, che così dispone: “2. Per i territori delle Province di Bolzano e Trento, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.”

PROPOSTE EMENDAMENTIVE AL D.L 14/2020

1. All'art. 1 comma 1 lett.a) eliminare l'inciso “iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione”, in modo da poter attingere anche tra gli specializzandi “giovani”, unici esclusi da possibilità di reclutamento straordinario;
2. All'art. 1, comma 1, lettera a) prima di “nonché di medici specializzandi” inserire “di operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 22 febbraio 2001 e altro personale del ruolo tecnico del comparto che si renda necessario”;
3. All'art. 1, comma 1, lettera b) l'inciso “anche in assenza dell'accordo quadro ivi previsto” è sostituito dal seguente “anche in assenza dell'accordo quadro e dei conseguenti accordi tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate ivi previsti”;
4. All'art.1, comma 1, dopo la lettera b) inserire: c) stipulare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il personale sanitario e del ruolo tecnico del comparto in deroga all'art.20, comma 5 del D. Lgs. n.75/2017. I predetti contratti possono essere stipulati anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'art.17;
5. All'art. 1, comma 2, ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “All'articolo 20, comma 2, lett.b), del predetto decreto la locuzione ‘alla data del 31 dicembre 2017’ è sostituita dalla

seguinte: ‘alla data del 31 dicembre 2020’’. “All’articolo 20, comma 11-bis, ultimo periodo dello stesso decreto la locuzione ‘alla data del 31 dicembre 2019’ è sostituita dalla seguente: ‘alla data del 31 dicembre 2020’”;

6. All’art.1, comma 6 dopo il periodo “possono conferire incarichi di lavoro autonomo” inserire “, anche di collaborazione coordinata e continuativa,”;
7. All’art.1, comma 6 l’inciso “a personale medico e a personale infermieristico” è sostituito dal seguente “a personale delle professioni sanitarie come individuate al comma 1, lett. a) del presente articolo e a personale del ruolo tecnico del comparto”;
8. All’art. 2, comma 1, l’inciso “al personale sanitario e ai medici in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’accesso alla dirigenza medica” è sostituito dal seguente “al personale sanitario, sia dirigenziale che del comparto e al personale del ruolo tecnico del comparto in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento”;
9. L’art. 2, comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente:
“Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificate, quali la pubblicazione dell’avviso solo sul sito dell’Azienda che lo bandisce e per una durata minima di 5 giorni”;
10. All’art. 2, comma 2, secondo periodo, è aggiunto il seguente:
“Tale deroga si applica anche nel caso di conferimento di incarico a tempo indeterminato e determinato con utilizzo di graduatorie concorsuali in vigore.”;
11. All’articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente
Comma 3-bis *“Al fine di garantire le prestazioni di cui all’articolo 1, comma 1, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale con personale del Comparto e delle aree dirigenziali possono essere, alla scadenza, prorogati per tutta la durata dell’emergenza anche in deroga alle disposizioni in materia di durata massima di tali contratti prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento”;*
12. L’articolo 13, comma 2, è sostituito dal seguente:

“Al personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale impegnato a far fronte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 17, paragrafo 2, ultimo periodo, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore e dal D.Lgs. 66/2003, con riferimento agli istituti del riposo giornaliero, del riposo settimanale e della pausa, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata.”

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

A.S. 1766 – “Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza”

Dopo l'art. 78, inserire il seguente:

“Art. 78-bis

(Misure per potenziamento del sistema riabilitativo termale)

1. Al fine di favorire e la ripresa delle attività nel settore termale ed il potenziamento del relativo sistema riabilitativo, si dispone quanto segue:

- a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 aprile 2020 un'anticipazione pari al cinquanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei tre esercizi successivi;*
- b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323;*
- c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai Livelli Essenziali di Assistenza, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste;*
- d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, con una dotazione annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;*
- e) l'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: ‘Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni prioritariamente promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali che la finanziano per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ivi inclusa la prevenzione, ed alla formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ferme restando le competenze del Ministro*

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.';

- f) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: 'Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.';*
- g) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole '1° gennaio 2019' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2022';*
- h) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'art. 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole 'fatta eccezione per' sono aggiunte le seguenti: 'i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni e'.*
- i) all'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole '70 milioni.' sono aggiunte le seguenti: 'i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali.'*
- j) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.*

Conseguentemente: Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Motivazioni:

L'emendamento è finalizzato a consentire la ripresa dell'attività termale, anch'essa provata in modo durissimo dall'emergenza pandemia da COVID – 19.

La sopravvivenza dell'intero sistema termale del nostro Paese - 330 stabilimenti, distribuiti in 20 regioni e 170 comuni, che danno lavoro ad oltre 60.000 addetti, tra diretti ed indiretti – è infatti a rischio.

Le terme rappresentano uno strumento di fondamentale importanza per la sanità pubblica ed una componente di assoluto rilievo dell'offerta turistica nazionale (pari a circa il 5%) oltre a costituire, nella stragrande maggioranza dei territori sui quali insistono, l'unica risorsa economica ed occupazionale.

Per queste ragioni è necessario attivare con immediatezza strumenti e risorse a tutela del settore termale così da consentire una rapida ripresa dell'attività aziendale e dell'occupazione.

In tale quadro, la **lettera a)** è finalizzata a munire le aziende termali di una "provvista" di liquidità nell'immediato, senza oneri aggiuntivi.

La **lettera b)** mira ad fornire alle imprese un quadro di riferimento certo anche sul piano finanziario, offrendo la possibilità di un recupero, almeno parziale dei costi, considerato, tra l'altro, che le **tariffe** sono ferme dalla fine del 2018.

La dotazione finanziaria è individuata nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale - e dunque **senza oneri aggiuntivi** - e si aggiungerebbe alla quota di FSN già utilizzata per tali prestazioni, pari a circa allo 0,001%, talché ne risulterebbe vincolata solo un'ulteriore piccolissima parte, pari allo 0,00004% circa del fondo stesso.

Le **lettere c) e d)**, puntando sulla riconosciuta efficacia – ormai anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) - delle cure termali anche nella fase della riabilitazione e sulla base di norme esistenti che attendono da tempo di essere attuate, favoriscono la creazione di percorsi integrati di cura/riabilitazione idonei a realizzare risparmi per il sistema sanitario nazionale.

Per quanto riguarda la **lettera e)**, la finalità è quella di rendere maggiormente efficace il sistema della **ricerca scientifica** in forma condivisa che il settore è stato in grado di realizzare in vent'anni di lavoro, che ha fornito un impulso più che deciso in direzione della ricerca scientifica di qualità.

La **lettera f)** fornisce un chiarimento interpretativo troppo a lungo rinviato, che sarà utile ad **agevolare** le imprese nel **reperimento di personale sanitario** per garantire il rispetto degli standard sanitari richiesti ed attivare i nuovi ambiti di operatività previsti ai punti c) e d).

La **lettera g)** è finalizzata a consentire la ripresa dell'erogazione delle **prestazioni economiche accessorie** ex art. 5, comma 1, ult. per., della legge 323/00, attraverso il completamento della rivisitazione - avviata nel 2017/2018 e non ancora terminata per le vicende connesse alla riorganizzazione dell'Istituto - delle prestazioni termali erogate agli assicurati **INPS**.

L'ammontare delle prestazioni predette è pari a circa **5 milioni** di euro annui che resterebbero **a carico del bilancio dell'Istituto, senza generare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato**.

Alle lettere h) ed i) sono previste misure per la **prevenzione di numerose patologie** cronico-degenerative a beneficio di soggetti (**bambini ed over 65**) interessati da maggiori fragilità, peraltro messe in evidenza anche in occasione dell'evento epidemico in corso.

La **possibilità** per questi soggetti **di effettuare un secondo ciclo annuale di cure termali**, ne aumenterebbe certamente la capacità di resistenza alle predette affezioni riducendo nel contempo i tempi di recupero dopo gli eventi morbosi.

L'**onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, pari a 20milioni** di euro circa, sarebbe ampiamente compensato dai risparmi che deriverebbero al sistema sanitario pubblico per la riduzione di ricoveri ospedalieri, utilizzo di farmaci ed oneri sociali.

La **lettera j)** è finalizzata ad **alleggerire le imprese termali dall'IVA indetraibile**, che rappresenta, di fatto, un onere aggiuntivo sempre meno sostenibile.

L'allegato III della Direttiva n. 2006/112/CE (Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte di cui all'art. 98) al n. 17 riporta: "*prestazioni di cure mediche e odontoiatriche e trattamenti termali, nella misura in cui tali prestazioni non siano esenti in virtù dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere da b) a e)*" e consente quindi tale operazione.

L'**onere** complessivo **per il bilancio dello Stato** è di **circa 13milioni**, che risulterebbero ampiamente compensati da un impulso pressoché certo agli investimenti.

Roma, 27 marzo 2020